

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Relazione
sull'attività della Commissione

1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
ROMA 2005

LA COMMISSIONE

Presidente:

ANTONIO MARTONE

Commissari:

GIANNI DI CAGNO

MICHELE FIGURATI

VINCENZO LIPPOLIS

MARIELLA MAGNANI

LUIGI MELICA

GIAMPIERO PROIA

MICHELE TIRABOSCHI

ANTONIO VALLEBONA

Le relazioni di settore della parte III, con il coordinamento di Paola Ferrari, sono state redatte da: Paola Bozzao (Giustizia, Trasporto pubblico locale), Caterina Catanoso (Ministeri, Comunicazione, Sicurezza stradale, Università e ricerca), Emanuela Fiata (Servizio taxi e Trasporto marittimo), Valentina Fratini (Trasporto ferroviario), Maria Rita Iorio (Trasporto aereo), Emilio Manganiello (Sanità e Scuola), Maria Paola Monaco (Carburanti, Credito, Farmacie, Funerario, Igiene ambientale, Metalmeccanici, Pulizia e multiservizi, Trasporto merci), Giovanni Pino (Servizio postale), Marianna Scaglione (Energia), Rossella Sciotti (Trasporto pubblico locale), Vincenzo Valentini (Regioni e autonomie locali).

La parte II è stata redatta con la collaborazione di Claudio Monteferri, Elena Spagnolo, Paola Tenaglia e Antonio Vaudo.

La raccolta e il coordinamento degli atti e delle delibere sono stati curati da Maurizia Pierri con l'ausilio di Anna Piermarocchi.

Indice

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Parte I

LE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE.	7
1. L'evoluzione del conflitto e della struttura dei servizi.	7
2. L'attività della Commissione: in particolare l'attività "normativa".	8
3. L'attività preventiva	10
4. Principi generali contenuti in indicazioni immediate e valutazioni di comportamento	10
5. Il potere sanzionatorio della Commissione	13
6. Valutazioni conclusive	15

Parte II

1. Le iniziative organizzative e funzionali	17
2. I dati statistici relativi all'attività della Commissione	19
a) Quadro generale degli scioperi	19
b) Dichiarazioni di stato di agitazione, proclamazioni di sciopero e altri atti esaminati dalla Commissione in seduta collegiale	20
c) Audizioni	21
d) Delibere adottate dalla Commissione.	21
e) Aperture di procedimento di valutazione nell'anno 2004	22
f) Sanzioni pecuniarie irrogate dalla Commissione	22

Parte III

IL QUADRO DELLE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEI SINGOLI SETTORI	23
Carburante	23
Comunicazione	23
Telecomunicazione	23
Servizio radiotelevisivo	26
Credito	27
Energia	28
Farmacie	30
Farmacie comunali e private	30
Aziende di distribuzione intermedia	31
Funerario	32
Giustizia	33
Igiene ambientale	36
Metalmeccanici	37
Ministeri	39

Pulizia e multiservizi	42
Regioni ed autonomie locali	43
Enti pubblici non economici	46
Enti previdenziali	46
Sanità	46
Scuola	50
Servizio postale	51
Servizio taxi	52
Sicurezza Stradale	54
Trasporto aereo	55
Trasporto ferroviario	61
Trasporto locale	63
Trasporto marittimo	74
Trasporto merci	75
Università e ricerca	75

Parte IV

ALLEGATI: VALUTAZIONI DI ACCORDI E CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, PROPOSTE, REGOLAMENTAZIONI PROVVISORIE	77
<i>Valutazione dell'accordo nazionale stipulato in data 24 aprile 2003 da Ausitra (ora Fise) e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e formulazione di una proposta sulla disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e del- le prestazioni connesse</i>	77
<i>Valutazione dell'ipotesi di accordo tra l'Aran e Cgil, Cisl, Uil, Cisl, Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil-Pa, Cisl-Ricerca sul personale dell'Enea.</i>	85
<i>Valutazione accordo settore funerario sottoscritto da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti in data 11.6.03</i>	87
<i>Valutazione dell'accordo raggiunto da Federmeccanica, Assital/Fiom-Cgil, Fim- Cisl, Uilm Uil, Fismic, Ugl nel settore metalmeccanici e installazione impianti</i>	89
<i>Valutazione dell'accordo del 26 gennaio 04 di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica</i>	92
<i>Valutazione accordo sulle prestazioni indispensabili nel settore dei collegamenti marittimi internazionali effettuati dall'Adriatica di Navigazione Spa con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania</i>	96
<i>Valutazione accordo regionale sottoscritto da Federfarma Campania e Regione Campania relativo al settore dell'erogazione dei farmaci</i>	97
<i>Valutazione Accordo in materia di sciopero del personale non docente dell'Uni- versità Luiss sottoscritto, in data 24 novembre 2003, tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa;</i>	100
<i>Valutazione delle Modifiche al codice di autoregolamentazione dell'ANM - Minis- tero Giustizia</i>	102
<i>Regolamentazione provvisoria, ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni sulla disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse.</i>	105
<i>Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990</i>	114

PARTE I

LE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

1. L'evoluzione del conflitto e della struttura dei servizi – 2. L'attività della Commissione: in particolare l'attività "normativa" – 3. L'attività preventiva – 4. Principi generali contenuti in indicazioni immediate e valutazioni di comportamento – 5. Il potere sanzionatorio della Commissione - 6. Valutazioni conclusive.

1. La relazione annuale sull'attività della Commissione è sempre occasione di riflessioni basate su dati concreti e non su semplici suggestioni o su pregiudiziali ideologiche. Dai dati sulla attività della Commissione si desume l'andamento della conflittualità, che nel 2004 si conferma elevata nei settori tradizionali (in particolare il settore dei trasporti) e registra un incremento per quanto attiene alle vertenze di carattere economico-politico. Più significativo dell'andamento dei livelli di conflittualità è però, per le riflessioni che esso induce, il mutamento della qualità del conflitto. Anche i primi mesi del 2004 sono stati segnati da scioperi c.d. spontanei e il 2004, in generale, è stato caratterizzato dalla recrudescenza del conflitto di carattere economico-politico.

Occorre ricordare che le regole poste originariamente con la legge n. 146/1990 sono state modificate, dopo un decennio, con la legge n. 83/2000: occorre ricordarlo, perché non è usuale che una legge così strutturale, e largamente condivisa anche dal movimento sindacale, subisca in tempi relativamente ravvicinati un adattamento, sia pure di tipo manutentivo.

Questo è indice della particolare sensibilità della materia al mutamento dei dati di contesto. Non vi è da sorprendersi: che un fenomeno social-collettivo come lo sciopero non possa essere governato se non con regole condivise e che tengano conto del contesto di riferimento, corrisponde all'esperienza di tutti i paesi democratici.

Ebbene, rispetto all'impianto della legge n. 146/90 e del successivo intervento legislativo, vi sono stati almeno due mutamenti dei dati di contesto. Devono essere sottolineati, da una parte, la tendenziale liberalizzazione-privatizzazione dei servizi pubblici, col conseguente venir meno, almeno in alcuni casi, dell'originario regime di monopolio; d'altra parte, che la tendenza alla frammentazione sindacale non si è attenuata rispetto al momento in cui si sono dettate le regole manutentive dell'impianto originario della legge n. 146. Anzi, tale tendenza si è in taluni casi rafforzata, con la conseguente esasperata concorrenzialità tra le organizzazioni sindacali.

La tendenziale privatizzazione-liberalizzazione che interessa i pubblici servizi incide in duplice modo sulla materia che ci occupa: se, a regime, può rivelare l'inadeguatezza delle regole contenute negli accordi e nelle regolamentazioni provvisorie imperniate su una situazione di monopolio pubblico, nell'immediato essa è certamente fonte di tensioni e forte conflittualità in settori in passato posti al riparo dai colpi del mercato e della concorrenza.

La combinazione dei due fattori sopra richiamati – privatizzazione-liberalizzazione dei servizi, frammentazione sindacale – ha fatto sì che si sia appannata la capacità delle associazioni sindacali di governare il conflitto, capacità su cui avevano scommesso sia il legislatore del 1990, sia quello del 2000. Basti pensare, appunto, all'incremento degli scioperi cd. spontanei, senza regole o al di fuori delle stesse, potenzialmente idonei a sfuggire alle maglie della legge.

Si aggiungano i mutamenti dei modelli organizzativi che, come le imprese, interessano anche i pubblici servizi. La disintegrazione verticale della struttura tradizionale dei pubblici servizi, sempre più interessati da fenomeni di esternalizzazione o di *outsourcing*, comporta la continua necessità della messa a punto delle stesse nozioni di servizio pubblico e di prestazione indispensabile, nonché l'esigenza di manutenzione delle regolamentazioni esistenti. E' la legge stessa, peraltro, a implicare questa costante opera, affidata alla regia della Commissione di garanzia, nel momento in cui detta, opportunamente, una nozione non strutturale ma teleologica di servizio pubblico essenziale, definita attraverso l'indicazione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti cui esso è preordinato. In questa prospettiva si colloca il crescente rilievo assunto, nell'attività della Commissione, dalle questioni relative all'inquadramento e alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero degli addetti alle c.d. attività strumentali. In diverse occasioni, infatti, la Commissione ha ribadito il principio secondo cui determinate attività, in quanto collegate da un nesso di strumentalità con l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, rientrano nell'ambito di applicazione della legge n.146/1990 e succ. modd., anche se svolte da soggetti diversi da quello erogatore del servizio principale¹.

2. L'attività della Commissione riflette il mutamento vuoi della qualità del conflitto, vuoi della stessa struttura dei pubblici servizi.

Per quanto riguarda l'attività "normativa", svolta ai sensi dell'art. 13, lett. a), la Commissione ha utilizzato tutto lo strumentario offerto dalla legge al fine di promuovere la riformulazione degli accordi che necessitassero di essere modificati non solo in quanto non conformi alle novità introdotte dalla legge n. 83/2000, ma anche in quanto inadeguati per sopraggiunto anacronismo e al fine di favorire la sostituzione delle regolamentazioni provvisorie con accordi, la fonte prioritaria, in base alla stessa scelta legislativa, di disciplina delle modalità dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si aggiunga la costante attenzione prestata a settori o servizi non ancora raggiunti da una disciplina specifica: al di là di ritardi "storici", è la stessa segnalata modificazione della struttura organizzativa dei pubblici servizi, sempre più interessata, come si è detto, da fenomeni di disintegrazione verticale, a richiedere una verifica della perdurante applicabilità della disciplina vigente o una specifica regolamentazione, in particolare per i servizi che possono definirsi ausiliari o strumentali. In questo contesto, vanno segnalate la promozione e la successiva valutazione di idoneità di accordi nazionali, quali quello del settore metalmeccanico e installazione impianti², al cui centro sta proprio il problema delle attività strumentali all'erogazione dei servizi essenziali.

Altri accordi sui quali la Commissione è intervenuta, esprimendo valutazioni di idoneità, hanno riguardato il personale non dirigente dell'Enea³, i settori funerario⁴, della distribuzione intermedia dei farmaci⁵ e del trasporto marittimo⁶.

La Commissione è stata sollecitata anche a fornire la propria valutazione in ordine alla idoneità dei codici di autoregolamentazione sindacale, individuati quale fonte prioritaria di

¹ In tal senso, la delibera del 20 maggio 2004 (relativa al settore ascensoristico), nonché le delibere del 15 luglio e del 21 ottobre 2004 (relative alla attività di vigilanza privata). Lo stesso principio ha trovato conferma in alcune delibere dei primi mesi del 2005, relative ai settori dell'energia (nn. 23 e 24) e delle telecomunicazioni (n. 84). V. anche la delibera n. 04/149 del 18 marzo 2004, con la quale la Commissione, nelle ipotesi in cui si dovesse porre il problema del rapporto tra astensioni collettive relative a prestazioni strumentali e a prestazioni del servizio pubblico essenziale, nel silenzio delle discipline dei singoli settori, si è riservata di intervenire ai sensi dell'art. 2, comma 2, e 13 lett. d) ed e), nel caso in cui per la concomitanza tra i due scioperi si avesse una incidenza sulla continuità del servizio tale da ledere i diritti della persona.

² Delibera n. 04/148 del 18 marzo 2004.

³ Delibera n. 04/38 del 26 febbraio 2004.

⁴ Delibera n. 04/80 del 4 marzo 2004.

⁵ Delibera n. 04/267 del 15 aprile 2004.

⁶ Delibera n. 04/480 del 15 luglio 2004.

disciplina delle astensioni collettive dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, innovativamente inclusi, nel 2000, nel campo di applicazione della legge. Tale fonte di regolamentazione è stata poi ritenuta congrua anche per categorie di lavoratori subordinati, in particolare i magistrati, il cui rapporto di lavoro non è stato contrattualizzato ai sensi del d.lgs. n. 29/93. Fin dal 2000 la Commissione⁷ aveva ritenuto che, pur ammettendo che una negoziazione delle regole e delle procedure dell'astensione dal lavoro sia giuridicamente ipotizzabile per rapporti di lavoro non contrattualizzati, resterebbe insolubile, o quasi, il problema della identificazione della controparte contrattuale. Di qui la giustificazione, come fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, del ricorso alla autoregolamentazione: strumento di cui la legge n. 83/2000 non fa più menzione riguardo al lavoro dipendente, ma che, per quest'ultimo, neppure esclude. Tale impostazione è stata mantenuta e confermata dalla Commissione nel momento in cui è stata chiamata a valutare le proposte di modifica del codice di autoregolamentazione pervenute dall'Associazione nazionale magistrati. Si è trattato di una valutazione di particolare importanza, anche perché ha implicato la definizione, per la prima volta, delle condizioni di ammissibilità di modifiche di codici di autoregolamentazione già valutati idonei. Ed invero, con delibera del 24 giugno 2004⁸, la Commissione si è orientata nel senso di ritenere ammissibile la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, "in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto temperamento", sottolineando conseguentemente l'esigenza che gli organismi rappresentativi della categoria, nel formulare proposte di modifiche, ne indichino i motivi. Nel caso specifico del codice di autoregolamentazione dell'Anm la Commissione ha evidenziato, quanto al termine di preavviso per la proclamazione dell'astensione dalle attività giudiziarie e per la revoca spontanea della medesima, che le modifiche apportate, in senso riduttivo rispetto al codice di autoregolamentazione vigente e dichiarato idoneo, rispettavano "i termini minimi fissati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche". Ha, pertanto, avuto modo di precisare che "sebbene nulla vieti alle associazioni di rappresentanza delle categorie interessate di fissare termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge, e che tale regolamentazione possa essere valutata idonea in quanto in concreto non lesiva dell'esercizio del diritto di sciopero o comunque del diritto di astenersi dalle proprie attività, la nuova regolamentazione proposta, proprio perché rispondente ai minimi di legge, appare in sé idonea a garantire il temperamento tra l'esercizio del diritto dei magistrati di astenersi dalle proprie funzioni ed i diritti costituzionalmente garantiti all'utenza"⁹.

Il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge n.146/1990, con la conseguente possibile obsolescenza delle discipline pattizie, ha anche comportato che la Commissione affrontasse la questione dell'efficacia della disdetta degli accordi già valutati idonei. Essa, con delibera del 30 settembre 2004¹⁰, ha confermato il precedente orientamento in base al quale, pur a fronte di disdetta, permane l'efficacia dell'accordo fino a che non sia sostituito da altro accordo valutato idoneo o da una regolamentazione provvisoria; ha, tuttavia, precisato che, qualora nel termine di sei mesi dalla disdetta le parti non pervengano ad un accordo, la Commissione eserciterà il potere-dovere di avviare la procedura per la regolamentazione provvisoria. Si tratta di una statuizione rilevante, nella misura in cui tende ad ovviare a possibili situazioni di stallo negoziale tra le parti.

⁷ Delibere n.00/195 del 12 luglio 2000, n.01/2 del 18 gennaio 2001, n.01/100 del 13 settembre 2001.

⁸ Delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004.

⁹ Delibera 04/566 del 21 ottobre 2004.

¹⁰ Delibera n. 04/548 del 30 settembre 2004.

Costante è stata la sollecitazione rivolta dalla Commissione alle organizzazioni sindacali, anche nel corso di apposite audizioni, affinché le stesse pervengano ad un auspicabile superamento delle regolamentazioni provvisorie e alla loro sostituzione con accordi sulla disciplina dello sciopero. Ed invero detto superamento consentirebbe, da una parte, l'eventuale adeguamento della disciplina all'evolversi dei caratteri del conflitto, dall'altra, la valorizzazione della fonte negoziale, considerata, come si è detto, primaria dalla legge.

Allo stesso modo, costante (attraverso audizioni e inviti formali) è stata la sollecitazione alle parti a pervenire alle intese aziendali previste in taluni casi dalle stesse regolamentazioni provvisorie (v. ad es. la regolamentazione provvisoria per il trasporto pubblico locale). A dette sollecitazioni è stato dato riscontro positivo. Inaugurando una vera e propria prassi in tal senso, si è cominciata l'opera, invero non agevole, specie a fronte della difficoltà di interloquire con le associazioni degli utenti, di valutazione di accordi aziendali nel settore del trasporto urbano. In particolare, sono stati valutati idonei gli accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili conclusi presso l'Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A.¹¹, presso l'Aspo S.p.a. di Olbia¹² e presso l'Actf di Ferrara¹³.

3. L'attività preventiva della Commissione, divenuta dopo la legge n. 83/2000, secondo alcune valutazioni, la parte prioritaria della disciplina dello sciopero nei pubblici servizi, è stata anche nel 2004 di particolare rilevanza. Essa si è tradotta in un'applicazione rigorosa del precetto legale, per il quale, in caso di eventuali violazioni, la Commissione le indica "immediatamente" ai soggetti interessati; rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni e riduzioni di servizi pubblici alternativi che interessano il medesimo bacino d'utenza; segnala all'Autorità competente ad emettere l'ordinanza di precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o dalle astensioni collettive può derivare un imminente e fondato pericolo ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. L'attività preventiva, in specie quella diretta a segnalare eventuali illegittimità degli scioperi, delicata e onerosa sul piano gestionale, si è rivelata particolarmente efficace, se è vero che, a seguito di 477 "indicazioni immediate", lo sciopero è stato revocato o differito in 319 casi e in altri la proclamazione è stata comunque adeguata alle indicazioni della Commissione.

Più difficoltosa è apparsa l'applicazione dell'art. 13, lett. c), che attribuisce alla Commissione il potere di "assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare ...se vi sono le condizioni per una composizione della controversia". La norma, infatti, non attribuisce alla Commissione alcun potere di intervenire come mediatrice del conflitto, anche se non deve escludersi che, nel formarsi di un'auspicabile prassi nel senso indicato dalla medesima, il suo intervento finisca per lambire il merito della controversia.

4. Nello svolgimento dell'attività preventiva ai sensi dell'art. 13, lett. d), così come in quella di valutazione dei comportamenti delle parti, ai sensi dell'art. 13, lett. i), la Commissione ha dovuto affrontare una serie di questioni interpretative di grande rilevanza.

Tutte le regole dettate per decongestionare direttamente o indirettamente il ricorso allo sciopero nei conflitti che interessano i servizi pubblici essenziali necessiterebbero, in verità, di una riflessione, a cominciare dalla funzionalità delle procedure di raffreddamento e conciliazione – su cui la Commissione ha espresso un orientamento allo stesso tempo sostanzialista e rigoroso – e dalla idoneità della configurazione della revoca spontanea quale forma sleale di azione sindacale (cfr. art. 2, 6°co., legge n. 146/1990) al fine di scongiurare l'effetto-annuncio, particolarmente drammatico nel settore dei trasporti.

¹¹ Delibera n. 04/646 del 25 novembre 2004.

¹² Delibera n. 04/679 del 16 dicembre 2004.

¹³ Delibera n. 04/663 del 9 dicembre 2004.

Con particolare riguardo alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, la Commissione ha privilegiato una impostazione volta a favorire la realizzazione delle finalità preventive e compositive, cui tende la previsione legale, evitando, nel contempo, il rischio che l'adempimento del relativo obbligo si traduca in un mero ritualismo. In tale prospettiva, la Commissione, oltre a ribadire che l'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione deve precedere temporalmente la proclamazione dello sciopero¹⁴ ed è obbligatorio per entrambe le parti¹⁵, ha anche elaborato alcuni principi tesi a delineare i contenuti e i limiti delle relative prescrizioni legali e negoziali¹⁶.

Ma quella, come si è già accennato, che appare *ictu oculi* più problematica nella gestione e negli esiti è la regola della cd. rarefazione: più precisamente la previsione per la quale deve intercorrere un intervallo minimo tra proclamazione dello sciopero ed effettuazione di quello già proclamato, là dove la continuità del servizio pubblico possa essere oggettivamente compromessa dall'addensamento di scioperi che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza. Già introdotta nella versione "soggettiva" (con riferimento alla medesima organizzazione sindacale) dalla giurisprudenza della Commissione di garanzia e nella versione "oggettiva" (in relazione a due scioperi comunque riguardanti il settore indipendentemente dalla identità dei soggetti proclamanti) in alcuni accordi collettivi stipulati tra la fine del 1998 e l'inizio del 2000 nel settore dei trasporti (sempre sulla scorta di una previsione in tal senso contenuta in una proposta della Commissione formulata nel 1998 per il settore del trasporto ferroviario), la regola di legge (che peraltro sottolinea l'esigenza di non compromettere la continuità del servizio) non prevede eccezioni a seconda del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, al contrario delle discipline pattizie, che prevedevano un'eccezione a favore dello sciopero proclamato dai sindacati rappresentativi del 51% dei lavoratori interessati (eccezione che, tuttavia, in occasione delle valutazioni di idoneità del Patto dei trasporti del 1998 e dei successivi accordi applicativi, non ha superato il vaglio della Commissione, in quanto implicante una "disciplina diseguale" in tema di prestazioni indispensabili, a seconda dei soggetti proclamanti).

Per come è formulata dalla legge – intervallo tra effettuazione e proclamazione – la regola ha più significato nel caso di rarefazione cd. soggettiva: vale a dire nel caso in cui lo sciopero in questione sia proclamato dallo stesso sindacato, cui è ragionevole imporre di attendere l'esito del medesimo prima di procedere ad una nuova proclamazione. Di meno agevole applicazione è, invece, la regola nel caso di rarefazione cd. oggettiva: vale a dire quando si tratta di scioperi proclamati da soggetti sindacali diversi, in ipotesi a fondamento di autonome rivendicazioni.

Nata come antidoto alla frammentazione sindacale e quale surrogato di regole incidenti sulla qualità dei soggetti proclamanti, essa ha mostrato tutte le sue difficoltà di applica-

¹⁴ Delibera n. 04/12 del 6 febbraio 2004.

¹⁵ Delibera n. 04/665 del 9 dicembre 2004, relativa al settore degli autoferrotranvieri, con la quale la Commissione ha espresso l'avviso che, ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell'organizzazione sindacale richiedente, del contratto collettivo nazionale di lavoro e che l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse, possono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 13 della legge n.146/1990 e succ. modd.

¹⁶ In tal senso, v. la delibera n. 04/1 dell'8 gennaio 2004 (relativa alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nel settore del trasporto aereo); la delibera n. 04/295 del 29 aprile 2004 (relativa alla interpretazione del divieto di azioni unilaterali durante l'esperimento delle procedure di raffreddamento nel settore delle telecomunicazioni); la delibera n. 04/624 del 18 novembre 2004 (ove si precisa che il mancato espletamento, imputabile alla controparte aziendale, della prima fase della procedura di raffreddamento, esonera l'organizzazione sindacale dall'espletamento della seconda fase della procedura); delibera n. 04/334 del 6 maggio 2004 (relativa alla individuazione dell'autorità amministrativa competente a svolgere la procedura di conciliazione in caso di scioperi di rilevanza locale); delibera n. 04/665 del 9 dicembre 2004 (con la quale si è ribadita l'obbligatorietà delle procedure anche nel caso in cui l'impresa non intrattenga relazioni contrattuali con le organizzazioni sindacali richiedenti); delibera del 30 settembre 2004 (nella quale si è affermata l'applicazione delle regole sull'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione anche alle successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza).

zione proprio dove esiste una frammentazione elevata e dove questa stessa frammentazione è all'origine del moltiplicarsi di separate azioni di sciopero: in questi casi, come è già stato osservato in passato, i calendari degli scioperi sono così fitti da rendere difficile alla Commissione di garanzia di andare incontro alle pressanti richieste della opinione pubblica, operando lo sfolgimento auspicato dagli utenti. Giova, comunque, segnalare alcune decisioni con le quali la Commissione ha ritenuto di fornire precisazioni e chiarimenti alle parti sociali in ordine alle modalità concrete di operatività delle disposizioni in tema di rarefazione oggettiva e soggettiva¹⁷, nonché al significato delle specifiche previsioni contenute nelle singole discipline di settore¹⁸.

Non è questa la sede per soffermarsi su eventuali correttivi di carattere legislativo, che pure sono stati proposti, ma nessuno dei quali, come sempre, ha il crisma della irrefutabilità.

Per quanto riguarda la regola della rarefazione, basterà osservare che la questione più difficile affrontata dalla Commissione è stata quella di determinarne la portata in caso di sciopero generale.

Di fronte alla prospettiva del ricorso a tali tipi di sciopero nella presente temperie politico-sindacale, la Commissione aveva ritenuto non più procrastinabile, già nel settembre del 2003, la definizione di orientamenti generali. Con la delibera n. 03/134, rifiutando le due soluzioni *tranchantes* (in caso di sciopero generale, le regole sull'intervallo minimo, così come tradotte nelle discipline di settore, non si applicano, ovvero si applicano *tout court*), la Commissione ha indicato una via gradualistica incentrata sulla verifica in concreto se l'eventuale mancato rispetto della regola di rarefazione, così come conformata dalle discipline di settore, sia tale da impedire l'equo contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Di tale soluzione, ben sostenibile sul piano tecnico in quanto tiene conto delle innegabili peculiarità dello sciopero generale, la Commissione è stata chiamata a verificare la tenuta sul piano applicativo.

Naturalmente alla Commissione si è presentato – e prioritariamente – il problema di precisare a quale fattispecie la delibera n. 03/134 andasse applicata. Considerando che, nella realtà sociale e nella prassi dei rapporti sindacali, lo sciopero generale si configura come l'azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato, per motivi che vanno oltre le rivendicazioni di categoria, si è ritenuta l'impossibilità di qualificare come tale, da una parte, quello proclamato da una confederazione monocategoriale, dall'altra, lo sciopero che concerna solo il settore pubblico, ovvero solo il settore privato.

L'esperienza del 2004, che ha visto ben quattro scioperi generali (12 marzo, 26 marzo, 30 novembre e 3 dicembre), ha evidenziato problemi applicativi che ruotano, appunto, attorno alla particolare regola elaborata per l'intervallo minimo.

La prima questione, in ordine di importanza, affrontata dalla Commissione è stata quella del rapporto tra due scioperi parimenti generali in quanto proclamati da due diverse confederazioni sindacali generali dei lavoratori (v. il caso dello sciopero proclamato per il 30 novembre 2004 da Cgil, Cisl e Uil e per il 3 dicembre 2004 da Cub-Usi/Ait). In mancanza di regole di selezione dei soggetti sindacali – che peraltro nessuno ha mai “tarato” sull'ipotesi dello sciopero generale – non è stato facile enucleare dal sistema una regola che consentisse di dirimere la questione: non si trattava, infatti, di dettare regole che rendessero pos-

¹⁷ Cfr. delibera n. 04/293 del 22 aprile 2004, con la quale la Commissione ha precisato che la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art.13, lett.d, rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca. Soltanto nel settore del trasporto aereo, l'indicazione immediata fa venire meno la rilevanza dello sciopero cui si riferisce la medesima, ai fini della rarefazione oggettiva, con altri scioperi proclamati successivamente.

¹⁸ In tal senso, delibere nn. 04/215 e 04/216 del 1 aprile 2004 (relative al settore del trasporto aereo) e la delibera interpretativa n. 04/233 del 1 aprile 2004 (relativa al settore del trasporto ferroviario).

sibile l'effettuazione di uno sciopero generale, nonostante la precedente proclamazione di scioperi di categoria, finalità precipua perseguita dalla delibera n. 3/134. In questa prospettiva, si è in primo luogo esclusa la possibilità di ritenere *tout court* non applicabile la regola dell'intervallo minimo (per la incidenza sulla continuità del servizio e la conseguente lesione del diritto degli utenti per il possibile succedersi di scioperi senza alcun intervallo temporale). Egualmente, allo stato della normativa e in considerazione anche delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, si è ritenuto di non poter fare riferimento al criterio della rappresentatività della confederazione sindacale proclamante. E' prevalso, pertanto, l'orientamento – adottato dalla Commissione nella seduta dell'11 novembre 2004 – di non effettuare “graduazioni” tra gli scioperi generali in sé, ma di prevederne l'impatto sui singoli servizi essenziali¹⁹.

La Commissione, in sede di applicazione della delibera n. 03/134, al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art.13, ha anche affrontato il problema dell'applicazione della regola della c.d. rarefazione oggettiva nel rapporto tra sciopero generale e sciopero di categoria, nella convinzione che anche in tale ipotesi il mancato rispetto dell'intervallo minimo può in concreto impedire il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Pure in tale caso, si è tenuto conto “del possibile impatto delle astensioni collettive”, in parziale deroga al principio generale della prevalenza dello sciopero proclamato per primo, ovviamente nella sola ipotesi in cui la proclamazione dello sciopero generale sia successiva a quella dello sciopero di categoria²⁰.

Su questo piano, vale a dire ai fini della precedenza, attesa la caratterizzazione dello sciopero appunto come sciopero generale, è giocoforza fare riferimento alla proclamazione confederale e non alla adesione dei sindacati di categoria. Tuttavia, riaffiora la specialità della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici, perché, ad esempio, nel settore dei trasporti, per l'applicazione della regola dell'intervallo, quindi ai fini della determinazione della precedenza, si fa riferimento alla comunicazione all'Osservatorio sui conflitti, istituito presso il Ministero dei Trasporti. Ne sembra conseguire la necessità che la proclamazione confederale pervenga all'Osservatorio, con la conseguenza che, in caso contrario, ad assumere rilevanza sarà l'adesione della categoria.

In altri termini, la Commissione, ferma la applicabilità della regola della rarefazione soggettiva (nell'ipotesi in cui l'astensione collettiva della singola categoria sia proclamata da un'organizzazione sindacale aderente alla confederazione che ha preso l'iniziativa dello sciopero generale), con riferimento alla rarefazione oggettiva ha adottato un criterio elastico, con grande assunzione di responsabilità, che indubbiamente ha presentato aspetti di delicatezza nella fase applicativa. La valutazione circa il possibile impatto delle azioni collettive, infatti, implica un non sempre facile giudizio prognostico circa il grado di adesione agli scioperi. Trattandosi di un giudizio prognostico, il dato al quale è apparso possibile ancorarsi è stato, oltre quello della rappresentatività dei soggetti sindacali proclamanti o aderenti, quello della storia del conflitto ed in particolare dell'elevata conflittualità del settore di riferimento.

5. Nel dibattito sulla capacità di tenuta delle regole attualmente dettate in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, acceso dal dilagare, invero soprattutto nei settori del trasporto aereo ed urbano, di scioperi “selvaggi”, sono state avanzate proposte di diverso segno, alcune delle quali hanno riguardato l'apparato sanzionatorio delineato dalla legge. Di qui l'importanza di una riflessione sulla esperienza compiuta dalla Commissione di garanzia.

¹⁹ Delibere nn. 04/618 e 04/619 dell' 11 novembre 2004.

²⁰ Delibera del 30 aprile 2004, con la quale è stata così integrata la delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003 in tema di intervallo minimo tra più astensioni collettive.

In effetti la legge n. 83/2000 ha eliminato uno dei più vistosi difetti della legge n. 146/1990, che lasciava il datore di lavoro arbitro della decisione di adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli che avessero violato le regole sullo sciopero. È bensì vero che neppure ora la Commissione ha il potere di deliberare le sanzioni nei confronti dei singoli; però essa ora ne prescrive l'applicazione al datore di lavoro (cfr. art. 13, lett. i, legge n. 146) ed ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti che non si conformino alla prescrizione (cfr. art. 4, comma 4, *sexies*). Il sistema, dunque, ora appare chiuso.

Del potere di prescrivere l'apertura di un procedimento disciplinare per l'adozione di una sanzione proporzionata alla gravità dell'infrazione ha fatto costante applicazione la Commissione di garanzia²¹.

E la stessa Commissione ha cercato di monitorare l'applicazione delle sanzioni da parte delle imprese e degli enti erogatori di pubblico servizio, al fine dell'eventuale applicazione dell'art. 4, comma 4, *sexies*. Proprio a questo fine, nel caso in cui, a fronte di comportamenti oggettivamente gravi, quali scioperi senza preavviso e senza garanzia delle prestazioni indispensabili, la sanzione disciplinare disposta fosse la semplice censura, ha deliberato di chiedere espressamente di giustificare tale scelta.

Invero, ciò che oggi sconta l'apparato sanzionatorio è il fatto che la legge scommette sulla capacità delle associazioni sindacali di governare il conflitto e, non a caso, connette la prescrizione, ad opera della Commissione di garanzia, delle sanzioni individuali alla valutazione di illegittimità del comportamento delle organizzazioni sindacali.

Sul punto, peraltro, la Commissione ha adottato una delibera di indirizzo²², con la quale ha stabilito che - ferma restando l'applicabilità delle sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, nei confronti dei lavoratori che si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2, o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste - occorre individuare un diverso *iter* procedurale a seconda che l'illegittimità dello sciopero riguardi la condotta dei soggetti collettivi, ovvero soltanto quella dei singoli lavoratori. Nel primo caso, infatti, la Commissione ha ritenuto che le sanzioni disciplinari sono irrogabili dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del "comportamento delle parti" ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i), della legge; mentre, nell'ipotesi in cui esso abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. Nel secondo caso, invece, le sanzioni disciplinari sono applicabili dal datore di lavoro senza necessità di attendere una valutazione della Commissione, salvo il caso in cui la Commissione abbia già deliberato l'apertura del procedimento di valutazione; in tal caso, è stata segnalata l'opportunità che il datore di lavoro attenda l'esito del procedimento medesimo, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la relativa delibera di valutazione (con conseguente impossibilità di considerare tardiva l'azione disciplinare).

Dal quadro normativo sopra delineato in tema di sanzioni discendono evidenti difficoltà di "catturare" gli scioperi spontanei. A tale difficoltà la Commissione ha fatto fronte utilizzando il riferimento operato dalla legge alla "organizzazione" sindacale²³: *genus* più ampio, come noto, della *species* associazione, in quanto idoneo a comprendere tutte le forme di coalizione sindacale, anche non strutturate secondo il modulo associativo. Accade, infatti, che i lavoratori conducano azioni conflittuali attraverso coalizioni occasionali. Può, dunque, essere aperto un procedimento di valutazione nei confronti di un comitato sponta-

²¹ V., tra le altre, le delibere nn. 04/198 del 25 marzo 2004; 04/136 dell' 11 marzo 2004; 04/173 del 18 marzo 2004; 04/175 del 18 marzo 2004; 04/403 del 10 giugno 2004.

²² Delibera n. 04/292 del 22 aprile 2004, in tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 146/1990 e succ. modd., sostitutiva della precedente delibera di indirizzo n. 03/48 del 19 marzo 2003.

²³ Delibera n. 03/32 del 12 febbraio 2003.

neo di sciopero, anche se ciò difficilmente può condurre, nel caso di violazione delle disposizioni della legge, alla adozione delle sanzioni previste ai commi 2° e 4° dell'art. 4, conformate sull'ipotesi del sindacato-associazione, comportando di norma unicamente la possibilità di prescrivere al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari. E in tal modo ha operato la Commissione in relazione agli scioperi spontanei che hanno interessato soprattutto, anche se non solo (v. il settore dell'igiene), il trasporto aereo e urbano²⁴.

D'altra parte, ciò che sconta l'apparato sanzionatorio è la relativa novità della regolamentazione del lavoro autonomo, con il relativo, frettoloso adattamento a tale area dei meccanismi sanzionatori ideati per il lavoro subordinato. Ma è questa una materia in cui, al pari di quella attinente alla prescrizione delle sanzioni individuali, manca una esperienza veramente significativa da cui trarre insegnamenti.

6. La Commissione di garanzia, con vistose accentuazioni dopo la legge n. 83/2000, costituisce il centro di gravità dell'intero sistema legislativo di contemperamento del diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati. A seguito di una scelta unica nel panorama comparato, essa assomma funzioni normative, preventive, sanzionatorie. Molte delle potenzialità offerte dalla legge, specie per quanto attiene alla fase di prevenzione, non sono ancora state esplorate; così come, anche per quanto attiene alle funzioni regolatorie, pure la legge del 2000, nonostante inopportune asperità regolative (si veda quanto previsto dal testo novellato dell'art. 13, lett. a)) concede margini di discrezionalità che consentono di effettuare equi contemperamenti tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati. Si tratta di un sistema inedito di produzione e gestione dinamica delle regole, in una materia in cui la regolamentazione *uno actu* appare all'evidenza inadeguata.

Certo, il sistema e, in particolare, la Commissione non può supplire allo stallo delle relazioni industriali. Ed è ovvio che sia più fruttuoso, anche ai fini del contenimento del conflitto, promuovere la composizione delle controversie di lavoro. La peculiarità dello sciopero nei pubblici servizi, che consiste non tanto nel fatto che esso incide anche su soggetti terzi – gli utenti – estranei al conflitto, quanto nel fatto che in molti casi incide solo su di essi ed eventualmente sugli scioperanti, ha un carattere talmente strutturale da rendere evidente come in questo settore il richiamo alla centralità della previsione di forme di prevenzione e composizione delle controversie collettive di lavoro non sia rituale.

Dunque, come si diceva, la regolazione delle relazioni industriali non può ridursi al conflitto; tuttavia, così come nel diritto commerciale devono esservi leggi sull'insolvenza, anche nelle relazioni industriali regole del conflitto devono essere poste. E il modello italiano ha trovato una opportuna, anche se non facile, composizione tra autonomia ed eteronomia, prevenzione e contenimento, affidata alla prudente gestione della Commissione di garanzia.

²⁴ Delibere n. 04/127 del 11 marzo 2004, n. 04/165 del 18 marzo 2004, n. 04/231 del 1 aprile 2004, n. 04/285 del 22 aprile 2004.

PARTE II

1. LE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI

Dal punto di vista funzionale, è utile sottolineare l'approvazione da parte della Commissione del testo aggiornato del proprio Regolamento interno e di attuazione della legge n. 241/1990²⁵, mentre sotto il profilo prettamente organizzativo, si segnala la ridefinizione della suddivisione in settori, che ha privilegiato la specificazione delle articolazioni interne ai comparti.

Importanti novità, riguardano il settore della Comunicazione, che ha implementato ulteriormente le sue attività, rivolte essenzialmente a supportare l'operato della Commissione attraverso la prosecuzione delle iniziative già intraprese, come il sito e le pubblicazioni istituzionali (*newsletter* e il bollettino) e l'attivazione di altri programmi volti a sviluppare un aggiornamento non solo periodico ma giornaliero sui lavori della Commissione di garanzia.

In questa prospettiva, il sito della Commissione è stato ampiamente revisionato, per divenire una ampia fonte di informazione sull'attività dell'organo di garanzia.

Maggiore attenzione è stata rivolta all'attività deliberativa della Commissione, al fine di fornire un resoconto tempestivo delle principali decisioni.

Questo lavoro è stato elaborato grazie all'introduzione di nuove indicazioni ritenute di interesse per le parti sociali e per gli utenti, quali:

la suddivisione delle diverse tipologie degli interventi preventivi. Infatti la nuova tabella permette di visionare tutti i dati degli scioperi, la diversa tipologia dell'intervento, oltre all'eventuale revoca o differimento dello sciopero. Uno strumento di rilevazione innovativo è stato realizzato grazie alla possibilità dell'utente di visionare direttamente il testo del provvedimento;

la nuova suddivisione delle tipologie degli atti della Commissione. Sono stati aggiunti altri tipi di delibere che, con un costante aggiornamento, permette all'utente di effettuare ricerche mirate e veloci;

la creazione di una nuova sezione denominata "documentazione", ove sono riportate le comunicazioni di carattere generale.

Sempre nella prospettiva di facilitare la ricerca è stata introdotta nel sito la sezione "Avvisi", contenente nuovi quadri ritenuti, di volta in volta, di maggiore interesse. Tra questi si segnalano: le tabelle con l'indicazione dei periodi di franchigie, i quadri riepilogativi degli scioperi generali o delle revoche, il prospetto aggiornato delle regolamentazioni e degli accordi di settori con le relative note di richiamo.

Particolare attenzione è stata dedicata al "calendario degli scioperi", oggetto di aggiornamento sempre più costante e dettagliato. L'istituzione di tale servizio ha suscitato un elevato interesse, non solo da parte dei cittadini utenti dei servizi pubblici, ma anche da parte di organizzazioni sindacali e aziende. In particolare, per le parti sociali, costituisce un utile fonte di informazione sugli scioperi proclamati nei singoli settori, specie in quelli per i quali non sono istituiti osservatori ufficiali, in base ad accordi o regolamentazioni provvisorie (v. Osservatorio istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituito con D.M. n. 71 del 7.2.96, a seguito dell'invito formulato dalla

²⁵ Delibera n. 04/578 del 21 ottobre, ai sensi dell'art. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Commissione con delibera 14.8 del 27.7.95), anche ai fini della applicazione delle disposizioni vigenti in tema di rarefazione soggettiva e oggettiva, nonché di quelle relative alla concomitanza.

Il calendario, inoltre, offre in tempo reale un quadro attendibile ed aggiornato degli scioperi, che può consentire all'utente di evitare i disagi provocati dalle astensioni dal lavoro nei singoli settori, e costituisce un'aggiornata fonte di informazione per la stampa.

E' in programma lo sviluppo di un notiziario telematico, di pronta realizzazione, per offrire attraverso uno stile semplice e sintetico, un quadro settimanale dell'operato della Commissione. Saranno elencati, con i relativi collegamenti che permettono la visione della documentazione, le questioni più rilevanti affrontate nel corso della settimana.

L'incremento delle attività di comunicazione attraverso il sito sono state suffragate dalla rilevazione di un costante aumento dei collegamenti allo stesso. Infatti, dall'analisi delle statistiche di accesso, si sono potute stabilire priorità di intervento con l'istituzione di nuove sezioni o modifiche di quelle esistenti. Nel corso del 2004 il numero degli utenti che sono ricorsi alla consultazione del sito sono stati un totale di 96.207 (di seguito viene riportato un grafico dettagliato con l'indicazione dei vari accessi ed un resoconto sulle sezioni più consultate).

Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con la stampa. E' stata realizzata una rivisitazione della metodologia finora utilizzata, che – sulla base di un aggiornamento della *mailing list*, con l'introduzione di soggetti fino ad ora estranei (referenti della stampa locale), e della individuazione dei siti che svolgono attività di informazione - ha determinato una maggiore attenzione dei mezzi di comunicazione nei confronti dell'Autorità di garanzia (ciò spiega, tra l'altro, l'incremento delle richieste di intervento inoltrate da semplici cittadini). Si è prodotta, dunque, una costante e dettagliata informazione, con particolare riguardo ai media nazionali, al fine di fornire notizie chiare, tempestive e facilmente trattabili, anche in considerazione delle caratteristiche del destinatario (emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani, agenzie).

Dati relativi agli accessi al sito (periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004)

Mese	Visitatori univoci	Numero di visite	Pagine	Accessi	kByte
Gennaio	4.573	7.869	30.552	115.316	1.631.626
Febbraio	5.819	9.254	36.516	151.890	2.521.923
Marzo	6.448	10.670	41.493	167.655	2.908.273
Aprile	4.048	7.361	28.441	106.935	1.936.230
Maggio	4.537	7.920	30.405	120.884	2.256.653
Giugno	3.818	6.763	24.428	89.608	1.788.841
Luglio	4.282	6.628	24.945	89.539	1.852.241
Agosto	2.943	4.564	13.473	44.573	1.233.012
Settembre	4.896	6.929	23.620	84.196	2.124.280
Ottobre	5.396	9.081	36.062	123.632	2.884.106
Novembre	7.281	10.415	44.228	155.102	3.102.334
Dicembre	4.882	8.753	32.769	107.884	2.996.718
Totale	58.932	96.207	366.932	1.357.214	27.236.237

2. I DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Quadro generale degli Scioperi (dal 1° gennaio - 31 dicembre 2004)

Settore	proclamazioni di sciopero (1)	Interventi preventivi (2)	Revocati a seguito di interventi	Revocati in totale (3)
Accademie e Conservatori	1	0	0	1
Acqua	5	0	0	0
Agenzie Fiscali	13	2	0	1
Appalti settore ferroviario	22	6	2	13
Avvocati	34	7	2	5
Beni Culturali e Ambientali	1	0	0	0
Camere di Commercio	2	0	0	2
Circolazione Sicurezza Stradale	23	6	3	4
Consorzi di Bonifica	5	3	1	1
Credito	54	3	1	8
Elettricità	146	12	6	23
Elicotteri	1	1	0	0
Enti Pubblici non Economici	15	2	1	10
Enti Privatizzati	1	0	0	0
Enti Pubblici Parastatali	0	0	0	0
Farmacie	6	1	1	5
Funerario	1	0	0	0
Gas	12	2	2	3
Generale	4	3	0	1
Generale Provinciale	9	1	0	0
Generale Regionale	4	1	0	0
Generale Territoriale	1	1	0	0
Generale Industria	0	0	0	0
Generale Pubblico Impiego	5	1	1	3
Igiene Ambientale	122	25	17	42
Industria	2	0	0	0
Istituti di Vigilanza	30	7	2	2
Magistrati professionali e onorari	5	0	0	1
Metalmecanici	1	0	0	0
Ministeri	28	10	1	4
Poste	139	20	12	19
Presidenza Consiglio dei Ministri	1	1	1	1
Pulizia e Multiservizi	24	5	4	9
Radio e TV	9	1	1	1
Regioni e Autonomie Locali	68	22	16	22
Ricerca	1	0	0	0
Sanità Privata	40	11	9	16
Scuola	51	9	6	11
Servizio Sanitario Nazionale	46	14	11	19
Sicurezza Ordine Pubblico	0	0	0	0
Taxi	7	0	0	2
Telecomunicazioni	98	18	8	13
Terziario-Distribuzione-Servizi	2	0	0	0
Trasporto Aereo	214	104	77	125
Trasporto Ferroviario	175	76	60	71
Trasporto Merci	10	2	1	5
Trasporto Marittimo	31	8	6	13
Trasporto Pubblico Locale	301	90	65	131
Università	7	1	1	1
Vigili del Fuoco	16	1	1	6
Totale	1793	477	319	594

(1) più proclamazioni possono riferirsi ad un'unica vertenza

(2) con riferimento ai singoli scioperi anche se proclamati da più OO.SS.

(3) Inclusi quelli revocati a seguito di intervento della Commissione

**Dichiarazioni di stato di agitazione, proclamazioni di sciopero
e altri atti esaminati dalla Commissione in seduta collegiale**
(periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004)

Settore	Conflitti	Contenzioso giudiziario	Richiesta Parere	Valutazione Accordi	Altro	Totale complessivo
Beni di Prima Necessità	25	1		2		28
Comunicazione	312	5	5		5	327
Circol. e sicurezza stradale	15				1	16
Credito	37					37
Enti Locali	149		2	13	1	165
Energia	130		1	2		133
Enti art. 70 d.l. 165/2001	6					6
Enti parastatali	10					10
Enti pubblici non economici	3					3
Generale	26				1	27
Generale Pubblici Impiego	10					10
Giustizia	29	2				31
Igiene	271	1				272
Ministeri	73		3		3	79
Metalmeccanici	5					5
Ricerca	3			1		4
Scuola	43		2		3	48
Sicurezza	16		1			17
Sanità	152		6	12		170
Trasporto Aereo	316		1			317
Taxi	5					5
Trasporto Ferroviario	264	1	5		5	275
Trasporto Marittimo	39	1				40
Trasporto Urbano	638	2	7	29	4	680
Università	9			2		11
Totale complessivo	2586	13	33	61	23	2716

Audizioni

(audizioni effettuate dalla Commissione nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004)

Settore	Audizioni
Beni di Prima Necessità	25
Beni di prima necessità (Farmacie, Carburanti, Trasporto Merci, Funerario)	3
Circolazione e sicurezza stradale	1
Comunicazione	6
Credito	2
Energie e consorzi di bonifica	2
Generale	2
Giustizia	3
Igiene ambientale	6
Ministeri	3
Regioni e autonomie locali	2
Sanità	2
Taxi	3
Trasporto aereo ed Elicotteri	19
Trasporto ferroviario ed appalti ferroviari	13
Trasporto marittimo	2
Trasporto urbano ed extraurbano	18
Totale complessivo	87

Delibere adottate dalla Commissione (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004)

Dispositivo	Totale
Apertura procedimento di valutazione	98
Conferma delibera	3
Conferma intervento preventivo e invito	4
Delibera d'indirizzo	11
Delibera Interpretativa	11
Formulazione parere	6
Formulazione proposta	3
Idoneità accordo locale	8
Idoneità accordo nazionale	5
Idoneità codice di autoregolamentazione	1
Inammissibilità riesame	1
Invito	16
Provvedimento ex art. 13, lett. c)	4
Provvedimento ex art. 13, lett. d)	477
Provvedimento ex art. 13, lett. e)	1
Regolamentazione provvisoria	1
Revoca delibera	1
Valutazione negativa (1)	106
Valutazione non negativa	33
Totale complessivo	790

⁽¹⁾ Il dato comprende: 22 sanzioni nei confronti delle OO.SS; 7 sanzioni nei confronti di aziende e lavoratori autonomi; 5 sanzioni amministrative sostitutive; 72 con prescrizione di inizio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori

Aperture di procedimento di valutazione nell'anno 2004

Descrizione Settore	Totale
Agenzie Fiscali	1
Avvocati	8
Appalti ferroviarie	1
Circolazione Sicurezza Stradale	1
Credito	3
Elettricità	2
Beni di prima necessità (1)	6
Igiene Ambientale	9
Ministeri	1
Poste	1
Pulizia e Multiservizi	3
Radio e TV	1
Regioni e Autonomie Locali	3
Sanità Privata	2
Servizio Sanitario Nazionale	2
Taxi	4
Telecomunicazioni	5
Trasporto Aereo	13
Trasporto Ferroviario	5
Trasporto Pubblico Locale	27
Totale	98

(1) Comprende i seguenti settori: farmacie, carburanti, trasporto merci, funerario

Sanzioni pecunarie irrogate dalla Commissione (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004)

Settore	N. Sanzioni	Totale
Circolazione e sicurezza stradale	1	5.164,00
Avvocati	2	10.328,00
Consorzi di bonifica	1	2.582,00
Igiene ambientale	3	9.037,00
Ministeri	1	12.910,00
Pulizia e servizi	2	14.582,00
Radio e TV	1	2.582,00
Regioni autonomie locali	1	2.582,00
Servizio Sanitario Nazionale	2	10.328,00
Taxi	2	18.074,00
Trasporto ferroviario	3	7.746,00
Trasporto marittimo	1	2.582,00
Trasporto aereo	6	58.566,00
Trasporto urbano ed extraurbano	3	20.164,00
Totale complessivo	29	177.227,00

PARTE III

IL QUADRO DELLE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEI SINGOLI SETTORI

Carburante

di Maria Paola Monaco

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto.

Durante il periodo preso in considerazione dalla presente relazione, il settore, confermando la tendenza emersa in precedenza, ha presentato una scarsa conflittualità. L'analisi degli scioperi e delle relative proclamazioni, peraltro, ha messo in luce come le previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non abbiano ancora trovato attuazione in relazione ai lavoratori dipendenti che operano nel settore della distribuzione del carburante. La regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (delib. n. 01/94 del 19 luglio 2001), risulta applicabile solo ai gestori degli impianti di distribuzione del carburante. La Commissione di garanzia, pertanto, ha provveduto ad invitare formalmente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni rappresentative dei gestori a raggiungere un accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare da parte dei dipendenti in caso di sciopero.

Comunicazione

di Caterina Catanoso

- Telecomunicazione

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nel periodo di riferimento, la conflittualità nel settore delle telecomunicazioni è stata piuttosto elevata ed ha assunto caratteri di continuità con il passato, anche con riferimento alle cause di insorgenza del conflitto.

Invero, in seguito all'analisi dei dati sulla conflittualità, si è registrato un abbassamento delle azioni di sciopero proclamate a livello nazionale ed un incremento della conflittualità a livello regionale o locale. In questa sede, le cause di insorgenza del conflitto si devono attribuire a problemi di organizzazione del lavoro circoscritti all'ambito territoriale interessato dallo sciopero. Da un esame delle motivazioni poste a base delle azioni di protesta, è risultato, infatti, che le stesse hanno riguardato essenzialmente reazioni a: progetti di riorganizzazione nell'ambito delle strutture territoriali aziendali; provvedimenti di esternalizzazione di alcuni servizi; asserito aggravio degli orari di lavoro e dei turni di servizio.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le modalità di attuazione delle astensioni proclamate (es. astensioni dalla reperibilità, dallo straordinario e per turni di servizio) non sono state tali da causare seri pregiudizi ai diritti costituzionalmente garantiti degli utenti del servizio pubblico.

L'indagine condotta ha evidenziato, inoltre, come le agitazioni siano state poste in essere da sindacati autonomi molto attivi, ma scarsamente rappresentativi.

Può essere interessante, infatti, rilevare, sotto il profilo dei temi della rappresentatività, come, nell'ambito delle numerose azioni di sciopero indette, soltanto alcune siano conseguenti a proclamazioni di sciopero delle organizzazioni di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil.

Da quanto appena esposto consegue che esiste una maggiore inquietudine delle organizzazioni sindacali autonome che più facilmente pongono in essere proclamazioni di sciopero al di fuori del quadro di prescrizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché della regolamentazione provvisoria del settore approvata dalla Commissione con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

La Commissione, nell'intento di privilegiare la prevenzione rispetto alla repressione, ha proceduto ad effettuare numerose indicazioni immediate, *ex art. 13, lett. d)*, della legge n. 146/1990 e successive modifiche in tutti i casi in cui ciò si è reso possibile.

In relazione agli effetti dei suddetti interventi preventivi deve segnalarsi come, nella quasi totalità dei casi, in seguito all'indicazione immediata, le astensioni proclamate siano state revocate o rettificate secondo le segnalazioni effettuate.

L'efficacia di tali interventi ha anche ridotto in maniera considerevole la necessità, da parte della Commissione, di ricorrere a procedimenti di tipo sanzionatorio.

Infatti, nell'ambito dell'attività diretta a valutare i comportamenti *ex art. 13, lett. i)*, la Commissione, nel periodo di riferimento, ha adottato solo quattro delibere, peraltro assolutorie.

Con il primo provvedimento è stato aperto un procedimento di valutazione nei confronti della Rsu del Lazio di Telecom Italia per il mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, con riferimento ad uno sciopero generale precedentemente proclamato dalle segreterie confederali Cub e Usi Ait.

A seguito dell'istruttoria svolta, la Commissione, dopo aver verificato i dati di adesione allo sciopero oggetto del procedimento di valutazione, ha deliberato di non procedere ad una valutazione negativa, poiché l'astensione medesima si era dimostrata irrilevante per quel che riguardava la continuità del servizio pubblico (delibera n. 04/447 dell'8.7.2004).

E' interessante notare come in occasione di tale provvedimento la Commissione abbia applicato i principi contenuti nella delibera di indirizzo in materia di rapporti tra lo sciopero generale e gli scioperi di categoria (delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003), laddove è stato precisato, tra l'altro, che la Commissione, in caso di rarefazione oggettiva (quando cioè la questione dell'intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o alle confederazioni proclamanti), si sarebbe riservata di valutare se il mancato rispetto dell'intervallo minimo potesse in concreto impedire l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive.

La seconda delle delibere adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) riguarda la valutazione del comportamento della Telecom Italia per una presunta violazione della norma che disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato (art. 10 della regolamentazione provvisoria approvata con delibera n. 02/152 del 25.7.2002). Con questa delibera assolutoria la Commissione ha affermato che la norma in questione, nel dettare le modalità di individuazione del personale da comandare in servizio durante lo sciopero, non fa riferimento al personale utilizzato nei singoli turni che compongono il servizio, ma si riferisce a tutto il personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.

Conseguentemente, se lo sciopero è proclamato per un intero servizio, le relative comandate (un terzo del personale) dovranno essere effettuate sull'intero servizio e non su ciascun turno che lo compone.

Con la delibera assolutoria n. 04/693 del 22.12.2004, la Commissione, in occasione di un procedimento aperto per uno sciopero che ha interessato un solo settore dell'azienda Telecom Italia (*corporate purchasing*), per il quale l'azienda stessa, in occasione dell'astensione, non aveva richiesto alcun presidio né predisposto alcuna comandata, ha ritenuto che, in assenza di esplicite previsioni, l'ambito di applicazione della disciplina del settore delle telecomunicazioni deve ritenersi esteso al servizio nella sua globalità (art. 1 della regolamentazione provvisoria n. 02/152 del 25.7.2002).

- Attività consultiva

Nell'ambito delle competenze della Commissione in materia di interpretazione e applicazione delle discipline negoziali, si segnala un intervento ai sensi dell'art. 13, lett. b), che attribuisce alla Commissione il potere di esprimere il proprio giudizio su questioni interpretative o applicative dei contenuti delle discipline negoziali, su richiesta congiunta delle parti, ovvero di propria iniziativa.

In particolare, la Commissione, dopo aver rilevato l'esistenza di problemi interpretativi sulla norma della regolamentazione provvisoria in materia di "divieto di azioni unilaterali" durante le procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 2 lett. b- delibera n. 02/152 del 25.7.2002), ha adottato la delibera interpretativa n. 04/295 del 29.4.2004.

Secondo l'orientamento espresso dalla Commissione, la disposizione in questione, secondo cui durante la procedure di raffreddamento "le imprese sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti che hanno dato luogo alla vertenza", va interpretata nel senso che dall'obbligo di sospensione (oltre il caso di reiterato ricorso da parte delle organizzazioni sindacali a richieste di espletamento delle procedure al solo fine di ottenere la detta sospensione) sono, tra gli altri, esclusi: a) gli atti già eseguiti prima della richiesta di attivazione della procedura; b) gli atti adottati in esecuzione di accordi sindacali; c) le procedure di informazione e/o consultazione per le quali siano previsti termini massimi e che si pongono come alternative alle procedure di cui alla legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Sulla base di tale interpretazione, la Commissione ha successivamente espresso, nei diversi casi di specie, pareri o risposte a richieste di intervento provenienti dalle organizzazioni sindacali. In una di queste occasioni, la Commissione è intervenuta successivamente alla richiesta di un sindacato che aveva denunciato il comportamento di Telecom Italia, avendo la stessa escluso l'organizzazione sindacale dalla sottoscrizione di un verbale di accordo (riguardante il merito della vertenza), intervenuto tra alcune organizzazioni sindacali e l'azienda nell'ambito della procedura di raffreddamento.

Secondo il parere espresso dalla Commissione, il comportamento tenuto dall'azienda non contrasta né con le prescrizioni contenute nella regolamentazione provvisoria, né con le finalità della legge in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, le quali sono finalizzate a consentire una verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto, ma non a comprimere l'autonomia contrattuale delle parti. Ne consegue, sempre secondo il parere espresso dalla Commissione, che l'obbligatorietà delle procedure di conciliazione ed il contenuto obbligatorio delle norme della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni sulle modalità di espletamento delle procedure stesse comporta la necessità di convocare, ma non implica l'obbligo di contrarre relativamente all'accordo sul merito della vertenza che rimane nella libera disponibilità delle parti (pos. 19001 parere in data 25.6.2004).

Con riferimento ad un altro caso di specie, la Commissione, con parere del 26 luglio 2004 (pos. n. 19440), ha ritenuto che l'introduzione di nuovi orari di lavoro, da parte dell'azienda, non integra la violazione del divieto di atti unilaterali durante l'espletamento delle procedure, se intervenuta a seguito di accordo sindacale precedentemente sottoscritto con le organizzazioni sindacali, come si evince anche dal punto b) della delibera interpretativa n. 04/296 del 29.4.2004.

Infine, si segnala l'attività consultiva svolta successivamente a lamentele sindacali in materia di interventi della Commissione adottati in occasione di scioperi riguardanti lavoratori addetti a reparti di Telecom Italia rimasti temporaneamente chiusi per alcuni periodi e per i quali, in occasione di sciopero, non sono previsti presidi o comandate.

La Commissione, in data 15.7.04, ha rilevato che esorbita dalle proprie competenze la valutazione di condotte aziendali non collegate ad astensioni collettive dal lavoro; sicchè rimane impregiudicata ogni questione in merito all'appartenenza o meno dei reparti chiusi dall'azienda all'area dei servizi essenziali ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche. Successivamente la Commissione ha audito le parti sulla stessa materia ed ha ribadito che, con riferimento al campo di applicazione della regolamentazione provvisoria (art. 1 delibera n. 02/152 del 25.7.2002) del settore telecomunicazioni, allo stato, non vi è necessità di alcun approfondimento in fatto, in quanto la citata disciplina di settore non distingue alcun servizio all'interno dell'impresa erogatrice del servizio essenziale e, pertanto, si applica indistintamente a tutti i reparti ed unità della stessa impresa senza alcuna facoltà per la Commissione di operare distinzioni non previste dalla disciplina. Tuttavia, in sede di audizione, la Commissione ha formulato alle parti l'invito a segnalare i possibili segmenti del servizio di telecomunicazione per i quali si possa ritenere un'esclusione dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai fini di una eventuale revisione della normativa di settore.

- Servizio radiotelevisivo

Il settore radiotelevisivo pubblico ha confermato la tendenza dell'anno precedente ad una considerevole riduzione della conflittualità, spiegabile con il venir meno delle cause di insorgenza del conflitto, essenzialmente connesse al rinnovo dei contratti collettivi.

Nell'ambito del periodo considerato, si sono registrate rare proclamazioni di sciopero che non hanno dato luogo a particolari interventi della Commissione.

È stata adottata una sola delibera sanzionatoria nei confronti della Rai per l'omessa convocazione di un'organizzazione sindacale che aveva effettuato formale richiesta all'azienda per l'espletamento delle procedure preventive di conciliazione; ciò in violazione di una norma dell'accordo in materia di sciopero del personale tecnico e amministrativo Rai (delibera n. 04/27 del 19 febbraio 2004).

Si ricorda, in proposito, che il settore è disciplinato da due accordi valutati idonei dalla Commissione. Il primo è stato sottoscritto in data 4 dicembre 2000 tra la Rai e le organizzazioni sindacali Usigrai e Fnsi e riguarda i giornalisti Rai. Tale accordo è stato valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001.

La seconda disciplina, costituita da un accordo sottoscritto in data 22 novembre 2001, valutato idoneo con delibera n. 02/12 del 24 gennaio 2002, si riferisce alle astensioni del personale tecnico ed amministrativo della Rai.

La sottoscrizione dei suddetti accordi e la scarsissima conflittualità che si registra nel settore dimostra il consolidarsi di una sistema di relazioni sindacali conforme alle regole del conflitto.

Credito

di Maria Paola Monaco

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto.

Il settore del credito, nel corso dell'anno preso a riferimento dalla presente relazione, ha confermato la tendenza dell'anno precedente mantenendo bassi livelli di conflittualità. Peraltro, nell'ambito del basso numero di scioperi proclamati, si è registrato un calo dei comportamenti sanzionati dalla Commissione, a dimostrazione del consolidarsi di un sistema di relazioni sindacali improntato al rispetto delle regole negoziali del conflitto.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

Per quanto, come poco sopra ricordato, nel settore non si sia verificato un numero rilevante di astensioni, la Commissione ha preso in considerazione alcune segnalazioni provenienti dalle associazioni dei consumatori, con le quali si metteva in risalto come, in occasione di alcuni scioperi generali, alcune banche non avevano proceduto ad informare l'utenza ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e ss. mod., circa i possibili disagi che l'astensione avrebbe potuto comportare. La Commissione, ben conscia del fatto che l'interpretazione consolidata nel settore in base alla quale l'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990 e ss. mod. consente al datore di lavoro una valutazione prognostica circa i concreti effetti dello sciopero, della cui esattezza ovviamente lo stesso datore di lavoro è chiamato a rispondere in caso di errata valutazione, ha aperto alcuni procedimenti di valutazione di comportamento nell'ambito dei suoi poteri *ex art. 13, comma 1, lett. i)*, della legge n. 146/1990 e ss. mod. solo dopo aver compiuto un'attenta attività istruttoria. Durante lo svolgimento dei procedimenti, nel momento in cui, tuttavia, la Commissione ha cercato di convalidare le prove da lei stessa raccolte, si è dovuta "arrendere" di fronte alla mancata collaborazione della parte denunciate a comprovare – all'interno del procedimento appunto - eventuali lesioni dei diritti degli utenti delle filiali delle banche coinvolte ovvero un'errata valutazione del datore di lavoro quanto all'impatto dello sciopero sul servizio.

- Attività consultiva

L'attività consultiva della Commissione si è esplicitata con riferimento all'effettuazione di un'assemblea sindacale indetta in un Centro Elaborazione Dati nella giornata di mercoledì. La Commissione è stata richiesta di verificare l'effettiva incidenza della assemblea sull'operatività "dello sportello" della banca collegata al Centro di Elaborazione Dati. La Commissione, richiamato il proprio orientamento in base al quale "*l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla L.146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art.20 L.300/70 e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi*" (v. delib. 1 aprile 2004) e considerato che: a) l'accordo collettivo di categoria del 6 gennaio 1984 in tema di attività e libertà sindacali, aggiornato dalle parti in data 13 dicembre 2003, garantisce le prestazioni indispensabili in caso di assemblee sindacali, escludendo soltanto che le stesse possano tenersi il giorno 27 di ciascun mese, l'ultimo giorno di ogni mese e gli ultimi due giorni utili ai fini della riscossione delle imposte; b) l'art. 3 dell'Accordo nazionale 23 gennaio 2001 sull'eser-

cizio del diritto di sciopero nel settore del credito intende assicurare l'apertura degli sportelli bancari nella giornata del mercoledì, prevedendo anche, a tal fine, che gli addetti a Centri di Elaborazione Dati non possano scioperare a partire dalle ore 17 del martedì precedente, ha ritenuto che, nel caso di specie, non ricorressero gli estremi per un proprio intervento.

Energia

di Marianna Scaglione

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto.

Le varie fasi del processo di apertura del mercato dell'energia alla concorrenza in attuazione della disciplina comunitaria (a partire dalla direttiva 96/92/CE per il mercato elettrico e dalla direttiva 98/30/CE per il mercato interno del gas) ha dato l'avvio a complesse trasformazioni degli assetti organizzativi del settore, già ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni, che hanno determinato, anche nell'ultimo periodo, notevoli difficoltà di gestione delle relazioni industriali.

Si segnala, al riguardo, come l'andamento dei livelli di conflittualità del settore risulti notevolmente condizionato dalle problematiche relative alle politiche industriali e organizzative dei soggetti coinvolti nel più ampio processo di liberalizzazione dei mercati, tuttora in una fase transitoria, che evidenzia tutti gli elementi critici di un mercato libero ma non ancora pienamente liberalizzato.

Nel quadro delineato va segnalato tuttavia che, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei servizi pubblici essenziali, il settore in esame non è stato sino ad ora interessato da azioni conflittuali tali da pregiudicare in concreto i diritti degli utenti; i motivi di tale rilevante peculiarità vanno ricercati, da un lato, nella buona tenuta delle discipline negoziali attualmente vigenti e, dall'altro, nel comportamento responsabile tenuto dalle organizzazioni sindacali del settore anche in occasione delle vertenze sindacali di maggiore rilevanza.

Va rilevato, in particolare, come la disciplina del settore elettrico, risalente al periodo 1991-1992, non sia stata ancora adeguata alla legge n. 83 del 2000, nonostante le ripetute sollecitazioni da tempo rivolte dalla Commissione alle parti in occasione degli incontri intercorsi nel periodo.

Le originarie richieste sindacali di modifica di tale disciplina (non accolte dalla controparte datoriale) erano fondate sul presupposto del superamento delle disposizioni contenute nei vari accordi del settore, che, secondo i sindacati, non tenevano conto delle modificazioni strutturali intervenute nel mercato dell'elettricità. La proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali conteneva, in particolare, disposizioni radicalmente innovative per quanto riguarda sia il campo di applicazione delle regole, sia la determinazione dei servizi minimi e delle modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili (con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità di valutazione della compatibilità degli scioperi con la c.d. "riserva vitale").

Dopo un lungo periodo di stallo nella trattativa per il rinnovo degli accordi, dovuta alla sostanziale contrarietà della parte datoriale all'ipotesi avanzata dai sindacati (ascrivibile a problemi tecnici connessi alla complessità strutturale dell'architettura della rete di produzione e distribuzione dell'energia elettrica), è stata formulata alle organizzazioni sindacali una nuova proposta, che se da un lato mantiene, in linea di massima, l'impianto originario dei vecchi accordi ancora vigenti per quanto attiene all'assetto delle prestazioni indispensabili, dall'altro contiene disposizioni innovative, che introducono e disciplinano il ricorso a forme di sciopero c.d. "virtuale".

La nuova proposta di accordo è dunque incentrata su una forma alternativa di protesta, che, se accolta, potrebbe favorire il recupero di una capacità di pressione dei sindacati sulle aziende senza alcuna penalizzazione dei soggetti utilizzatori del servizio a prescindere dalle caratteristiche delle varie tipologie d'utenza (servizi di pubblica utilità, utenza domestica, utenza industriale etc.).

La trattativa è attualmente in corso ed appare particolarmente complessa non soltanto per le difficoltà connesse alla individuazione di regole condivise sulla nuova forma di sciopero c.d. "virtuale", ma anche alla luce delle evidenti implicazioni conseguenti all'avanzamento delle ulteriori fasi del processo di trasformazione del settore.

Si rilevano, al riguardo, problemi applicativi conseguenti all'attuazione del D.P.C.M. dell'11.5.2004 con riferimento allo svolgimento delle attività di valutazione della "compatibilità" degli scioperi con la c.d. "riserva vitale", attualmente devoluta al Gestore della rete di trasmissione nazionale, quale organo tecnico "imparziale" rispetto a tutti gli operatori presenti nel mercato.

Le nuove disposizioni prevedono, infatti, ai fini dell'integrazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, il trasferimento a Terna del ramo d'azienda del Gestore della rete di trasmissione nazionale, che svolge attualmente le attività di trasmissione e dispacciamento, vale a dire la gestione dei flussi immessi e prelevati sulla rete di trasmissione nazionale per bilanciare la domanda e l'offerta di energia elettrica.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

I livelli di conflittualità registrati nel corso del 2004 nel settore elettrico non hanno mai determinato effetti pregiudizievoli nei confronti dell'utenza, che, come già rilevato nelle precedenti relazioni, risulta ampiamente tutelata dalla rete delle regole stabilite negli accordi del 1991.

Anche per quanto riguarda i settori del gas e dell'acqua si rileva che le vertenze che hanno dato luogo ad azioni conflittuali (che risultano prevalentemente connesse a situazioni di ristrutturazione aziendale e che, comunque, non hanno mai raggiunto livelli particolarmente elevati) non hanno avuto effetti negativi sui diritti costituzionalmente tutelati anche grazie all'intervento tempestivo della Commissione, che ha provveduto ad indicare immediatamente ai soggetti proclamanti eventuali profili di illegittimità, consentendo la revoca tempestiva degli scioperi illegittimi e la riproclamazione degli stessi nel rispetto delle regole vigenti.

L'efficacia degli interventi preventivi della Commissione trova peraltro conferma nella mancanza di comportamenti sanzionati ai sensi dell'art. 4, comma 4 *quater*, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

Vanno segnalate, infine, le recenti delibere adottate dalla Commissione in sede di valutazione del comportamento dei soggetti collettivi proclamanti azioni di sciopero presso aziende del Gruppo Enel che svolgono attività strumentali al servizio pubblico essenziale. La Commissione, pur affermando che "le attività strumentali servizio finale essenziale rientrano nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche anche se svolti da soggetti diversi da quello erogatore del servizio, come si evince, tra l'altro, dalla disposizione dell'art. 13, lett. b) della citata legge", dopo un'approfondita istruttoria, ha ritenuto di non procedere, nei casi esaminati, ad una valutazione negativa, in considerazione del fatto che le proclamazioni di sciopero non avevano interessato lavoratori operanti presso le sedi addette allo svolgimento delle attività ritenute strumentali .

Farmacie

di Maria Paola Monaco

- Farmacie comunali e private

- *Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto*

Nel settore delle Farmacie – comunali e private – l'analisi dei comportamenti conflittuali nel corso del periodo preso in esame ha dimostrato come questi, pur inserendosi in un quadro generale connotato da bassi tassi di conflittualità, non abbiano avuto un andamento regolare. Nel 2004 si è registrato un incremento della conflittualità nell'area territoriale centro meridionale (Campania, Calabria). La spiegazione di tale incremento di conflittualità limitatamente ad alcune aree del territorio ha trovato fondamento nella necessità di recuperare i crediti maturati nei confronti delle Regioni per l'acquisto dei medicinali in regime di convenzione.

- *Valutazione ex art. 13, lett. a), legge n. 146/90*

La Commissione, nel periodo preso in esame, portato a termine l'*iter* di cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, attraverso la formulazione della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 *bis*, della legge stessa per la categoria professionale dei farmacisti privati (delib. 03/169 del 17 dicembre 2003), si è trovata a dover valutare, ai fini dell'idoneità di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), l'Accordo regionale - <Elenco di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie convenzionate> - raggiunto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Campania con Federfarma Campania, fatto proprio dalla delibera di Giunta Regionale della Campania del 19 dicembre 2003 n. 3731 (pubblicata sul BURC n. 03 del 19.01.2004).

Tale atto di autonomia negoziale sostitutivo, limitatamente al territorio della Regione Campania, delle disposizioni contenute nella Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 *bis*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per la categoria professionale dei farmacisti privati trova fondamento nell'art. 1, comma 3, della predetta Regolamentazione laddove si stabilisce che le disposizioni ivi contenute operano unicamente "*in assenza di un accordo tra Regioni, Asl, Farmacie private, valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 ...*".

A seguito di alcune audizioni intercorse fra le parti finalizzate ad approfondire le problematiche sollevate dal raggiunto Accordo regionale e a seguito delle modifiche apportate in accoglimento delle indicazioni fornite dalla Commissione di garanzia mediante la sottoscrizione in data 16 aprile 2004 di un atto integrativo da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania e della Federfarma Regionale Campania, l'Accordo è stato valutato idoneo ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge citata, con delib. n. 04/499 del 2 settembre 2004. La Commissione ha preso atto con soddisfazione come il contenuto dell'Accordo della Regione Campania sia migliorativo rispetto alle previsioni della Regolamentazione provvisoria quanto agli interessi dei cittadini utenti del S.S.N. L'Accordo, infatti, prevede, ai fini della tutela della salute dei cittadini, che anche i farmaci contenenti i principi attivi che l'Accordo espressamente indica debbano essere sempre e comunque erogati gratuitamente ai cittadini aventi diritto, seppur con dei limiti in relazione alla quantità di confezioni, indipendentemente da eventuali inadempienze della Regione e, dunque, anche in caso di astensione realizzata nella forma di richiesta diretta del pagamento.

- Aziende di distribuzione intermedia

- *Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto*

Durante il periodo preso in considerazione dalla presente relazione, il settore delle aziende della distribuzione intermedia dei farmaci, confermando la tendenza emersa in precedenza, ha presentato una scarsa conflittualità.

- *Valutazione ex art. 13, lett. a)*

La Commissione, nel periodo preso in esame, ha portato a termine l'*iter* di cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, valutando idoneo (delib. n. 04/267 del 15 aprile 2004) l'accordo sull'individuazione dei servizi minimi da garantire nel corso degli scioperi nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, sottoscritto in data 11 febbraio 2003 dall'Associazione Distributori Farmaceutici, Federfarma Servizi, Confcommercio e dalle OO. SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Tale dichiarazione di idoneità segue ad una lunga e complessa vicenda che trae origine dalla delibera del 29 ottobre 1998, n. 743, con la quale la Commissione si era espressa positivamente sul carattere di servizio pubblico essenziale dell'attività di distribuzione del farmaco e, quindi, sulla sua soggezione alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in quanto si tratta di un segmento del processo di tutela della salute che comprende tutte le fasi, dalla produzione del farmaco sino alla distribuzione al dettaglio. A seguito della emanazione di tale orientamento, i rappresentanti delle parti sociali avevano sottoscritto, nel febbraio del 2003, un primo accordo che, peraltro, non era stato valutato idoneo ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge, in relazione ad una serie di snodi problematici relativi alla individuazione delle prestazioni indispensabili, alla indicazione dei limiti di durata dello sciopero, nonché alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. All'invito rivolto alle parti stipulanti di rivedere ed integrare l'accordo hanno fatto seguito una serie di audizioni, a seguito delle quali i rappresentanti delle parti sociali, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di garanzia, convenivano di rettificare l'Accordo dell'11 febbraio 2003. La Commissione, pertanto, procedeva a rimettere il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281, al fine di acquisirne eventuale parere, perveniva alla Commissione il testo dell'Accordo integrato con le modifiche del successivo accordo sottoscritto dalle parti sociali il 26 gennaio 2004 nella sua versione consolidata. La Commissione, nell'ambito del procedimento di valutazione di idoneità, peraltro, rilevava come il testo finale dell'Accordo non risultava conforme ai precedenti testi in relazione alla indicazione della durata della prima azione di sciopero. A seguito dei chiarimenti richiesti con nota dell'8 aprile 2004, le parti, a definitiva modifica dei testi precedentemente comunicati, inviavano alla Commissione il testo dell'Accordo del 26 gennaio 2004 sottoscritto da Associazione Distributori Farmaceutici ADF, Federfarma Servizi, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. L'Accordo, che trova applicazione nei confronti di quelle aziende che forniscono farmaci alle farmacie pubbliche e private del territorio nazionale, nonché alle farmacie ospedaliere, alle ASL e ai loro presidi, agli Ospedali, alle Case di Cura e di Riposo e agli altri Enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche, individua quali prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero ai fini della tutela della salute delle collettività le "attività di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa assicurata alle Farmacie da parte delle Aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa", nonché le "attività di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordi-

ni delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse". In relazione alle regole relative alla durata della prima azione di sciopero e all'intervallo minimo da osservarsi fra le varie azioni di sciopero l'Accordo, conformandosi alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 e alle statuizioni proprie di settori affini stabilisce che le astensioni dal lavoro non potranno superare le 8 ore per ciascun turno di lavoro "sia per la prima che per le successive astensioni" e che tra l'effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva sia assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.

Proprio in relazione alla interpretazione di queste due disposizioni si sono verificate alcune incertezze applicative. Nel mese di giugno, infatti, in adesione ad uno sciopero nazionale riguardante il settore del commercio, le organizzazioni sindacali operanti nel settore della distribuzione intermedia dei farmaci proclamavano uno sciopero nazionale dei dipendenti per due giornate lavorative, fermo restando che una giornata avrebbero scioperato i dipendenti delle "imprese e strutture aziendali che lavorano su 5 giorni alla settimana" ed un'altra i dipendenti delle "imprese e strutture aziendali che lavorano su 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato". La Commissione di garanzia, considerato che si trattava della prima proclamazione di sciopero nel settore della distribuzione intermedia del farmaco successiva alla dichiarazione di idoneità dell'accordo raggiunto dai rappresentanti delle parti sociali, ha ritenuto opportuno chiarire l'interpretazione dell'accordo, piuttosto che procedere ad interventi di natura diversa. Secondo la Commissione, infatti, la previsione dell'art. 5 dell'accordo che, conformemente alla *ratio* della legge, prevede che, allorché gli scioperi incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, "tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni", non consente di articolare, all'interno del medesimo bacino di utenza, scioperi su due giornate lavorative successive; diversamente, ricorrerebbe la violazione del disposto di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché all'art. 5 dell'Accordo stesso. La revoca della proclamazione dello sciopero lasciava trasparire, tuttavia, l'esistenza di interpretazioni differenti tra i firmatari dell'Accordo del 26 gennaio 2004. Allo scopo di chiarire i punti controversi, la Commissione, pertanto, invitava le parti ad un'audizione al fine di acquisire le rispettive posizioni. A seguito delle audizioni delle parti, la Commissione proponeva una integrazione dell'Accordo del 26 gennaio 2004, proposta che, peraltro, è tutt'ora al vaglio dei rappresentanti delle parti sociali.

Funerario

di Maria Paola Monaco

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Durante il periodo preso in considerazione dalla presente relazione il settore, confermando la tendenza emersa in precedenza, ha presentato scarsa conflittualità.

- Valutazione ex art. 13, lett. a)

La Commissione, nel periodo preso in esame, ha portato a termine l'*iter* di cui all'art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, valutando idoneo (delib. n. 04/80 del 04.03.2004) l'Accordo sottoscritto da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in data 11 giugno 2003 per la regolamentazione delle modalità di eser-

cizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari. La delibera di valutazione di idoneità ha messo in luce come i rappresentanti delle parti sociali abbiano individuato una puntuale disciplina delle prestazioni indispensabili da rendere in occasione di scioperi del personale dipendente da aziende del settore funerario, con particolare riferimento ai servizi di pronto intervento e di reperibilità, alle operazioni di accettazione, trasporto e conservazione delle salme, al rilascio delle autorizzazioni alla sepoltura e all'accesso del pubblico ai cimiteri.

Giustizia

di Paola Bozzao

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nel periodo di riferimento, l'andamento della conflittualità nel settore della Giustizia si è mostrato costante, rilevandosi mediamente un numero di proclamazioni pari a quelle indette nel corso dello scorso anno (circa 30).

All'interno del panorama complessivo del settore in esame, la maggiore concentrazione delle astensioni si registra con riferimento alle astensioni dalle udienze e dall'attività giudiziaria degli avvocati, per lo più legate a questioni relative alla organizzazione degli uffici giudiziari ed alla approvazione della riforma dell'ordinamento giudiziario. Sotto il profilo della dislocazione territoriale delle azioni di protesta, si conferma la concentrazione delle astensioni in Campania e si registra un incremento della conflittualità presso alcuni uffici giudiziari del Lazio, dovuti ora all'asserita disorganizzazione nella gestione dell'attività giudiziaria, ora alla contestazione di provvedimenti concernenti l'organizzazione degli uffici giudiziari.

Le astensioni sono state prevalentemente effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle astensioni collettive dell'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

Non sono mancati, tuttavia, alcuni scostamenti rispetto alle regole ivi contenute, che hanno comportato l'intervento da parte della Commissione, prevalentemente realizzato attraverso lo strumento dell'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. Tali segnalazioni hanno per lo più riguardato le violazioni dell'obbligo del preavviso, della garanzia delle prestazioni indispensabili, dell'obbligo del rispetto del termine di durata massima di astensione. In tutti i casi segnalati, gli organismi proclamanti si sono adeguati ai rilievi formulati dalla Commissione, provvedendo alla rettifica della proclamazione ovvero alla revoca tempestiva dell'astensione precedentemente proclamata.

Il frequente rinvio, operato dagli Organismi proclamanti le citate azioni di protesta, alle modalità previste dal Codice di autoregolamentazione degli avvocati ha comportato altresì il costante richiamo, da parte della Commissione, all'integrale rispetto di quanto previsto nella Regolamentazione provvisoria n. 02/137, che rappresenta oramai l'unica disciplina applicabile alle astensioni collettive degli avvocati.

Una specifica questione è sorta poi con riguardo all'ambito territoriale di efficacia dell'astensione dalle udienze e da ogni altra attività giudiziaria proclamata dall'Assemblea degli Avvocati del Foro di Latina per diversi periodi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2004. La individuazione, nel documento di proclamazione, di tale ambito territoriale su base distrettuale (distretto della Corte d'Appello di Roma) e non,

invece, su base circondariale, ha condotto la Commissione ad adottare, in data 25 ottobre 2004, una indicazione immediata ove è stato specificato che tale astensione “può riguardare esclusivamente l’ambito di riferimento dell’Assemblea degli avvocati appartenenti al Consiglio dell’Ordine di Latina che ha proclamato lo sciopero e, quindi, nel caso di specie, solo le udienze presso gli uffici giudiziari del circondario di Latina”. Con successiva delibera del 4 novembre 2004, la Commissione, preso atto della conferma – pervenuta dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina – di procedere nel modo già segnalato, si è riservata ogni valutazione in merito alla richiamata estensione dell’ambito territoriale della protesta a tutto il territorio del distretto. Ha comunque precisato che, attese tali modalità di astensione, non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione relativa alla presunzione di adesione all’astensione da parte dell’avvocato, di cui all’art. 3 della Regolamentazione provvisoria, dal momento che “sarebbe estremamente oneroso per i singoli organi giurisdizionali del distretto di Roma accertare, nei casi di mancata comparizione dell’avvocato, se il medesimo sia iscritto all’albo degli avvocati di Latina e debba, quindi, essere considerato come aderente alla astensione collettiva”.

Per quanto riguarda, infine, la conflittualità dei magistrati, devono segnalarsi le proclamazioni, da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati, di due giornate di astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria, per il 25 maggio 2004 (Pos. 18425) e per il 24 novembre 2004 (Pos. 19890), di protesta contro il testo del disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario.

Analogamente a quanto già segnalato lo scorso anno, deve evidenziarsi ancora la difficoltà per la Commissione di segnalare tempestivamente le irregolarità rilevate nei documenti di proclamazione delle astensioni a causa del ritardo, nella trasmissione degli stessi, da parte degli uffici giudiziari competenti; in tali casi l’Organo di garanzia può infatti riservarsi la possibilità di una valutazione solo a posteriori dei comportamenti degli Organismi proclamanti. Deve dunque sottolinearsi nuovamente la necessità di una maggiore collaborazione da parte degli uffici del Ministero della Giustizia, per una tempestiva trasmissione delle proclamazioni delle astensioni alla Commissione, sì da consentirle l’eventuale adozione di interventi di tipo preventivo.

Relativamente ai procedimenti di valutazione dei comportamenti, si segnalano due valutazioni negative rese nei confronti della Camera Penale di Trani (delibera n. 04/446 del 1 luglio 2004, Pos. 18601) e dell’Assemblea degli Avvocati del Foro di Nuoro (delibera n. 04/470 del 15 luglio 2004, Pos. 18715). Con riferimento alla prima astensione, indetta per i giorni 5, 6, 7 e 8 aprile 2004, senza rispetto del preavviso, per protestare contro il provvedimento organizzativo adottato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, il quale aveva richiesto, in occasione di un precedente sciopero nazionale, una dichiarazione formale, da parte dell’avvocato, di “non adesione allo sciopero” per consentirne l’accesso agli uffici della procura, la Commissione ha stabilito che tale provvedimento “non integra alcuna delle richiamate ipotesi eccezionali di esonero dall’obbligo di preavviso, quantomeno in considerazione della già avvenuta revoca e, comunque, cessazione degli effetti del provvedimento medesimo al momento dell’attuazione dell’astensione collettiva in esame”.

Con riguardo alla seconda astensione richiamata, attuata senza preavviso a partire dal 18 novembre 2003 e protrattasi fino al 2 giugno 2004 senza soluzione di continuità, in ragione dell’asserita inagibilità e degrado dei locali in cui hanno sede gli uffici giudiziari di Nuoro, dei disagi provocati dai lavori di ristrutturazione in corso nel Palazzo di Giustizia e della grave insufficienza degli organici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, la Commissione, evidenziata la “durata abnorme” dell’astensione, prolungatasi per un periodo complessivo di quasi sette mesi consecutivi e protrattasi anche successivamente all’indicazione adottata il 10 maggio 2004 ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, non ha ritenuto invocabili, relativamente all’esonero dall’obbligo di preavviso e durata, né l’art. 2, comma 7, legge n. 146/1990 e successive

modificazioni (in quanto esso “richiede l’esistenza di circostanziati e specifici ‘gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza’, dunque accadimenti che mettono fisicamente a repentaglio le persone, tale non appearing né la situazione di indubbia vetustità e di deterioramento del Palazzo di Giustizia di Nuoro...né, tanto meno, il disagio causato dai lavori di ristrutturazione in corso”), né l’art. 2 della Regolamentazione provvisoria (il quale “richiama espressamente, quali cause di esonero dal preavviso, la difesa dell’ordine costituzionale ovvero il grave attentato ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo e tali non possono essere considerati, di per sé, né le disfunzioni derivanti da una temporanea carenza di organici presso la Procura di Nuoro...né le lamentate condizioni di degrado del Palazzo di Giustizia di Nuoro).

Diversa è stata l’entità della sanzione applicata nei due procedimenti e pari, nel primo caso, all’importo minimo previsto dalla legge; importo triplicato nel secondo procedimento richiamato, “vista la gravità delle violazioni, nonché la gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, ed infine il mancato riscontro alla delibera della Commissione emanata ai sensi dell’art. 13, lett. d)”.

Nel mese di dicembre 2004 la Commissione ha poi deliberato l’apertura di una serie di procedimenti ai fini della valutazione di comportamento tenuto in occasione delle astensioni collettive che hanno riguardato, a partire dal 24 novembre 2004, gli avvocati della Basilicata, astenutisi reiteratamente senza rispetto dell’obbligo di preavviso a seguito dell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale che ha riguardato il Presidente della Camera penale distrettuale di Basilicata e, dunque, per asserita lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Infine, si segnala la valutazione di idoneità delle modifiche al codice di autoregolamentazione dell’Associazione Nazionale Magistrati, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/100 del 13 settembre 2001 (Pos. 11261).

Al riguardo la Commissione, con delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004, ha innanzitutto individuato, in via generale, le condizioni di ammissibilità delle misure di modifica dei codici di autoregolamentazione già valutati idonei e le eventuali procedure, esprimendo l’avviso per cui “intervenuta la valutazione dell’idoneità delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1 della Legge n. 146/1990 e succ. modificazioni: a) la valutazioni di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, è ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto contemperamento; b) gli organi rappresentativi della categoria possono, quindi, formulare proposte di modifiche indicandone espressamente i relativi motivi”.

Alla luce di tale orientamento, con delibera n. 04/566 del 21 ottobre 2004, l’Organo di garanzia ha valutato idoneo il codice di autoregolamentazione dell’Associazione Nazionale Magistrati, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2004. Premesso che le modifiche deliberate dal Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno in particolare riguardato il termine di preavviso per la proclamazione dell’astensione, portato da quindici a dieci giorni, ed il termine per la revoca spontanea dell’astensione, portato da sette a cinque giorni, la Commissione ha ritenuto che tali modifiche rispettano i termini minimi fissati dall’art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, precisando che “sebbene nulla vieti alle associazioni di rappresentanza delle categorie interessate di fissare termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge, e che tale regolamentazione possa essere valutata idonea in quanto in concreto non lesiva dell’esercizio del diritto di sciopero o comunque del diritto di astenersi dalle proprie attività, la nuova regolamentazione proposta, proprio perché rispondente ai minimi di legge, appare in sé idonea a garantire il contemperamento tra l’esercizio del diritto dei magistrati di astenersi dalle proprie funzioni ed i diritti costituzionalmente garantiti all’utenza”.

Igiene ambientale

di Maria Paola Monaco

- *Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto*

Durante il periodo preso in considerazione dalla presente relazione, il settore, confermando la tendenza emersa durante gli anni precedenti, ha presentato elevati tassi di conflittualità, peraltro localizzati prevalentemente nelle aree centro meridionali del nostro paese. Tale localizzazione del conflitto sembra doversi mettere in relazione con le motivazioni poste a base delle proclamazioni di sciopero tese, da un lato, a rivendicare un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti al settore svolgono la loro attività, dall'altro, a richiedere l'adempimento dell'obbligazione retributiva da parte dei datori di lavoro. Anche nel periodo preso in esame dalla presente relazione, come del resto durante lo scorso anno, la Commissione ha ricevuto non poche richieste di interventi da parte di una Organizzazione sindacale minoritaria territoriale, denominata "Sindacato Azzurro", operante soltanto in Campania ed in particolare nei Consorzi di Bacino dei capoluoghi di provincia, i quali dovrebbero garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle discariche di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e Avellino. Questa Organizzazione Sindacale, che la Commissione ha ascoltato in una apposita audizione, lamenta tuttora condizioni di assoluta precarietà di lavoro e di pericolo di vita per i dipendenti dei Consorzi. Proprio a seguito delle risultanze emerse da tale incontro e delle denunce pervenute anche da altre organizzazioni sindacali, la Commissione di garanzia, al fine di ottenere dettagliate informazioni sulla situazione del servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u. in Campania, potenzialmente foriera di astensioni collettive dal lavoro in grado di incidere negativamente sul godimento dei diritti costituzionali delle persone, ha effettuato un incontro con il Commissario all'emergenza rifiuti per la Regione Campania. Durante tale incontro si è potuta approfondire la situazione di emergenza ambientale nella Regione Campania e le peculiarità proprie del territorio che determinano il verificarsi di un numero rilevante di scioperi c.d. spontanei. Si tratta di una peculiare forma di sciopero, posta in essere da coalizioni spontanee di lavoratori, che presenta profili di grande rilievo non solo per le problematiche ad esso connesse, ma anche in relazione alla disciplina concretamente applicabile.

- *Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)*

La Commissione, nell'intento di privilegiare forme di intervento dissuasive di scioperi illegittimi, ha proceduto ad effettuare numerose indicazioni ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000. In relazione agli effetti dei suddetti interventi preventivi, deve segnalarsi come nella quasi totalità dei casi, in seguito all'indicazione immediata, le astensioni proclamate siano state revocate o rettificata. L'efficacia di tali interventi ha anche ridotto la necessità, da parte della Commissione, di ricorrere a procedimenti di tipo sanzionatorio. Nell'ambito dell'attività diretta a valutare i comportamenti ex art. 13, lett. i), infatti, la Commissione, a fronte di un numero molto elevato di richieste istruttorie, ha proceduto all'apertura di soli sei procedimenti di valutazione. Tale atteggiamento, apparentemente prudente della Commissione, è stato possibile grazie ad un'intensa attività istruttoria volta a conoscere nei dettagli le doglianze delle parti coinvolte nel conflitto, in modo tale da deliberare l'apertura di procedimento di valutazione

di comportamento solo in presenza di un consistente impianto probatorio. Con riguardo ai comportamenti oggetto di valutazione negativa è dato riscontrare come, sebbene soltanto due procedimenti deliberati dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, lett. i), della legge, n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, abbiano visto quale parte formale del procedimento comitati spontanei di sciopero, si può comunque evidenziare come anche in relazione agli altri procedimenti lo sciopero era stato proclamato almeno formalmente in modo spontaneo. L'attività istruttoria della Commissione in questi casi si è dunque diretta non solo a rilevare l'esistenza di un comportamento non conforme ai parametri della legge, ma altresì ad individuare l'esistenza di un nesso fra il comportamento degli scioperanti e quello delle organizzazioni sindacali o delle strutture di rappresentanza sindacali dei lavoratori legate al territorio nel quale lo sciopero aveva avuto corso. Nonostante gli sforzi compiuti dalla Commissione, è risultato in molti casi estremamente difficile provare l'esistenza di un tale nesso; ecco perché le deliberazioni, seppur a contenuto sanzionatorio, si sono potute appuntare, nella maggior parte dei casi, solo sul comportamento degli scioperanti.

Metalmecchanici

di Maria Paola Monaco

- *Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto.*

Durante il periodo preso in considerazione dalla presente relazione il settore ha presentato una scarsa conflittualità.

- *Valutazione ex art. 13, lett. a)*

Con la conclusione del “Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti con riferimento alle attività delle aziende del settore volte a garantire la tutela dei beni primari della persona”, sottoscritto in data 4 febbraio 2004 fra Federmeccanica – Assital e Fiom, Fim e Uilm e, successivamente, anche dalla Fismic e dall'Ugl Metalmeccanici, giunge a termine una lunga fase di delicate trattative dirette a regolamentare gli scioperi del settore metalmeccanico limitatamente alle aziende che svolgono servizi rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e ss. mod. Il primo accordo raggiunto nel luglio del 2003 fra Federmeccanica – Assital e le maggiori organizzazioni sindacali operanti nel settore - Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl-Metalmeccanici e Fismic – veniva inviato alla Commissione il 22 luglio 2003 ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge citata. La Commissione, rilevando che l'accordo presentava alcuni profili di problematicità, piuttosto che dichiararlo “non idoneo” o “solo parzialmente idoneo” e, conseguentemente, procedere alla sua sostituzione con un provvedimento eteronomo, come accaduto in passato, preferiva aprire la via del dialogo. In quest'ottica, pertanto, la Commissione convocava i sottoscrittori dell'accordo in alcune audizioni mettendo in risalto gli aspetti non convincenti del testo ed, al contempo, auspicandone una maggiore armonizzazione con le discipline vigenti nei settori rispetto ai quali le attività delle aziende metalmeccaniche risultavano essere strumentali all'erogazione del servizio essenziale. La paziente opera di mediazione svolta dalla Commissione, accompagnata dall'esortazione reiteratamente rivolta alle parti sociali a riprendere la trattativa negoziale al fine di concludere un nuovo accordo, veniva coronata da successo. Con nota del 4 febbraio 2004, la Federmeccanica, infatti, inviava alla Commissione di garanzia il nuovo testo dell'accordo, concluso in pari data con le organizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm.

Il 17 febbraio 2004 la Commissione provvedeva a trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990 e ss. mod., il testo del nuovo accordo alle associazioni dei consumatori per acquisirne il parere. Nelle more, la Federmeccanica trasmetteva il testo dell'accordo del 4 febbraio 2004, sottoscritto anche da Fismic e Ugl Metalmeccanici. Decorso il termine di legge per la trasmissione del parere da parte delle associazioni dei consumatori, la Commissione di garanzia, nella seduta del 18 marzo 2004, con delibera 04/148, valutava idoneo l'accordo. L'accordo inaugura un nuovo *modus operandi* laddove considera prestazioni indispensabili quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza e le comunicazioni "all'interno delle varie attività svolte dalle aziende associate". A differenza degli altri accordi e, in particolare, degli indirizzi interpretativi formulati da diversi studiosi che si sono occupati dell'argomento, il campo di operatività dell'accordo non è individuato nel servizio in quanto tale (es. erogazione dell'energia elettrica), ma nel servizio in quanto svolto dalle aziende associate. Il campo di applicazione viene ulteriormente definito in relazione al tipo di attività svolte dalle aziende. La "macroarea" salute, sicurezza e comunicazione risulta, così determinata in relazione ad alcune specifiche attività. Di indubbio rilievo l'inclusione delle "attività di climatizzazione e del calore" in alcuni edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia ecc.). Si tratta di attività che, già antecedentemente all'accordo, la Commissione aveva, non senza difficoltà, ricompreso nel campo di applicazione della legge considerando tali servizi come strumentali all'erogazione di un servizio essenziale. Sulla falsariga di quanto previsto in altre intese, l'accordo metalmeccanici prevede che la "definizione puntuale delle prestazioni indispensabili, nonché le modalità operative e di impiego del personale che garantiscono la continuità dei servizi" sia effettuata da ciascuna azienda ricompresa nel campo di applicazione dell'accordo stesso, entro il termine di due mesi, previo esame dei criteri da adottare e il numero dei lavoratori da coinvolgere con le strutture di rappresentanza presenti in azienda, o in caso di loro assenza, con le organizzazioni sindacali territoriali. L'accordo prevede, tuttavia, che in ipotesi di contrasto non solo la questione possa essere devoluta alla cognizione della sede territoriale o nazionale, ma anche che, a garanzia della funzionalità del servizio minimo, nelle more, mantenga efficacia il piano delle prestazioni indispensabili predisposto dall'Azienda. L'accordo prevede, inoltre, due possibili tipologie di sciopero commisurate, evidentemente, alla minore o maggiore estensione del bacino di utenza sul quale lo sciopero incide. Per quanto riguarda la prima tipologia, che ricomprende quegli scioperi che coinvolgono l'intera categoria, un suo settore o territorio (regione, provincia ect.), "l'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e l'altro è pari a 10 giorni di calendario". Per quanto riguarda la seconda tipologia, che ricomprende quelle astensioni afferenti una singola impresa o stabilimento, si prevede che gli scioperi non possano essere messi in atto con una "frequenza superiore a 6 giorni dalla effettuazione dell'ultima agitazione". L'accordo prende anche in considerazione l'ipotesi in cui gli scioperi incidenti sui diversi bacini - quindi sia prima che seconda tipologia - si susseguano fra di loro. In questo caso l'intervallo è sempre e comunque pari a 10 giorni. Si rilevi come il testo dell'accordo non riferisca i diversi tempi (6-10 giorni) di intervallo alla effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, ma individui un termine secco, pari appunto a 6 - 10 giorni, fra effettuazione ed effettuazione degli scioperi proclamati. L'accordo fa salva, contraddistinguendosi così da quanto previsto in altri settori, la possibilità di "indire più agitazioni in un'unica proclamazione fino ad un massimo di 16 ore complessive". Tale inciso, dettato dalla necessità di salvaguardare una prassi invalsa nel settore, non sembra tuttavia avere effetti pratici di rilievo (sia per l'utenza che per la garanzia di un leale comportamento fra sigle sindacali), in quanto la stessa disposizione precisa che: "l'indicazione di ogni singola azione di sciopero dovrà essere comunque formalmente comunicata con specifico atto contenente l'indicazione della durata e delle modalità dell'astensione dal lavoro". Di indubbio interesse le disposizioni finali dell'accordo, laddove si prevede che eventuali controversie applicative saranno esaminate, in pri-

ma battuta, dalle istanze territoriali e, in caso di perdurante disaccordo, da Federmeccanica – Assital nazionali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo "in raccordo con la Commissione di garanzia". La disposizione consente di ipotizzare che le parti abbiano voluto cominciare ad implementare quella parte della legge - art. 13, comma 1, lett. b) - che attribuisce alla Commissione il ruolo di interprete "dei contenuti degli accordi ... su richiesta congiunta delle parti interessate".

Ministeri

di Caterina Catanoso

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nel comparto dei Ministeri si segnala, in generale, l'andamento non sempre regolare dei comportamenti conflittuali, a causa del significativo incremento delle rivendicazioni nei periodi collegati alle vicende dei rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda i dati sulla conflittualità relativi al periodo considerato, si conferma la tendenza ad una limitata conflittualità, soprattutto a livello nazionale. Tutto il personale del pubblico impiego è stato interessato solo da alcuni scioperi generali.

A livello decentrato si è registrata invece una conflittualità piuttosto accentuata, ma con esclusivo riferimento al personale dipendente dal Ministero della Giustizia, dalle Agenzie Fiscali, dal Ministero delle Finanze ed infine dal Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco.

Nell'ambito degli scioperi proclamati a livello decentrato si è registrato un calo, rispetto all'anno precedente, degli interventi preventivi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

- Valutazione ex art. 13, lett. a)

Nel comparto Ministeri la Commissione ha affrontato il problema dell'adeguamento del contenuto delle discipline dell'esercizio del diritto di sciopero ai dettami introdotti dalla legge n. 83/2000.

Il settore, infatti, era regolato pertanto dalla disciplina contenuta in una proposta della Commissione integrativa di un accordo tra Aran e organizzazioni sindacali del 16.5.1995 - non valutato idoneo - adottata con delibera n. 192/6.7 del 14 settembre 1995 e successivamente integrata con delibera n. 99/284 del 22 aprile 1999.

Nel corso del 2004 importanti passi sono stati compiuti dalla Commissione sulla strada della revisione della disciplina di questo Comparto.

Con delibera n. 04/373 del 27 maggio 2004, la Commissione, infatti, seguendo il procedimento previsto dall'art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria che ha prodotto l'effetto di attivare il procedimento negoziale tra le parti per la conclusione di un accordo.

Ma prima di entrare nel merito dei contenuti di essa pare utile dare conto del percorso e delle ragioni che hanno portato la Commissione ad attendere così tanto tempo prima di esercitare quel ruolo di supplenza che la legge n. 83/2000 la chiama a svolgere.

Invero, scaduto il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, che la Commissione ha ritenuto di poter assegnare alle parti per concordare nuove discipline, si è aperta una lunga fase di incontri nei quali la Commissione ha verificato, attraverso varie audizioni, l'andamento della negoziazione tra l'Aran e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative nell'ambito di tutti i comparti del pubblico impiego.

In un primo momento le parti hanno trasmesso alla Commissione un protocollo di intesa sulle linee guida in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione che ha dato avvio

alle trattative nei diversi comparti e nelle aree dirigenziali per la definizione degli accordi sindacali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Con delibera del 7.6.2001, la Commissione ha preso atto del protocollo di intesa trasmessole, ma ha sollecitato le parti alla rapida conclusione di singoli accordi nazionali di comparto. Sono stati pertanto sottoscritti e valutati idonei dalla Commissione, in rapida successione, gli accordi del personale del comparto Sanità, del personale delle Regioni ed Autonomie locali e del personale degli Enti pubblici non economici, fino a giungere alla recente valutazione di idoneità dell'accordo sottoscritto in data 16.7.2003, riguardante il personale dipendente dall'Enea, ente appartenente al comparto delle Istituzioni degli enti di ricerca e sperimentazione (delibera della Commissione n. 04/38 del 26.2.2004).

Le trattative relative all'accordo del personale del Comparto dei Ministeri non hanno avuto un analogo sviluppo, principalmente a causa delle divergenze tra le parti in ordine alla necessità di una nuova individuazione delle prestazioni indispensabili, ritenute dalle organizzazioni sindacali non più adeguate, a seguito dei nuovi assetti organizzativi dei Ministeri determinati dai provvedimenti di riforma introdotti dal d.lgs. n. 300 del 1999.

Sul punto la Commissione è intervenuta sollecitando l'Aran ad intensificare gli sforzi per giungere ad un accordo che tenesse debitamente conto delle innovazioni apportate all'organizzazione dei Ministeri.

Solo in data 23.7.2003 le parti hanno trasmesso alla Commissione l'ipotesi di accordo del 16.7.2003, sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto dei Ministeri.

Tale disciplina è stata valutata idonea dalla Commissione con alcune "precisazioni interpretative", essenzialmente riguardanti la materia delle astensioni dal lavoro straordinario, delle assemblee e delle prestazioni indispensabili nell'ambito delle amministrazioni giudiziarie (delibera n. 03/160 del 9 marzo 2004).

Alla valutazione di idoneità dell'ipotesi di accordo non è seguita, però, la stipula dell'accordo definitivo, poichè le parti non hanno condiviso le "precisazioni integrative" formulate dalla Commissione ed hanno ritenuto che le stesse di fatto rappresentassero una integrazione dei contenuti dell'ipotesi di accordo; secondo le parti stipulanti, queste ultime, anche se non inserite nel testo, con la pubblicazione dell'accordo stesso sulla Gazzetta Ufficiale (nella quale in calce viene riprodotta la delibera integrale della Commissione), sarebbero state ritenute operative come se sottoscritte dalle parti medesime.

Ricevuta la comunicazione della mancata sottoscrizione dell'accordo definitivo, la Commissione, ritenuto di non poter più eludere il dovere di esercitare i compiti assegnati dalla legge, ha deliberato, in data 27 maggio 2004, una proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (delibera n. 04/373 del 27 maggio 2004).

Sulla proposta si sono pronunciate sia le organizzazioni sindacali, sia l'Aran. Essendo intenzione della Commissione agire rapidamente e nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge, sono state svolte le audizioni dei soggetti coinvolti.

Nel corso dei suddetti incontri è emersa la volontà di entrambe le parti di riaprire il procedimento negoziale al fine di raggiungere un accordo che tenesse conto delle modifiche introdotte dalla proposta di regolamentazione provvisoria.

In data 3.12.04 l'Aran ha trasmesso alla Commissione il testo di una nuova ipotesi di accordo sottoscritta con le organizzazioni sindacali in data 16.11.04.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

In relazione agli effetti delle indicazioni immediate, deve segnalarsi come, nella quasi totalità dei casi, in seguito all'intervento preventivo della Commissione, le astensioni proclamate siano state revocate.

Un incremento della conflittualità ha avuto luogo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, a causa di scioperi nazionali e locali proclamati dagli ufficiali giudiziari, che per alcuni mesi hanno protestato contro le iniziative dell'amministrazione giudiziaria di esternalizzare il servizio notifiche degli atti giudiziari mediante un'apposita convenzione con le Poste Italiane S.p.a. In una di queste occasioni la Commissione è dovuta intervenire sanzionando il comportamento di alcune organizzazioni sindacali che, avendo attuato a pochi giorni di distanza più azioni di sciopero, hanno determinato una situazione di eccessiva concentrazione delle astensioni con conseguente pregiudizio per gli utenti del servizio pubblico essenziale (delibera n. 04/450 dell'8.7.2004).

Nell'ambito degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 13, lett. i), si segnala inoltre una delibera assolutoria adottata dalla Commissione, a chiusura di un procedimento avviato in occasione di uno sciopero nazionale dei lavoratori appartenenti al comparto delle Agenzie Fiscali (delibera n. 04/217 del 1.4.2004).

Con il suddetto provvedimento la Commissione ha avuto occasione di ribadire che al personale degli uffici doganali aeroportuali, dipendenti dal comparto delle Agenzie fiscali, non si applica la disciplina generale contenuta nella proposta della Commissione relativa al comparto Ministeri, ma si applica la disciplina speciale in materia di sciopero del trasporto aereo che ricomprende espressamente, tra i servizi aeroportuali, anche i "servizi doganali" (cfr. delibera n. 98/77 del 5.2.1998; delibera n. 00/165 del 23.3.2000).

- Attività consultiva

Gran parte dell'attività consultiva svolta dalla Commissione ha riguardato la materia della garanzia delle prestazioni indispensabili nell'ambito del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze.

L'impegno della Commissione è stato innanzitutto rivolto a promuovere un adeguamento della disciplina pattizia di individuazione delle prestazioni indispensabili del personale amministrativo della giustizia. È stato rilevato come la disciplina vigente sia ormai datata e bisognosa di integrazioni, essendo costituita da un accordo decentrato del 17 ottobre 1990, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 21.3.1991. Tale accordo, secondo il parere espresso dalla Commissione, contiene una grave lacuna per la mancata previsione dell'erogazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero da parte degli ufficiali giudiziari. Conseguentemente la Commissione ha fatto presente all'Aran ed alle organizzazioni sindacali la necessità di individuare anche negli accordi decentrati sulle prestazioni indispensabili norme che prevedano, in caso di sciopero, la garanzia del deposito e della notificazione degli atti con termine in scadenza nel giorno di sciopero.

Inoltre, in occasione di obiezioni sollevate dalle organizzazioni sindacali degli ufficiali giudiziari circa l'inapplicabilità a tale categoria della legge n. 146/1990 per la mancata erogazione da parte degli stessi delle prestazioni indispensabili, la Commissione ha osservato che, ai fini dell'applicazione della suddetta legge, è sufficiente che il servizio sia qualificato come pubblico essenziale.

In relazione ad una specifica richiesta di parere della Corte d'Appello di Milano sulla possibilità di disporre comandate in caso di sciopero degli ufficiali giudiziari, la Commissione ha poi deliberato che le comandate possono essere disposte esclusivamente per assicurare le prestazioni indispensabili individuate dalla disciplina vigente nel comparto Ministeri (delibera n. 04/260 del 15.4.2004). Inoltre, sulla stessa materia, con parere del 14.10.2004, è stato precisato come i lavoratori che compongono il presidio in caso di sciopero siano tenuti in ogni caso ad assicurare i servizi individuati all'art. 1 dell'accordo sottoscritto il 17 ottobre 1990 (recepito in D.M. del 7 novembre 1990), nonché tutte le attività direttamente o indirettamente strumentali all'erogazione dei suddetti servizi.

Infine, con riferimento ad un'altra richiesta di parere sull'applicabilità della legge n. 146/1990 al personale dipendente del Centro Servizi Sociali dell'Amministrazione Penitenziaria, la Commissione ha precisato che in caso di sciopero si applichino gli obblighi previsti dalla legge in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, preavviso e durata, indipendentemente dalla ricomprensione del Centro medesimo nell'accordo sulle prestazioni indispensabili dell'ordinamento penitenziario del 14 ottobre 1990.

Per quanto riguarda, infine, la materia delle prestazioni indispensabili nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, la Commissione ha ribadito che l'attività delle Commissioni tributarie, sia pur limitatamente ai procedimenti cautelari nel processo tributario, è da considerarsi servizio pubblico essenziale ed in quanto tale è soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e successive modifiche. Sulla base delle suddette considerazioni, la Commissione ha invitato le parti ad integrare gli accordi esistenti in materia nella parte in cui non prevedano i procedimenti cautelari nel processo tributario quali servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero.

Pulizia e multiservizi

di Maria Paola Monaco

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto.

Durante il periodo preso in considerazione dalla presente relazione il settore, confermando la tendenza emersa durante gli anni precedenti, ha presentato moderati tassi di conflittualità, peraltro localizzati prevalentemente in alcune aree del nostro paese.

- Valutazioni ex art. 13, lett. i)

La Commissione nell'intento di privilegiare forme di intervento dissuasive di scioperi illegittimi ha proceduto ad effettuare numerose indicazioni ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In relazione agli effetti dei suddetti interventi preventivi, deve segnalarsi come nella quasi totalità dei casi, in seguito all'indicazione immediata, le astensioni proclamate siano state revocate o rettificcate. L'efficacia di tali interventi ha anche ridotto la necessità, da parte della Commissione, di ricorrere a procedimenti di tipo sanzionatorio. Nell'ambito dell'attività diretta a valutare i comportamenti ex art. 13, lett. i), infatti, la Commissione, a fronte di un numero molto elevato di richieste istruttorie, ha proceduto all'apertura di soli due procedimenti di valutazione. Tale atteggiamento, apparentemente prudente della Commissione, è stato possibile grazie ad un'intensa attività istruttoria volta a conoscere nei dettagli le doglianze delle parti coinvolte nel conflitto in modo tale da deliberare l'apertura di procedimento di valutazione di comportamento solo in presenza di un consistente impianto probatorio. È interessante evidenziare come uno dei due procedimenti sia stato aperto nei confronti di un'azienda per non aver ritenuto necessario partecipare al tentativo di conciliazione chiesto dalla controparte ex art. 2 della legge 146/1990 e ss. mod. e convocato davanti alla Prefettura, in quanto secondo l'azienda "*non era stata comunicata nessuna indizione di sciopero come previsto dalla legge 146/1990 e ss. modificazioni*". La Commissione ha valutato negativamente il comportamento dell'azienda considerando che l'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990 prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi prima della proclamazione di uno sciopero siano "*obbligatorie per entrambe le parti*". Tale obbligo, secondo la Commissione, è naturalmente sotteso alla logica ispiratrice della legge, considerato che l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione è finalizzato

a verificare la possibilità di evitare un'azione di sciopero e che la mancata adesione all'invito a un incontro per tentare la conciliazione della controversia non può non determinare l'aggravamento del conflitto in corso.

Regioni ed autonomie locali

di Vincenzo Valentini

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nel periodo di riferimento non si è riscontrata un'elevata conflittualità nel settore e le azioni di sciopero che si sono svolte (più numerose da parte degli operatori di Polizia municipale) non hanno quasi mai provocato disagi o disservizi rilevanti agli utenti.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

L'attività della Commissione è stata, pertanto, prevalentemente di tipo preventivo, sia attraverso indicazioni immediate ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche (quasi sempre puntualmente riscontrate), sia attraverso risposte a quesiti che hanno consentito alle parti di non incorrere in violazioni della legge.

Per quanto attiene alle valutazioni di comportamento, la Commissione ha aperto, nel periodo di riferimento, soltanto tre procedure. Due, nel primo semestre dell'anno, sono state aperte nei confronti del Dicap Sulpm di Livorno, nell'ambito di una complessa vertenza che si è sviluppata in diversi momenti ed azioni; la terza è stata aperta nei confronti di una pluralità di sigle sindacali in relazione ad uno sciopero effettuato il 18 novembre 2004.

La prima procedura di valutazione (pos. 17257), relativa all'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario e al rifiuto di alcune modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente violazione del termine minimo di preavviso e delle prestazioni indispensabili, si è conclusa, dopo ampia istruttoria, con un non luogo a provvedere (delibera n. 04/376). Nell'occasione la Commissione ha ribadito che devono ritenersi assoggettate alla disciplina della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche tutte le forme di lotta sindacale, anche diverse dallo sciopero "tradizionale", quando determinino una significativa riduzione e disorganizzazione del servizio pubblico essenziale, circostanza che nel caso di specie non è risultata provata. Nella delibera (04/376) si è anche sottolineato l'impegno manifestato dai soggetti sindacali protagonisti della vicenda, anche in sede di audizione, al rispetto delle regole previste dalla legge e dall'Accordo collettivo e delle indicazioni della Commissione.

La seconda procedura, relativa ad uno sciopero proclamato nel mese di febbraio, si è conclusa con una valutazione negativa e con la condanna del sindacato proclamante alla sospensione del pagamento da parte dell'Amministrazione dei contributi sindacali per l'ammontare minimo previsto dalla legge. La regola risultata violata era quella della c.d. rarefazione oggettiva o intervallo minimo, prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche (che, tra l'altro, prescrive agli accordi collettivi di "*indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1*") e attuata dall'art. 6, comma 3, lett. e), dell'Accordo collettivo nazionale di comparto del 19 settembre 2002 (secondo cui "*in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio fina-*

le e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma"). La Commissione, in risposta alle osservazioni del sindacato, ha ribadito nell'occasione che, ai fini della conoscenza dello sciopero precedentemente proclamato da parte delle altre OO.SS., pure eventualmente in assenza di informazione da parte di altri soggetti istituzionali, è sufficiente l'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, inviata dalla Commissione di garanzia, come nel caso di specie.

La terza procedura di valutazione del comportamento è stata aperta nei confronti delle Segreterie Regionali della Sardegna Cgil Fp, Cisl Fps, Saf, Sadirs Ugl, Fedro, Sildir Consal, in relazione ad uno sciopero dei dipendenti della Regione Sardegna attuato in data 18 novembre 2004. Nel caso di specie, le violazioni contestate ai soggetti collettivi sono state quelle relative all'obbligo legale del preavviso e alla mancata effettuazione delle procedure di conciliazione, dal momento che non risulta agli atti della Commissione alcuna valida proclamazione per la data in cui lo sciopero è stato attuato. Allo stato è in corso l'istruttoria che si concluderà a seguito dell'analisi delle osservazioni eventualmente trasmesse dai sindacati proclamanti.

- Attività consultiva

Come sopra accennato, la Commissione ha risposto a numerosi quesiti, relativi alla corretta interpretazione della legge, provenienti dagli Enti locali o da soggetti collettivi. Si evidenzia ancora qualche difficoltà da parte dei sindacati nel comprendere appieno il meccanismo previsto dalla legge e dall'accordo collettivo per le procedure di conciliazione. Pervengono, infatti, ancora richieste di chiarimenti sul tema. La Commissione ha più volte ribadito che per il rispetto delle regole è necessario richiedere all'organo competente l'attivazione delle procedure di conciliazione in un momento anteriore alla proclamazione dello sciopero, dovendo considerarsi dunque irrituale la richiesta di procedure contestuale alla proclamazione dello sciopero (cfr. tra gli altri, da ultimo, la richiesta di chiarimenti delle Rsa del Comune di Santa Croce sull'Arno pos. 18863). Sempre in tema si segnala una richiesta di chiarimenti dell'Utg di Ancona (pos. 18690), in relazione al termine decorso il quale le procedure di conciliazione devono considerarsi comunque espletate. La Commissione ha ribadito che, decorsi tre giorni lavorativi dalla richiesta di tentativo di conciliazione all'organo competente, come è stato nel caso di specie, lo stesso deve considerarsi espletato e che dunque è legittima la proclamazione di sciopero successivamente intervenuta.

Altro tema oggetto di quesiti, è stata la disciplina speciale dettata dall'Accordo collettivo per gli asili nido e le scuole materne gestite dagli enti locali (artt. 3 e 4 dell'Accordo). Il primo quesito (formulato dal Comune di Perugia, pos. 17968), relativo all'art. 3, comma 3, lett. d), dell'Accordo (secondo cui "*gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno*"; nello stesso senso l'art. 4) è stato risolto nel senso che non si possa negare al personale che presta la propria attività in turni di servizio comprendenti la prima o l'ultima ora di attività educativa la possibilità di aderire allo sciopero di un'ora al fine di evitare che risulti violato il rapporto numerico educatore/bambini previsto per la struttura.

Un secondo quesito (formulato anch'esso dal Comune di Perugia, pos. 17968), riguardante le stesse norme appena citate, è stato risolto nel senso che, nei riguardi dei settori e del personale di cui trattasi, stante la particolare rilevanza dell'esigenza di assicurare la continuità dei servizi (prevista già nell'art. 1, comma 2, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche e ribadita nell'art. 3 dell'Accordo collettivo), gli scioperi di durata

inferiore all'intera giornata lavorativa possano essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educativa (o, in caso di organizzazione delle attività su più turni, soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno), e ciò anche in occasione di scioperi proclamati, per la generalità dei lavoratori, per un numero superiore di ore.

Da ultimo, alcuni genitori di minori (pos. 18968) hanno manifestato il disagio derivante dalla chiusura improvvisa delle scuole motivata dai dirigenti con l'aver appreso solo all'ultimo momento della partecipazione allo sciopero di un numero di educatori che non consentiva l'apertura dell'istituto (cfr. art. 3, comma 2, dell'Accordo, secondo cui *“In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie”*; nello stesso senso l'art. 4, comma 2). La Commissione ha, da un lato, precisato che la disciplina vigente non prevede l'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente se intende aderire o no allo sciopero già proclamato (gli artt. 3 e 4 citati parlano di *“comunicazione volontaria”*) ma, dall'altro, ha fatto presente che, nei limiti delle proprie competenze, avrebbe tentato di verificare se sia possibile avviare iniziative utili a limitare i disagi degli utenti. A tal fine è stata effettuata una convocazione dei sindacati firmatari dell'Accordo collettivo ai quali è stata evidenziata la delicatezza della problematica, sollecitandoli a valutare la possibilità di un adeguamento dell'Accordo vigente sullo specifico punto di cui trattasi.

Altra questione di frequente dibattuta nel settore è quella relativa ai limiti ricavabili dalla legge e dagli accordi per le assemblee del personale e più precisamente se le stesse debbano essere assoggettate, ove si svolgano durante l'orario di lavoro, alle regole previste dalla legge e dagli accordi per lo sciopero (cfr., ad esempio, la segnalazione del Comune di Milano, pos. 18329). La Commissione è intervenuta con un orientamento interpretativo generale (delibera n. 04/212 del 1°.4.2004) secondo cui *“l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”*

Altra questione sottoposta alla Commissione (dall'Utg di Campobasso, pos. 14136) ha riguardato il caso del mancato accordo con le rappresentanze sindacali sui contingenti di personale (di cui all'art. 5, comma 5 dell'Accordo collettivo). La Commissione ha ribadito che, nelle more di un accordo, nel caso di sciopero, rientra nel potere-dovere del datore di lavoro individuare di volta in volta i contingenti di personale nella misura necessaria a garantire i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, facendo riferimento anche, ove esistenti, ai contingenti eventualmente già individuati sulla base di precedenti contratti decentrati sottoscritti ai sensi dell'art. 2 del precedente accordo del 6 luglio 1995.

Da ultimo, è stato sottoposto alla Commissione un quesito relativo al campo di applicazione della legge n. 146 del 1990: si è chiesto, in particolare, se, in caso di sciopero, i dipendenti dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani dovessero rispettare le regole previste dalla legge per i servizi pubblici essenziali (pos. 20236). La Commissione ha risposto positivamente sulla base della circostanza che l'Ispettorato sopra citato, in quan-

to Ufficio periferico dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, costituisce parte integrante dell'Amministrazione Regionale e, dunque, in caso di sciopero, è tenuto ad osservare le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui all'Accordo collettivo nazionale di comparto del 19 settembre 2002.

Infine, per quanto attiene alle iniziative di carattere generale, la Commissione ha confermato la prassi di non procedere alla valutazione dei singoli accordi decentrati, ma di prendere atto della trasmissione, chiedendo al datore di lavoro di darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

- Enti pubblici non economici

Nel periodo di riferimento il settore non ha presentato azioni significative né questioni di rilievo.

- Enti previdenziali

Nel periodo di riferimento il settore non ha presentato azioni significative né questioni di rilievo.

Sanità

di Emilio Manganiello

- Andamento della conflittualità e cause d'insorgenza del conflitto.

Prima d'illustrare analiticamente l'attività concreta della Commissione nel settore in questione è opportuno premettere il quadro generale entro il quale tale attività è stata svolta.

In quest'ottica, deve segnalarsi come le cause della conflittualità, nel periodo in esame, siano riconducibili sostanzialmente a due fattori rispettivamente attinenti alla macroconflittualità, cioè alla conflittualità delle intere categorie professionali, ed alla microconflittualità, cioè la conflittualità all'interno di una singola azienda o amministrazione.

Le cause di macroconflittualità sono state sostanzialmente due:

a) la vertenza per il rinnovo di alcuni contratti collettivi e convenzioni delle categorie del settore (aree dirigenziali del SSN; medici di famiglia e pediatri).

b) l'adesione della categoria alle astensioni di carattere generale in vertenze di tipo economico-politico (sciopero contro la riforma del mercato del lavoro; sciopero contro la riforma delle pensioni).

Le cause di microconflittualità sono state, invece, diverse. Tra queste si segnalano le seguenti:

- a) sciopero di solidarietà verso colleghi colpiti da provvedimenti disciplinari;
- b) azioni di protesta conseguenti a ristrutturazioni aziendali;
- c) sciopero di protesta per il ritardo nella corresponsione delle retribuzioni, in particolare sulle strutture sanitarie private delle regioni meridionali del Paese;
- d) contestazione della compagnia, individuata dal datore di lavoro, assicuratrice del rischio danni da responsabilità civile dei medici.

Da questa sintetica rassegna appare possibile trarre qualche considerazione valutativa di tipo generale.

Rimane confermato che attualmente lo sciopero costituisce, anzitutto, lo strumento tipico di misurazione della forza delle organizzazioni sindacali ai fini della trattativa negoziale.

Ma appare inalterata la funzione del conflitto anche quale mezzo di coazione per la normale dialettica fra le parti per l'amministrazione dei singoli rapporti di lavoro.

Tale ultima considerazione deve condurre ad affermare il mancato raggiungimento degli obiettivi voluti, al riguardo, dal legislatore con l'introduzione delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Queste ultime, infatti, nonostante il notevole impegno interpretativo della Commissione, al fine di renderle maggiormente efficaci, non si sono rivelate idonee a risolvere i normali problemi dell'amministrazione dei singoli rapporti di lavoro. Ciò, in particolare, si è verificato perché l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione è stato considerato, nella maggior parte dei casi, più come una formale condizione di legittimità-procedibilità dell'azione di sciopero, che una effettiva occasione di dialogo tra le parti.

D'altra parte, tale conclusione è confermata anche dall'osservazione delle principali discipline convenzionali, le quali, su questo punto, riportano la disciplina legale o comunque prevedono formali richieste di esperimento di tentativi di conciliazione, ancorché a più livelli (aziendale, territoriale o nazionale, amministrativo-locale o amministrativo-nazionale), anziché sostanziali obblighi di convocazione ed obblighi a trattare.

D'altra parte, è dubbio che tali obblighi possano essere previsti autoritativamente dalla Commissione nell'eventuale regolamentazione provvisoria. Infatti, l'intervento della Commissione, in tale ipotesi, è subordinato all'assenza od alla inidoneità della disciplina negoziale a contemperare il godimento del diritto di sciopero con la garanzia degli altri diritti costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni. Pertanto, in presenza di discipline negoziali sulle procedure di raffreddamento e conciliazione analoghe alla disciplina legale, la Commissione difficilmente può ritenerle inidonee ed imporre specifici obblighi a trattare sulle materie tipiche dell'amministrazione dei singoli rapporti di lavoro.

Tale materia rimane, quindi, allo stato nella disponibilità delle parti e potrebbe essere stimolata solo da un intervento legislativo che, nell'ambito di una complessiva ed ordinata regolazione del fenomeno sindacale prevedesse, ad esempio, la devoluzione ai contratti aziendali della disciplina relativa all'organizzazione del lavoro mediante periodici incontri delle parti.

È evidente, infatti, che, in tal caso, lo sciopero rimarrebbe come estrema *ratio*, da utilizzare solo quando tutti gli altri strumenti preventivi hanno fallito. Ma è altrettanto evidente che la previsione dell'obbligo di periodici incontri tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali su specifici temi, quali, ad esempio, carichi e turni di lavoro, sicurezza dei lavoratori e degli strumenti di lavoro, retribuzione e benefici economici stabiliti dal livello aziendale, o la previsione dell'obbligo d'incontrarsi in casi particolari, come, ad esempio, per i provvedimenti disciplinari, potrebbe ridurre sensibilmente quella che prima è stata definita come microconflittualità.

- Valutazioni ex art. 13, lett. a)

Una osservazione deve essere destinata al tema degli accordi aziendali stipulati presso le numerose aziende sanitarie ed ospedaliere presenti nel territorio nazionale.

Al riguardo, la Commissione ha confermato la prassi, già in precedenza avviata, di procedere alla presa d'atto della stipulazione dei singoli accordi aziendali o regolamenti di servizio con i quali vengono individuati i contingenti di personale ai sensi degli artt. 3 degli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001, riservandosi di valutare la legittimità di tale individuazione incidentalmente in caso di valutazione di comportamento.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

In relazione alle indicazioni immediate di violazioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, deve rilevarsi come ormai l'osservanza delle indicazioni della Commissione sia quasi integrale. Infatti, sono stati davvero rari i casi in cui l'astensione sia stata effettuata nonostante l'indicazione della Commissione.

In realtà, in tale ipotesi la mancata osservanza dell'indicazione immediata è conseguita alla volontà del soggetto collettivo di promuovere una delibera di valutazione più approfondita della Commissione su questioni di principio o su casi mai verificatesi in precedenza.

Al contrario, salvo tali ipotesi, i soggetti collettivi hanno sempre osservato le indicazioni della Commissione.

Ciò ha comportato la notevole riduzione delle delibere di valutazione di comportamento e conseguentemente di irrogazione di sanzioni in misura inversamente proporzionale rispetto alle indicazioni immediate.

Del resto, tale effetto, ormai stabile, deve ritenersi conseguente anche alla funzione preventiva delle sanzioni, divenute effettive in seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 83/2000 ed alle prime applicazioni degli anni successivi.

Infine, deve segnalarsi la delibera del 14.10.2004, con la quale la Commissione, nell'indicare immediatamente alcune violazioni di uno sciopero proclamato presso un centro termale, ha affermato il principio secondo cui l'attività dei centri termali ai fini terapeutici rientra nel capo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modificazioni in quanto diretta al soddisfacimento del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute.

In relazione all'attività di valutazione di comportamento, si segnala la delibera n. 04/09 del 29.1.2004, con la quale la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per una valutazione negativa di uno sciopero revocato il giorno precedente la data stabilita per l'astensione, in quanto la revoca era stata determinata dal raggiungimento di un accordo sul merito della vertenza.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la revoca intervenuta dopo che sia stata data l'informazione all'utenza, cioè dopo il termine di cinque giorni dall'astensione, costituisce forma sleale di azione sindacale, "salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti", proprio come nel caso di specie.

Inoltre, con la delibera n. 04/12 del 5.2.2004, la Commissione ha ribadito che la richiesta di avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione non può essere effettuata contestualmente alla proclamazione di sciopero.

Infine, merita attenzione la delibera n. 04/611 del 17.11.2004 (pos. n. 19085), con la quale la Commissione in conformità al più recente orientamento assunto in tema di applicazione della legge n. 146/1990 alle assemblee ex art. 20, legge n. 300/1970, ha valutato negativamente il comportamento del sindacato per violazione degli obblighi del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, del preavviso e di garanzia delle prestazioni indispensabili per aver indetto un'assemblea in violazione delle disposizioni contrattuali sulla collocazione temporale.

- Attività consultiva.

Tra i molteplici pareri formulati dalla Commissione, ex art. 13, lett. b), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni in risposta a quesiti sollevati dalle parti, si segnala, anzitutto, in tema di campo di applicazione delle discipline convenzionali, la delibera della Commissione in data 22.4.2004, con la quale è stato deciso "di inviare una nota al sindacato proclamante e all'azienda con invito al rispetto degli accordi nazionali del settore Sanità

del 20, 25 e 26 settembre 2001 – applicabili anche alle strutture sanitarie private – per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero”.

Tale decisione è stata fondata sull’implicito presupposto, già in precedenza affermato espressamente, che un accordo stipulato da soggetti collettivi di una categoria professionale di un servizio pubblico essenziale erogato da aziende organizzate sindacalmente in più categorie professionali può applicarsi, in mancanza di accordo, anche ad altre categorie professionali operanti nell’ambito dello stesso servizio pubblico essenziale, nel caso il servizio sanitario. Tale conclusione, che sembrerebbe determinare una efficacia dell’accordo oltre il suo ambito oggettivo di applicazione, è ammissibile e legittima, in quanto tale efficacia deriva non dall’accordo, ma, come affermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 344/1996, in *Foro it.*, 1997, I, 381), dalla delibera di valutazione d’idoneità dell’accordo da parte della Commissione.

Inoltre, con la nota del 12.2.2004 (pos. 17868), la Commissione è intervenuta sulla questione della sanzionabilità del datore di lavoro per aver impiegato, nei contingenti di personale destinato ad assicurare le prestazioni indispensabili, lavoratori che avevano manifestato l’intenzione di partecipare allo sciopero.

La soluzione negativa è stata determinata dalla considerazione che il c.d. meccanismo della sostituzione del lavoratore comandato, previsto dagli accordi nazionali del settore Sanità del 20, 25 e 26.9.2001, ma anche in altri settori, non comporta l’obbligo del datore di lavoro di sostituire il lavoratore che manifesti l’intenzione di partecipare allo sciopero, perché, in mancanza delle dichiarazioni di tutti i lavoratori, il datore di lavoro non ha la possibilità di individuare con esattezza il lavoratore che, non intendendo scioperare, possa essere utilmente impiegato in occasione dello sciopero.

Del resto, tale conclusione deriva anche dalla stessa lettera degli accordi nazionali del settore Sanità, i quali prevedono la facoltà del datore di lavoro di sostituire i lavoratori comandati e non l’obbligo (artt. 3, comma 3, degli accordi nazionali del 20. 25 e 26.9.2001, tutti valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001 e pubblicati in Gazz. Uff. S.O. n. 34 del 28.2.2002).

Infine, con la delibera n. 04/612, dell’11.11.2004 (pos. n. 19339), la Commissione ha espresso l’avviso che i centri diagnostici privati che svolgono attività terapeutiche debbono ritenersi compresi nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, poiché svolgono attività oggettivamente dirette a soddisfare i diritti, costituzionalmente garantiti, alla salute ed alla vita.

Tra le questioni di maggior approfondimento si evidenzia quella dell’applicabilità della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ad aziende od amministrazioni esercenti servizi strumentali a quelli direttamente finalizzati alla soddisfazione dei diritti costituzionalmente garantiti di cui all’art. 1 della stessa legge, questione esaminata dalla delibera n. 04/214 del 1.4.2004. Anzitutto, con tale delibera viene ribadito il principio generale in base al quale, al fine di determinare l’applicabilità della legge n. 146/1990, è decisiva la “diretta strumentalità” del servizio erogato al soddisfacimento dei diritti costituzionalmente garantiti di cui all’art. 1 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni. Inoltre, sempre in tale delibera, si trova affermato implicitamente il principio secondo cui tale diretta strumentalità sussiste sicuramente per tutti quei servizi strumentali assoggettati alla disciplina legale e convenzionale dagli stessi accordi sulle prestazioni indispensabili. Così, ad esempio, nel caso esaminato dalla Commissione, “i servizi di cucina” e tra questi “la distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti” costituiscono servizi essenziali (*rectius*: prestazioni indispensabili) ai sensi dell’art. 2. A3, dell’accordo nazionale del settore Sanità (categoria comparto) del 20.9.2001. In conseguenza, la Commissione ha ritenuto che “il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere deve ritenersi ricompreso nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto direttamente strumentale al soddisfacimento del diritto costituzionale alla salute ed alla vita”.

In sostanza, la sussistenza del nesso di strumentalità deve essere affermata, anzitutto, quando vi è una previsione collettiva in tal senso. Quando, invece, manca un riferimento

negoziale occorre valutare la sussistenza del nesso di strumentalità caso per caso, tenendo presente l'idoneità, ancorché indiretta, a soddisfare i diritti costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Inoltre, la delibera citata affronta anche il tema delle prestazioni strumentali alle prestazioni indispensabili, argomento che si pone all'interno del tema generale dei servizi strumentali. Infatti, come affermato dalla Commissione "ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni non può distinguersi nell'ambito della medesima azienda erogatrice il servizio pubblico essenziale, ancorché strumentale, tra personale addetto a prestazioni direttamente connesse al servizio erogato e personale addetto a prestazioni non direttamente connesse al servizio erogato".

Ciò comporta che non può ammettersi l'applicabilità della legge n. 146/1990 e successive modificazioni solo ad una parte del personale di un'azienda o di un'amministrazione. La diversità di disciplina all'interno di una medesima organizzazione aziendale può riguardare solo le prestazioni indispensabili, ma non gli altri obblighi che si applicano a tutte le astensioni dei dipendenti di quel datore di lavoro.

Da quanto esposto possono trarsi le seguenti conclusioni:

- a) servizio strumentale è quello indicato dagli accordi;
- b) servizio strumentale è quello comunque necessario per soddisfare il diritto costituzionalmente garantito;
- c) servizio strumentale è anche quello diretto ad erogare prestazioni strumentali alle prestazioni indispensabili;
- d) all'interno di una medesima azienda non può distinguersi tra le prestazioni dirette al servizio erogato e prestazioni non direttamente connesse, salvo che ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili del servizio strumentale che possono essere diverse da quelle del principale.

Scuola

di Emilio Manganiello

- Andamento della conflittualità e cause d'insorgenza del conflitto.

Il periodo in esame ha confermato come la conflittualità in questo settore sia dovuta, in misura quasi esclusiva, alla conflittualità di tipo politico o economico-politico propria degli scioperi generali ed alla conflittualità derivante dalle recenti riforme legislative introdotte nel settore.

Tuttavia, deve segnalarsi come la conflittualità in questo settore dei servizi pubblici essenziali, pur esistente, sia effettivamente circoscritta e, comunque, non endemica. In particolare, come spesso accade nei servizi pubblici essenziali erogati dalle pubbliche amministrazioni, diversamente rispetto a quanto accade nei servizi pubblici essenziali erogati da imprese è quasi assente o limitata la conflittualità di tipo contrattuale.

Tale conclusione appare trovare la sua ragione nel fatto che nelle pubbliche amministrazioni il sindacato individua la propria controparte, più che nella singola amministrazione, nel governo o nel legislatore, limitando le azioni di lotta alle proteste di tipo generali o comunque dirette ad incidere sugli interventi legislativi o amministrativi di tipo generale.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

In relazione all'attività svolta dalla Commissione in questo settore deve, anzitutto, evidenziarsi l'importanza degli interventi preventivi adottati dalla Commissione che ha evitato l'effettuazione di scioperi illegittimi. Infatti, in tutti i casi di proclamazione di scioperi

illegittimi i sindacati proclamanti, eseguendo le indicazioni immediate della Commissione, effettuate ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, hanno revocato le astensioni.

Tale osservazione induce a ribadire quanto già affermato in relazione ad altri settori.

Infatti, la puntuale ed efficace azione preventiva della Commissione ha comportato in generale la notevole riduzione delle delibere di valutazione di comportamento e conseguentemente di irrogazione di sanzioni che, in questo settore, sono state totalmente assenti.

Del resto, tale effetto, ormai stabile, deve ritenersi conseguente anche alla funzione preventiva delle sanzioni, divenute effettive in seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 83/2000 ed alle prime applicazioni degli anni successivi.

Un ultimo cenno deve essere destinato, tra le questioni di maggiore approfondimento, al tema delle dichiarazioni preventive individuali dei lavoratori che intendono partecipare allo sciopero.

Tale questione generale si è posta in modo specifico in questo servizio pubblico essenziale, poiché l'art. 2, comma 3, dell'accordo nazionale di settore del 3.3.1999 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 99/28 del 22.4.1999, pubblicato in Gazz. Uff. n. 109 del 9.6.1999) prevede che, nel caso di sciopero, i capi d'istituto provvedano ad "invitare" il personale "a rendere comunicazione volontaria" sulla loro partecipazione o meno allo sciopero. Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta entro il decimo giorno della proclamazione dello sciopero, oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia stato proclamato in più comparti.

Nel caso in cui il lavoratore che abbia comunicato di aderire all'astensione intenda poi offrire la propria prestazione lavorativa, tale prestazione potrà essere legittimamente rifiutata dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi, in quanto "offerta tardiva". La disposizione appena riportata dell'accordo per il comparto scuola prevede la possibilità per il preposto dell'amministrazione scolastica d'invitare il personale ad esprimere la propria opinione sull'intenzione di partecipare o meno all'astensione.

Tuttavia, il datore di lavoro non ha il potere d'imporre ai lavoratori di manifestare la loro opinione circa l'adesione o meno allo sciopero, in quanto la citata disposizione prevede un potere d'invito a comunicare "volontariamente" la propria intenzione, con la conseguenza di ritenere pienamente legittimo anche il comportamento del lavoratore che si rifiuti di comunicarla ed il comportamento del Preside dell'istituto scolastico che effettui un avviso all'utenza *ex art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, non specifico.*

Servizio postale

di Giovanni Pino

- Andamento della conflittualità e cause d'insorgenza del conflitto.

Il servizio gestito da Poste Italiane Spa., come è noto, trova la sua fonte regolativa nella delibera di regolamentazione provvisoria n. 02/37 del 7 marzo 2002, pubblicata in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002; nonché, per quel che riguarda le procedure di raffreddamento e conciliazione, nell'art.18 del c.c.n.l. dell'11 luglio 2003, che riproduce tralaticciamente l'art. 21 del c.c.n.l. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001.

Nel settore in questione, il conflitto si esprime, soprattutto, nella dimensione locale, con pari intensità su tutto il territorio. Esso, tuttavia, si colloca, in linea di massima, entro i confini di legittimità tracciati dalla normativa di riferimento (sia legale che derivata). La conflittualità si manifesta, principalmente, attraverso l'astensione dalle prestazioni straordinarie e accessorie, attuata periodicamente nel suo limite massimo consentito (30 giorni), con una costanza oramai fisiologica, da pressoché tutte le filiali e/o unità produttive di Poste Italiane Spa., in ambito locale e regionale. Si può dire, invece, che sono meno frequenti gli scioperi dalle prestazioni ordinarie.

Pur mantenendosi, come si è avuto modo di premettere, il conflitto su soddisfacenti livelli di legittimità, sono stati, tuttavia, adottati dalla Commissione, nel 2004, 26 interventi preventivi, ai sensi dell'art.13 lett. d), esclusivamente nei confronti di scioperi locali, i quali hanno avuto, in quasi tutti i casi, un riscontro positivo da parte dei destinatari. Nel periodo in questione, infatti, è stato aperto (in data 16 dicembre) un solo procedimento di valutazione del comportamento, ai sensi degli artt.13 lett. i) e 4 comma 4-*quater*, con riferimento alla violazione della regola della rarefazione oggettiva, nei confronti della O.S. Slai-Cobas.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

Nel settore in questione, le violazioni della disciplina indicate da parte della Commissione per lo più hanno riguardato la franchigia, corrispondente al termine ultimo per il pagamento di determinati tributi.

Altre indicazioni immediate hanno avuto ad oggetto il corretto esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. In tali occasioni, la Commissione ha ribadito l'invito alle parti ad effettuare le procedure di raffreddamento preventivamente alla proclamazione dello sciopero e secondo le modalità previste dal citato art.18 del c.c.n.l.

Altro punto oggetto di indicazioni preventive e sul quale la Commissione si è riproposta di procedere a un esame più approfondito, è riconducibile al tema della rarefazione oggettiva tra azioni di sciopero e ai problemi applicativi che pone l'art. 4 della regolamentazione provvisoria, in base al quale tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi.

La questione riguarda, soprattutto, le astensioni dalle prestazioni straordinarie e ripropone problemi legati alla effettiva rappresentatività sindacale dei soggetti collettivi operanti nel settore, dal momento che, come è dato registrare, la sistematica proclamazione, a livello nazionale, dello sciopero dello straordinario, da parte di una organizzazione sindacale (che non avrebbe alcuna rappresentatività nel settore in esame) finirebbe, a rigore di disciplina, per inibire qualsiasi proclamazione di azioni collettive agli altri sindacati, sia a livello nazionale che locale.

Residualmente, nel periodo considerato, la Commissione ha dovuto indicare alle parti l'eccessiva durata dell'astensione dalle prestazioni straordinarie, il cui limite massimo non può, infatti, superare la durata di 30 giorni, come stabilito nel punto 10 della citata regolamentazione provvisoria.

Si deve, inoltre, segnalare come la relativamente numerosa presenza di organizzazioni sindacali operanti nel settore ponga alle stesse qualche problema relativo al coordinamento all'interno delle singole Rsu. In particolare, per quel che riguarda la riconducibilità della proclamazione dello sciopero alla intera Rsu in quanto tale, o solo ad una parte delle componenti di essa. È stata, peraltro, talvolta lamentata, da parte di alcuni componenti di Rsu, la mancata convocazione, da parte dei componenti di maggioranza, al momento della proclamazione dello sciopero.

Servizio taxi

di Emanuela Fiata

- Andamento della conflittualità e cause d'insorgenza del conflitto

La disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel servizio taxi è contenuta nella regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui

all'art. 2 *bis*, comma 2, della legge n. 146/1990 e succ. modd., adottata dalla Commissione con la delibera n. 02/11 del 24 gennaio 2002.

Nel periodo in esame, si segnala una scarsa conflittualità nel settore, connessa a problemi legati al fenomeno dell'abusivismo presente, principalmente, negli aeroporti e davanti alle stazioni.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

Per quanto concerne i procedimenti di valutazione di comportamento, ai sensi dell'art. 13, lett. i), della legge citata, deve dirsi che due di questi – riuniti perché attinenti alla stessa vertenza - si sono conclusi con l'adozione di una delibera di valutazione negativa (delibera n. 04/210 del 25 marzo 2004). Le regole risultate violate erano quelle dell'obbligo del preavviso minimo di dieci giorni e della preventiva comunicazione della sospensione dal servizio al sindaco o ai sindaci del o dei comuni interessati (art. 2 *bis* della legge n. 146/1990 e succ. modd. e art. 2 della regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione collettiva dal servizio dei taxi ai fini di protesta o di rivendicazione), nonché dell'obbligo del rispetto dell'intervallo di almeno quattro giorni tra l'effettuazione di un'astensione dal servizio e la proclamazione della successiva, incidente sul medesimo bacino di utenza, indipendentemente dal soggetto proclamante (art. 3 della regolamentazione provvisoria citata).

Nel caso in esame la Commissione, confermando un suo costante orientamento, ha ritenuto applicabile il principio secondo cui anche la realizzazione di forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero - le quali, per entità, durata o modalità di attuazione siano tali da provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale – deve avvenire nel rispetto degli obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti degli utenti (Cfr., le delibere n. 03/51 del 27.3.2003; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 00/205 del 7.9.2000; n. 99/469 del 22.7.1999).

Il suddetto principio è stato, dunque, affermato in relazione ad assemblee e manifestazioni di protesta dei tassisti milanesi, le quali, per il numero dei tassisti coinvolti e per la durata, sono state ritenute equiparabili ad un'astensione collettiva dalle prestazioni incidente sulla funzionalità del servizio taxi. Nella fattispecie in esame, infatti, la Prefettura di Milano aveva comunicato alla Commissione che durante le manifestazioni di protesta “non è stato fornito il servizio taxi dai partecipanti alla manifestazioni”.

Nel corso dell'audizione, il Presidente dell'organizzazione sindacale che, sulla base delle analitiche e dettagliate relazioni inviate all'organismo di garanzia dal Prefetto di Milano, è stata ritenuta promotrice delle assemblee e organizzatrice delle predette manifestazioni, ha dichiarato di aver organizzato, nelle date di cui al procedimento, un incontro, benché rivolto solo agli addetti al servizio taxi che non erano in servizio, presso l'aeroporto di Linate.

La Commissione, in risposta alle suddette osservazioni ha rilevato come proprio dalla scelta di convocare l'incontro proprio presso l'aeroporto, in prossimità della zona adibita alla sosta dei taxi, si desumeva la volontà dell'organizzazione sindacale non solo di fornire notizie su quanto accadeva in quei giorni ai propri iscritti, ma anche di porre in essere un'attività di concertazione e di proselitismo potenzialmente idonea a coinvolgere anche tassisti non iscritti alla predetta organizzazione e in servizio.

Del resto, a dimostrazione di quanto sopra affermato, nelle citate note prefettizie si è precisato non solo che l'opera di proselitismo era stata effettivamente svolta, ma anche che un certo numero di tassisti non aderenti alla organizzazione e in quel momento in servizio lo avevano interrotto per partecipare all'incontro promosso dalla stessa.

Peraltro, pur potendosi ammettere che le conseguenze negative dell'iniziativa intrapresa fossero anche non prevedibili nel momento in cui si è deciso di riunirsi presso l'aeroporto, in prossimità della zona adibita alla sosta dei taxi e, quindi, che altri tassisti si potessero unire alla riunione astenendosi dal servizio, tuttavia, ciò poteva valere solo in relazione alle prime iniziative e non in relazione a quelle organizzate nei giorni successivi, quando già si conoscevano le conseguenze della iniziativa, peraltro, già segnalata all'organizzazione sindacale come in violazione delle regole della disciplina.

Si segnala, inoltre, una ulteriore delibera di valutazione negativa adottata nei confronti degli addetti al servizio taxi di Venezia (Delibera n. 04/496 del 23 luglio 2004), i quali, nel corso dell'audizione, hanno sostenuto di non essere a conoscenza dell'esistenza della regolamentazione provvisoria ed evidenziato la circostanza che nemmeno le Istituzioni, in passato, hanno mai fatto alcun riferimento alla stessa, implicitamente suffragando la tesi della inapplicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. al servizio in esame.

Dall'istruttoria espletata dalla Commissione sul pregresso del servizio taxi, sia per quanto concerne la formulazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle prestazioni degli esercenti il servizio in questione (approvato in data 19.11.1998 dal Direttivo Nazionale di Confartigianato Taxi e valutato idoneo da questa Commissione con del. n. 98/815 del 3.12.1998), sia per quanto riguarda l'adozione della provvisoria Regolamentazione del 24 gennaio 2002 (del. n. 02/11), non è emerso un presunto coinvolgimento dei taxi di Venezia.

Secondo i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, il servizio taxi di Venezia, presentando alcune oggettive differenze rispetto a quello su gomma, potrebbe non essere automaticamente ricondotto alla disciplina contenuta nella regolamentazione provvisoria, tanto che gli stessi rappresentanti delle cooperative interessate dal procedimento e il rappresentante dell'organizzazione sindacale della Filt-Cgil, presenti in audizione, si sono impegnati a definire un codice di autoregolamentazione che tenga conto del servizio taxi strettamente inteso e degli altri servizi erogati, qualora incidano sul godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e a trasmetterlo quanto prima alla Commissione.

Per quanto concerne l'attività preventiva, si segnala che, nel periodo di riferimento, non sono stati effettuati interventi ai sensi della prima parte dell'art. 13, lettera d), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Anche per quanto riguarda l'attività consultiva della Commissione, non sono stati formulati quesiti o richiesti pareri in ordine alla corretta interpretazione della legge e all'applicazione della disciplina vigente.

Sicurezza stradale

di Caterina Catanoso

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nel periodo di riferimento il settore del soccorso e della sicurezza stradale è stato caratterizzato da un livello di conflittualità più elevato rispetto al passato, come è dimostrato dall'incremento dell'attività preventiva, effettuata dalla Commissione, ai sensi dell'art. 13, lett. d), legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Tuttavia l'efficacia delle suddette indicazioni immediate, che hanno portato alla revoca o alla rettifica di quasi tutte le proclamazioni indette, ha determinato la limitazione degli interventi della Commissione in materia di valutazioni di comportamento ai sensi dell'art. 13, lett. i), essendo stata adottata, in tutto il periodo di riferimento, una sola delibera sanzionatoria conseguente ad una astensione proclamata senza il preavviso minimo di 10 giorni di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 146/1990 e al punto 4) della regolamentazione provvisoria vigente nel settore, approvata con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001.

Dal quadro sopra riportato possono trarsi le seguenti conclusioni: a) nonostante un leggero incremento delle proclamazioni effettuate, rimane confermata la tendenza, già segnalata nelle precedenti relazioni, ad una limitata conflittualità; b) l'ambito oggettivo di applicazione della regolamentazione provvisoria n. 01/112 del 4 ottobre 2001, limitato esclusivamente al soccorso stradale e alle attività connesse alla sicurezza degli utenti sulle autostrade (viabilità, funzionamento degli impianti e centro radio informativo) sembra aver ben svolto la funzione di contemperamento del diritto di sciopero con il diritto alla sicurezza.

In proposito, occorre rilevare, infatti, come rispetto alla disciplina previgente, che limitava l'ambito di applicazione della legge n. 146/1990 alle sole attività di soccorso meccanico sulla rete autostradale, la Regolamentazione provvisoria del settore, approvata con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001, abbia realizzato, da un lato, una tutela degli utenti più estesa comprendendo, come si è detto, anche le attività connesse alla sicurezza degli utenti sulle autostrade e, dall'altro, ha mantenuto comunque circoscritto l'ambito di applicazione lasciando da parte segmenti del servizio stradale (come ad es. i Punti Blu o il servizio esattoriale) per i quali si è ritenuta possibile un'esclusione della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Trasporto aereo

di Maria Rita Iorio

I profili applicativi della legge n. 146/90, come novellata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo risultano fortemente caratterizzati dalla esperienza attuativa della delibera di regolazione provvisoria adottata dalla Commissione nel luglio 2001 (del. n. 01/92, del 19 luglio 2001), della quale si è data ampia illustrazione nelle precedenti relazioni ai Presidenti delle Camere. Tale delibera ha modificato, come è ormai noto, la precedente disciplina, anch'essa di fonte eteronoma, derivante da una proposta della Commissione del giugno 1994, introducendo alcune nuove norme di regolazione dell'esercizio del diritto di sciopero in tale delicatissimo settore.

La disciplina attualmente vigente, che la Commissione ha emanato mediante il ricorso anche a qualificate consulenze tecniche esterne, è stata oggetto di impugnazione, sia da parte sindacale che da parte aziendale, ovviamente con motivazioni diverse. Il Tar del Lazio con decisione del 27.2.2002 ha rigettato le censure mosse dalle parti ricorrenti, ribadendo in tal modo la piena validità della regolamentazione.

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto.

Nel periodo temporale preso a riferimento dalla presente relazione la conflittualità nel settore del trasporto aereo è stata particolarmente elevata analogamente a quanto registrato nel periodo preso in esame nell'ultima relazione. Pur muovendosi nell'ambito delle tradizionali motivazioni che configurano lo sciopero quale tipico strumento di pressione nei confronti della controparte datoriale, il conflitto nel settore è stato tuttavia notevolmente influenzato dalla crisi Alitalia e dagli effetti derivanti dalla de-regolazione che da anni investe il settore.

Fattori internazionali di crisi si sono così sovrapposti ad una delicatissima fase che ha visto, da una parte, coinvolta la compagnia di bandiera, alle prese con le problematiche legate alla ristrutturazione aziendale e, dall'altra, le altre aziende presenti nel settore, obbligate a gestire il passaggio da un sistema di monopoli ad un sistema di mercato. Tale situazione ha avuto come riflesso immediato una intensificazione delle proclamazioni di scioperi di rilievo nazionale con conseguente modesta incidenza di proclamazioni di scioperi di rilievo locale.

Su un totale di 391 fascicoli aperti, 191 hanno riguardato proclamazioni di sciopero. In minima parte le proclamazioni sono risultate legittime. Nel periodo preso in esame dalla attuale relazione continua ad essere rilevante il livello di conflittualità dei controllori di volo della società Enav s.p.a.. Tale conflittualità, per quanto coinvolga un numero relativamente ridotto di lavoratori, incide significativamente sul settore sia per la pervasività degli scioperi sia per gli effetti sugli utenti del servizio finale.

Nella maggior parte dei casi le contestazioni della Commissione sulle proclamazioni illegittime hanno avuto ad oggetto il rilievo della violazione della rarefazione oggettiva ex artt. 16 e 17 della regolamentazione provvisoria del settore aereo del 16 luglio 2001, pubblicata in G. U. 10 agosto 2001, n. 186. Nonostante si registrino ancora difficoltà applicative, da parte sindacale, del principio di rarefazione oggettiva di cui all'art. 16 citato, in ragione di proclamazioni non sempre conformi alla *ratio* della norma, lo sforzo della Commissione è stato quello, attraverso le ripetute audizioni di aziende e sindacati ma anche attraverso pareri e lettere, di consolidare e divulgare la corretta interpretazione di tale principio.

Nel corso del 2004 la Commissione ha, in particolare, contribuito a chiarire che elemento centrale per una corretta applicazione del principio di rarefazione oggettiva, di cui all'art. 16, è la valutazione della «effettiva incidenza» delle azioni di sciopero sul servizio finale e sullo stesso bacino di utenza.

Per contro si registra una consistente riduzione del numero di interventi della Commissione atti a rilevare le violazioni connesse all'obbligo di esperire, prima della proclamazione dello sciopero, le previste obbligatorie procedure di raffreddamento e conciliazione.

- *La conflittualità in Alitalia.*

Particolare attenzione merita l'esame dell'andamento della conflittualità nel Gruppo Alitalia che ha rilevato un crescente aumento rispetto agli scorsi anni, dovuto alla grave crisi economica in cui la compagnia di bandiera – Alitalia - versa in questo periodo storico. Particolarmente attivi sotto il profilo delle proclamazioni di sciopero sono stati i piloti e i controllori di volo aderenti alle diverse organizzazioni sindacali e associazioni professionali presenti nel settore (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Cila-AV, AnPact, Anpav, Ugl, Anpac, Unione Piloti, Sulta), i quali hanno proclamato numerosi scioperi nazionali le cui motivazioni sono da ricondursi alla necessità di trovare un accordo sui contenuti del piano industriale per il risanamento della Compagnia valido per il triennio 2005-2008 e alla protesta sulle paventate riduzioni di posti di lavoro.

La categoria professionale che, a prescindere dai motivi strettamente legati alla crisi economica della compagnia aerea, più si è mostrata in contrasto con Alitalia continua ad essere quella dei piloti per problematiche legate alla intrinseca struttura del rapporto di lavoro (problematiche cosiddette dalla categoria del “fondo volo”). Molti scioperi sono stati, infatti, proclamati per questo specifico motivo.

La estrema frammentazione esistente nel settore ha indotto i piloti e gli assistenti di volo a porre in essere delle forme “anomale” di sciopero, come lo sciopero delle mansioni o l'astensione dalle attività di addestramento e controllo dei piloti a terra e a bordo degli aeromobili, forme di astensione che continuano ad essere proclamate.

Gli episodi di scioperi spontanei fuori da ogni regola sono stati numerosi (si rinvia alla relazione immediatamente precedente per una disamina dell'argomento). Le astensioni sono state poste in essere per protestare contro il riassetto della Compagnia; in particolare i sindacati hanno protestato contro il Governo giudicato incapace di offrire idonee garanzie per il rilancio del settore e, da aprile 2004, le sigle sindacali e le associazioni professionali hanno indetto la mobilitazione generale con la minaccia di blocchi di piste e strade per protestare contro i paventati esuberi.

Le nove sigle sindacali più rappresentative, in più comunicati congiunti, hanno, inoltre, sottolineato che le tensioni tra i lavoratori continuavano a crescere rischiando di sfociare in

iniziative incontrollabili e difficilmente gestibili nell'ambito di azioni di sciopero tradizionali. Ma le motivazioni di sciopero hanno trovato fondamento anche in un altro elemento. Nel settore aereo si sciopera anche per la impossibilità, denunciata nei volantini di proclamazione di sciopero da parte dei sindacati, di instaurare un corretto dialogo con la controparte aziendale (problematica evidenziata, tuttavia, allo stesso modo anche dai rappresentanti aziendali); per la impossibilità, insomma, di addivenire, attraverso il confronto delle reciproche posizioni, ad una intesa costruttiva per entrambe le parti. Da parte di tutti, inoltre, si avverte la necessità (e in maniera crescente da parte dei sindacati di categoria) di recuperare i termini di una contrattazione aziendale che sembra avere perduto ogni regola di riferimento. Problema quest'ultimo non legato soltanto alla realtà del trasporto aereo, ma tipico di tutti i trasporti e più in generale dell'intero settore dei servizi pubblici essenziali.

Dopo un periodo di tregua nelle proclamazioni in Alitalia, dovuto alla sottoscrizione degli accordi per i piloti (15 settembre 2004), personale di terra (16 settembre 2004) e assistenti di volo (17 settembre 2004), per i nuovi Ccnl nei quali si è stabilito di intervenire sugli esuberanti e si sono poste le basi per impostare successivi Ccnl all'insegna della revisione delle disposizioni retributive e di orario di lavoro e dopo il Protocollo di intesa del 5 ottobre 2004 tra Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gruppo Alitalia e organizzazioni sindacali del settore, la conflittualità sembra tornata a livelli elevati con proclamazioni poste in essere senza il rispetto del termine di preavviso ed a pacchetto.

- Il cosiddetto sciopero delle mansioni.

Riguardo allo sciopero delle mansioni, con un comunicato del 3 maggio 2004, la Commissione ha formulato alcune precisazioni proprio in merito alla legittimità di una forma alternativa di sciopero e, segnatamente, su un caso concreto di astensione parziale dalle prestazioni lavorative. Gli assistenti di volo Meridiana s.p.a. hanno posto in essere, per diverse giornate consecutive, una forma di lotta sindacale consistente nella mancata effettuazione dei servizi di bordo; in tutte le giornate di agitazione a bordo degli aeromobili sono stati erogati, solo su richiesta dei passeggeri, i generi di conforto e l'acqua. La Commissione ha rilevato che tale forma di astensione dalle prestazioni lavorative contrattualmente previste per gli assistenti di volo, non incidendo sui diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni - nel caso del trasporto aereo il diritto di rango costituzionale garantito dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali citata è il diritto alla mobilità e alla circolazione dei cittadini utenti del servizio di trasporto aereo-, non interessa direttamente la Commissione. Così facendo la Commissione, riguardo allo sciopero delle mansioni, a prescindere dalla fattispecie concreta, ha accolto un orientamento giurisprudenziale, seguito dalla dottrina prevalente, secondo cui lo sciopero delle mansioni non è una astensione dal lavoro e quindi non sussiste l'esenzione dal diritto comune disposta dall'art. 40 della Costituzione. Di conseguenza sarà illegittimo il rifiuto di prestare le mansioni dovute contrattualmente, mentre sarà legittimo il rifiuto di prestare le mansioni illegittimamente richieste dall'imprenditore.

In tal senso si muovono diverse sentenze della Corte Costituzionale precedenti agli anni '80. Fra queste si segnalano: Corte Cost. 28 dicembre 1962, nn. 123 e 124; Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 41; Corte Cost. 17 marzo 1969, n. 31; Corte Cost. 6 marzo 1974, n. 55; nonché alcune sentenze della Corte di Cassazione anche successive al 1980, tra le quali si segnalano: Corte di Cass. 20 luglio 1984, n. 4260; Corte di Cass. 28 marzo 1986, n. 2214.

Il comunicato predetto segue ad una lettera della Commissione, deliberata nella seduta del 22 aprile 2004, in cui la medesima si è espressa anche sulla corretta interpretazione dell'art. 33 della regolamentazione provvisoria. Le organizzazioni sindacali proclamanti la descritta astensione dalle prestazioni lavorative, infatti, hanno ritenuto che questa forma di lotta fosse consentita e prevista nell'art. 33 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 16 luglio 2001, pubblicata in G. U. 10 agosto 2001, n. 185 che prevede: "ove

le parti concordino anche con specifici accordi aziendali o decentrati forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si applicheranno le sole disposizioni della regolamentazione provvisoria relative al preavviso minimo, revoca tempestiva e durata massima". La Commissione ha precisato che in questo caso non appariva appropriato il riferimento delle organizzazioni sindacali all'art. 33 in quanto quest'articolo non solo non si riferisce ad ipotesi di mancata erogazione di parte delle prestazioni contrattualmente dovute (essendo stato infatti pensato per il c.d. sciopero virtuale, come emerge con chiarezza dai lavori preparatori della regolamentazione attualmente vigente), ma soprattutto prevede che vi siano specifici accordi aziendali o decentrati tra le parti che regolamentino eventuali forme alternative di lotta. Nel caso di specie, le parti non avevano raggiunto alcun accordo specifico sul punto. La tematica legata all'art. 33 rimane di grande interesse per la Commissione, poiché le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali degli assistenti di volo hanno continuato, anche nei mesi di novembre-dicembre 2004, ad invocare l'art. 33 della regolamentazione provvisoria per proclamare astensioni di parte delle mansioni contrattualmente previste per i servizi di bordo.

- Valutazioni ex art. 13, lett. a)

L'attuale situazione del settore del trasporto aereo risulta caratterizzata da una fase di sperimentazione e al contempo di consolidamento della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo, del 16 luglio 2001, più volte citata. Nessun accordo è stato inviato dalle parti sino ad ora. In seno alla Commissione è attualmente in atto un ampio e articolato dibattito sulla opportunità o meno di apporre modifiche ad una regolamentazione eteronoma, ferma restando l'avvertita esigenza di un rilancio del dialogo tra le parti sociali. La Commissione, con delibera del 16.4.2003, n. 03/70, ha aperto la procedura di revisione della proposta, motivando la decisione con l'esigenza di verificare il livello di effettività delle prescrizioni contenute nella provvisoria regolamentazione.

Rimane ferma una particolare peculiarità del settore costituita dal c.d. effetto annuncio (scioperi proclamati e mai effettuati o per raggiunto accordo tra le parti o per revoca degli stessi all'esito delle indicazioni immediate della Commissione), dovuto anche al fatto della incerta verifica sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel settore, le quali, specie in alcuni segmenti di servizio, si attestano su un numero particolarmente elevato di soggetti organizzati per lo più su criteri professionali e non di categoria. La Commissione ha cercato di porre rimedio al fenomeno dell'effetto annuncio intervenendo tempestivamente con le indicazioni immediate ai sensi dell'art. 13 lett. d) sulle proclamazioni non conformi alle regole di legge con le quali si è esplicitamente invitato le parti a rendere nota entro 5 giorni l'eventuale revoca dell'astensione dal lavoro e precisando che se la revoca pervenga successivamente, la medesima non può essere considerata emanata su indicazione della Commissione ai fini della esenzione dalle sanzioni sulla revoca tardiva.

Nel settore si avvertono, altresì, gli effetti negativi di una informazione ad opera dei mezzi di comunicazione di massa che, valutando spesso con superficialità l'effettiva entità di determinati conflitti, non dà il giusto rilievo alle revoche o in generale alle composizioni degli stessi intervenute anche a seguito degli interventi di questa Commissione.

Si segnala che in relazione al vigente accordo sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero valido per i piloti elicotteristi del 21 maggio 2002, valutato idoneo con delibera del 25 luglio 2002, n. 02/170, sottoscritto originariamente dalla Fise e dalle OO. SS. Anpac, Up, Uilt-Piloti, si è aggiunta, in data 4 giugno 2004, la organizzazione sindacale Fit-Cisl piloti, la quale ha sottoscritto, in sede di rinnovo del Ccnl dei piloti di elicottero anche le intese in materia di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

In materia di disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione per i piloti dipendenti dal vettore Meridiana s.p.a. vige un separato accordo valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 12 settembre 2002, n. 02/178 che prevede due fasi di incontri tra le parti e il secondo in sede Assaereo anziché in sede ministeriale (art. 40 del Ccnl di categoria). Solo in alternativa, le parti concordemente possono convenire di esperire il tentativo di conciliazione in sede amministrativa *ex art.* 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Ancora in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione merita di essere segnalata la delibera del 9 gennaio 2004, n. 04/1, con la quale la Commissione ha contribuito a riequilibrare i contrasti insorti tra le organizzazioni sindacali rappresentative del personale di terra e le aziende Alitalia e Alitalia Airport. Con la predetta delibera la Commissione ha stabilito che anche per il personale di terra operante in Alitalia Airport, Alitalia Team e Atitech trovano applicazione gli artt. 29 e seguenti della provvisoria regolamentazione che disciplinano due fasi di confronto tra le parti prima di poter addivenire ad una proclamazione di sciopero mentre, sino alla pronuncia della Commissione, il personale di terra delle società Alitalia Airport, Atitech, Alitalia Team, era tenuto, in virtù di un accordo sottoscritto il 29 marzo 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative del settore (in sede di rinnovo del Ccnl scaduto il 31.12.1999) ad espletare tre fasi di raffreddamento e conciliazione *ex art.* 23 del Ccnl della categoria. L'accordo del 29 marzo 2001 era stato, infatti, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 26 luglio 2001 n. 01/98. La successiva contestazione e il disconoscimento del predetto accordo da parte delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ha portato la Commissione ad adottare la citata delibera del 9 gennaio 2004 n. 04/1, con la quale, preso atto della volontà delle organizzazioni sindacali di non ritenersi vincolate alle disposizioni dell'art. 23 Ccnl, la stessa ha ritenuto venuti meno i presupposti che avevano giustificato la valutazione di idoneità dell'accordo sulle tre fasi di procedure.

In materia di efficacia nel tempo delle espletate procedure di raffreddamento e conciliazione e con specifico riguardo alla interpretazione dell'art. 32 della provvisoria regolamentazione che disciplina la ripetizione delle procedure, la Commissione si è espressa con una delibera di indirizzo valida per il settore aereo in data 14 ottobre 2004. Con la predetta delibera la Commissione ha stabilito che: "il rispetto dell'art. 32 della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo, nella parte in cui impone che nell'ambito della stessa vertenza decorsi 45 giorni liberi dalla effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli artt. 30 e 31 della regolamentazione provvisoria citata si rileva di difficile osservanza, in considerazione della pluralità delle OO.SS. proclamanti e dell'intervallo massimo tra effettuazione e proclamazione, pertanto, delibera di segnalare la detta violazione solo nei casi in cui i motivi posti a fondamento della vertenza facciano ritenere utile la ripetizione delle procedure medesime tenendo in considerazione, altresì, il tempo intercorrente dalla precedente effettuazione del tentativo di conciliazione". La decisione di deliberare sul punto è stata presa dalla Commissione in seguito a diverse segnalazioni delle organizzazioni sindacali ed associazioni professionali del settore, le quali, data la eccessiva quantità di proclamazioni presenti nel calendario, non riescono a trovare spazio per effettuare la prima azione di sciopero dopo la conclusione delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Sempre in relazione alla efficacia nel tempo delle procedure ai fini della proclamazione del primo sciopero la Commissione si è espressa nel verbale n. 562 del 30 settembre 2004, in relazione ad un caso concreto ed ha stabilito che "a) l'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza; b) che anche in mancanza, per quanto attiene alla durata massima del preavviso, ove non vi sia previsione sugli accordi o regolamentazioni provvisorie si debba fare riferimento, in linea di massima, al termine già previsto dalle regolamentazioni provvisorie o dagli accordi salvo la facoltà in caso di superamento, di verificare se detto superamento costituisce comportamento sleale di azione sindacale".

- *Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)*

Nel periodo preso in esame la Commissione, sulle proclamazioni illegittime, ha deliberato l'invio di 103 indicazioni immediate ai sensi dell'art. 13, comma 1°, lett. d), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. Le organizzazioni sindacali coinvolte in 73 casi hanno revocato lo sciopero attenendosi all'invito della Commissione. Negli altri casi lo sciopero in minima parte è stato revocato per composizione della vertenza tra le parti. In percentuale ridotta è stato effettuato contravvenendo alle disposizioni della Commissione e in percentuale maggiore è stato differito ad altra data.

Le valutazioni negative espresse dalla Commissione di garanzia sono state limitate sia per entità delle sanzioni comminate che numericamente. Ciò deve imputarsi non solo al prudente atteggiamento della Commissione ma soprattutto al rilevante successo ottenuto dagli interventi preventivi di segnalazione di eventuali profili di illegittimità nella proclamazione degli scioperi (indicati numericamente in dettaglio nel punto che precede), sui quali si è spostata massicciamente l'attività della Commissione in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 83/2000 alla legge n. 146/1990.

Si registrano 13 procedimenti di valutazione aperti ai sensi degli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146/1990 e successive modifiche; sette procedimenti si sono conclusi con una delibera di valutazione negativa del comportamento delle parti; sei sono state, invece, le delibere di insussistenza del presupposti per una valutazione negativa. Si registra un solo caso di delibera di inammissibilità della richiesta di riesame.

In occasione della valutazione dei comportamenti la Commissione ha ribadito o formulato in via interpretativa alcuni principi di carattere generale.

La combinazione di alcuni fattori quali l'eccessiva frammentazione sindacale, l'eccessiva presenza di sigle e di proclamazioni di sciopero, il conseguente affollamento del calendario e la grave crisi di Alitalia, hanno portato al verificarsi di fenomeni quali gli scioperi cosiddetti "spontanei" esaminati nel corso della precedente relazione, ma anche al verificarsi di assemblee anomale e irrisolte effettuate dai sindacati. La Commissione si è espressa con una delibera di indirizzo del 1° aprile 2004, contenuta nel verb. n. 541, secondo cui: "l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali". Nei casi di specie le assemblee, seppure richieste ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e delle norme contrattuali previste, si sono protratte ben oltre l'orario consentito comportando la cancellazione di numerosi voli e rilevanti disservizi agli utenti.

Merita di essere segnalata la delibera n. 04/299, del 29 aprile 2004, contenuta nel verbale n. 545, tra le prime ad applicare ad un caso concreto il principio generale sopra riportato. La Commissione, dopo avere aperto il procedimento di valutazione nei confronti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale di terra Alitalia, le quali avevano posto in essere una serie di assemblee nei giorni 16, 17, 23 dicembre 2003 e 6 febbraio 2004 presso Fiumicino e Magliana, ha valutato negativamente il comportamento delle organizzazioni sindacali che avevano indetto ed effettuato le assemblee nei giorni predetti applicando per ciascuna organizzazione sindacale la sanzione di 5000 euro. La Commissione ha motivato la decisione sulla base dell'assunto che il prolungamento eccessivo oltre l'orario consentito delle assemblee, anche se comunicato alla direzione aziendale, non può essere ritenuto condotta coerente con le previsioni contrattuali collettive che non prevedevano prassi in tal senso; inoltre, la conseguente mancata garanzia dei servizi minimi che ha crea-

to notevoli disagi e disservizi all'utenza nel periodo di illegittimo prolungamento delle predette assemblee ha, secondo la Commissione, dato luogo a una vera e propria astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e successive modifiche, in quanto incidente sul servizio pubblico essenziale del trasporto aereo.

Trasporto ferroviario

di Valentina Fratini

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nell'anno esaminato il settore del trasporto ferroviario non ha fatto registrare un incremento di conflittualità rispetto al periodo preso in esame dalla precedente relazione.

La maggioranza delle azioni di sciopero di rilevanza nazionale sono state proclamate dalle Organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale, le quali hanno motivato il ricorso allo sciopero con la richiesta di riapertura del negoziato sul contratto collettivo nazionale, richiesta che non è stata accolta dalle FS SpA. Si precisa, tuttavia, che la maggioranza di questi scioperi nazionali non sono stati effettuati per la revoca intervenuta a seguito di intervento della Commissione ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

La denunciata "mancanza di volontà da parte del Gruppo FS di confronto su tutte le problematiche inerenti il rinnovo del Ccnl" è alla base di una ulteriore serie di scioperi nazionali proclamati dalla Organizzazione sindacale Sult, la quale lamenta una assenza di volontà da parte della azienda di intrattenere corrette relazioni industriali, (cfr. scioperi del 7-8 marzo 2004; del 3-4 maggio 2004-sciopero effettuato nonostante l'intervento preventivo della Commissione pos.18433 del.val.neg- e 17-18 giugno 2004-come sopra). In relazione a tali scioperi è da segnalare la particolare resistenza da parte di questa Organizzazione sindacale ad accettare ed applicare le norme che disciplinano gli intervalli tra scioperi, soprattutto per quanto concerne la previsione della proclamazione dello sciopero solo dopo l'effettuazione del precedente. Ciò ha costretto la Commissione ad adottare due delibere di valutazione negativa del comportamento nei confronti di detta Organizzazione sindacale.

- Valutazioni ex art. 13, lett. a)

Per quanto attiene al settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario la Commissione di garanzia ha provveduto ad adottare una provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Tale regolamentazione giunge dopo un lunghissimo *iter* (iniziato dall'anno 2001) di trattative, tra le parti, con il supporto della Commissione stessa, finalizzato al raggiungimento di un'intesa che tenesse conto del doveroso equilibrio tra il diritto di sciopero ed i diritti egualmente tutelati dalla Costituzione alla mobilità, ma anche alla sicurezza ed alla salute del cittadino utente.

Tale percorso è culminato, il 24 aprile 2003, con un accordo, che peraltro non è stato ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia per alcuni aspetti ritenuti eccessivamente lesivi dei diritti costituzionali del cittadino utente.

Una ulteriore serie di incontri su una diversa proposta della Commissione, che teneva conto delle indicazioni emerse nelle audizioni e che pareva poter portare ad una definitiva soluzione concordata, non dava l'esito atteso, vista la decisione delle Organizzazioni sindacali di non presentarsi all'incontro, peraltro dalle stesse richiesto solo pochi giorni prima.

La Commissione, preso atto della dichiarata mancanza di volontà di pervenire ad un accordo, con delibera n. 04/590 del 29 ottobre 2004, ha adottato la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore in esame. La proposta ha tenuto conto delle osservazioni espresse dalle stesse parti e manifestate nel corso delle numerose audizioni svolte, nonché delle valutazioni già formulate dalla Commissione e delle associazioni dei consumatori. Inoltre essa, così come precisato dalla Commissione, è “da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell’accordo” del 24 aprile 2003 “in tema di prestazioni indispensabili, minimi di servizio, durata, accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria ...fermi restando per gli altri aspetti i contenuti del richiamato accordo”.

Di particolare rilevanza l'introduzione (subordinata comunque, a un accordo tra le parti) dell'istituto dello sciopero cd. virtuale, limitatamente al personale addetto alla custodia dei passaggi a livello. La disciplina è stata in parte mutuata dalla analoga previsione riguardante i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche impiegati in attività di soccorso (cfr. art. 8 dell'Accordo del 21 maggio 2002). La Commissione, “al fine di garantire che l'esercizio del diritto di sciopero anche da parte di codesto personale possa determinare concreti effetti sulla controparte datoriale”, ha scelto di suggerire tale forma di sciopero in considerazione della particolare natura della attività di custodia dei passaggi a livello “che incide direttamente sulla tutela del diritto alla sicurezza, nonché sulla integrità delle persona, animali e cose, onde essa non consente che i lavoratori addetti possano sospendere la loro prestazione”.

- Attività consultiva

Le segnalate difficoltà interpretative delle norme dell'accordo che disciplinano gli intervalli tra scioperi hanno indotto la Commissione ad adottare una delibera interpretativa dei punti 3.3.4 e 3.3.5 dell'accordo nazionale del 23 novembre 1999 e succ.modd. (delibera n. 04/233 del 1.4.2004). In questa sede merita di essere evidenziato che la Commissione, nel periodo preso in esame dalla presente relazione, è già intervenuta per evitare che il succedersi entro un breve lasso di tempo di scioperi nazionali e scioperi locali potesse incidere, nello stesso ambito, sulla continuità del servizio senza il rispetto di un intervallo minimo, (cfr. delibera del 30.1.2004, n. 04/08, pos. 17571). Di particolare rilevanza i punti 4 e 5 della delibera n. 04/233, nei quali si precisa che “la previsione della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione del precedente, con riguardo sia all'intervallo “soggettivo” che a quello “oggettivo”, non è, invece, applicabile: a) tra scioperi locali incidenti su diversi ambiti territoriali; b) tra sciopero nazionale e sciopero a carattere esclusivamente locale, o comunque incidente sul solo traffico locale...”. Comunque, per garantire il contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, “si farà riferimento all'intervallo di dieci giorni tra le date di effettuazione degli scioperi (termine desumibile dalla *ratio* dell'art. 2, 2° comma della legge n. 146/1990 e succ. modd., nonché dalla lettura combinata delle disposizioni in tema di preavviso e di rarefazione oggettiva, di cui ai punti 3.1 e 3.3.5. dell'accordo citato)”. La Commissione ha quindi voluto tener conto delle obiezioni di molte organizzazioni sindacali, le quali hanno più volte fatto presente la difficoltà di rispettare il principio di rarefazione tra scioperi locali e scioperi nazionali così come applicato sino a quel momento.

Sempre nell'ambito della attività interpretativa, la Commissione ha affrontato la questione relativa ai limiti di applicabilità al trasporto Cargo delle disposizioni dell'Accordo del personale delle Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999 e successive modifiche. Con la delibera n. 04/234 del 1 aprile 2004, la Commissione ha precisato che al citato trasporto Cargo si applicano le disposizioni relative agli istituti richiamati nella lett. a) dell'art. 2 del citato Accordo, escludendo invece tutti gli istituti non espressamente richiamati in quella sede.

Trasporto locale

di Paola Bozzao e Rossella Sciotti

- *Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto*

Nel periodo preso in esame la conflittualità nel settore del trasporto pubblico locale ha confermato intensità e caratteri dell'anno appena trascorso, sia per quel che attiene alle cause di insorgenza, sia alla dimensione degli interessi coinvolti¹.

Il 2004 ha visto ancora il protrarsi della vertenza per il rinnovo del secondo biennio economico del Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri sottoscritto il 27 novembre 2000 e scaduto nell'anno 2001, che già aveva determinato negli anni precedenti una situazione di forte tensione sociale per il continuo ricorso da parte delle Organizzazioni Sindacali di categoria allo sciopero come strumento di pressione nei confronti delle controparti datoriali².

La sottoscrizione del contratto da parte dei maggiori sindacati, avvenuta nel dicembre del 2003, peraltro, non ha segnato la fine della conflittualità nel settore.

All'esito della vertenza e, precisamente, tra il 20 dicembre 2003 ed i giorni successivi, in numerose città d'Italia, i lavoratori, insoddisfatti per il risultato conseguito dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie, riuniti in comitati spontanei, hanno messo in atto iniziative di protesta che, essendo dirette a violare in maniera intenzionale la disciplina, hanno compromesso in modo grave ed intollerabile il diritto alla libertà di circolazione dei cittadini utenti dei servizi pubblici.

All'inizio del nuovo anno i sindacati esclusi dalle trattative, dopo essersi dichiarati completamente estranei alle iniziative spontanee dei lavoratori, per le quali, peraltro, avevano manifestato, *ex post*, una solidarietà di tipo politico, hanno proclamato un primo sciopero nazionale per il 9 gennaio 2004 e, successivamente, un altro per il 26 gennaio 2004, poi differito al 30 gennaio 2004.

Nei mesi che sono seguiti, la crisi economica in cui versa il settore non ha permesso alle imprese di rispettare gli impegni assunti e, nel frattempo, sono state avviate le trattative per il rinnovo della parte quadriennale del Ccnl della categoria.

¹ V. *Relazione sull'attività della Commissione. 16 dicembre 2002 – 31 dicembre 2003 (e resoconto dell'attività svolta dal 1° agosto al 15 dicembre 2002)*, Roma, 2004; nonché A. MARTONE, *Presentazione della Relazione ai Presidenti delle Camere sull'attività della Commissione, anno 2003*, Roma, 13 febbraio 2004. Il testo della relazione è pubblicato anche in Newsletter CgS, n. 3, 2003, 5 ss. ed è reperibile sul sito internet www.commissionegaranziasciopero.it.

² Gli scioperi relativi alla vertenza in oggetto nel periodo citato sono stati numerosissimi e, precisamente, si segnalano per l'anno 2002 quelli proclamati dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa Cisl ed Ugl, per il 17 maggio 2002 (Pos. 13032), il 21 giugno 2002 (Pos. 13534), il 25 settembre 2002 (Pos. 14027) ed il 29 novembre 2002, poi differito al 16 dicembre 2002 (Pos. 14659). Riguardo allo sciopero del 16 dicembre 2002, occorre precisare, peraltro, che si è trattato di uno sciopero di 24 ore senza garanzia delle fasce ai sensi dell'art. 15 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002) e che, al riguardo, la Commissione di Garanzia ha formulato una delibera di interpretazione autentica (n. 02/183 del 20 novembre 2002) che individuava i servizi da ritenersi "assolutamente indispensabili" in occasione di questo tipo di sciopero, il contenuto della quale è stato poi recepito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nelle ordinanze di precettazione ai sensi dell'art. 8 della legge 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 (111 T e 113 T). In pari data 16 dicembre 2002, inoltre, è stato proclamato un primo sciopero della durata di 4 ore per la stessa vertenza anche da parte del Coordinamento nazionale sindacati di base (Pos. 14674).

Nel corso del 2003, invece, si segnalano scioperi nazionali articolati su più giornate secondo un calendario a livello regionale (v. quello proclamato dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa Cisl ed Ugl per il periodo dall'11 febbraio 2003 al 13 marzo 2003, Pos. 15088, 14903, 15139), nonché astensioni proclamate a livello locale e concertate in modo tale da interessare in uno stesso periodo il personale addetto al trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale (v. sciopero nazionale proclamato dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil per il periodo 3,10,14 e 30 ottobre 2003, Pos. 16451; nonché quello del 7 novembre 2003, Pos. 17049). Da parte delle sole segreterie nazionali di FAISA ed Ugl è stato proclamato lo sciopero del 12 settembre 2003, mentre hanno visto la partecipazione di tutte le O.O.S.S. quello del 1 dicembre 2003 e del 15 dicembre 2003.

Nel quadro di riferimento delineato, il Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri (comprendente il vecchio coordinamento nazionale sindacati di base e lavoratori autorizzati), dopo aver riattivato le procedure di raffreddamento e conciliazione, ha proclamato nuove azioni di sciopero per il 19 maggio 2004, della durata di 4 ore (escludendo, su invito dell'Organo di garanzia, i bacini di traffico interessati da astensioni precedentemente indette) e per il 6 luglio 2004, della durata di 8 ore.

In un contesto già carico di aspettative, l'avvio della discussione della nuova piattaforma contrattuale ha provocato una nuova ondata di proteste, che si è temuto potessero degenerare in un conflitto pericoloso soprattutto per la collettività.

È così che, per scongiurare esplosioni spontanee ed incontrollate che avrebbero potuto dare luogo al ripetersi dei gravi fatti che si erano verificati a Natale del 2003, le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal firmatarie del Ccnl scaduto, in data 10 giugno 2004, hanno proclamato per il 24 giugno 2004 una prima azione di sciopero della durata di 24 ore.

Dal documento di proclamazione, tuttavia, si evidenziava la violazione della disciplina vigente nel settore e, precisamente, della regola della durata massima della prima azione di sciopero di cui alla lettera A) dell'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel trasporto pubblico locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002), secondo la quale *“il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio”*, nonché del principio di rarefazione oggettiva di cui all'art. 2, comma 2°, della legge n. 146 del 1990, e ss. mod., nonché dell'art. 10, lett. B) della predetta Regolamentazione provvisoria, ai sensi del quale *“tra l'effettuazione di due azioni di sciopero, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni liberi indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale”*, in considerazione del fatto che per i giorni immediatamente precedenti e successivi erano già stati proclamati in precedenza altri scioperi.

La Commissione di garanzia, con propria delibera, ha invitato le Organizzazioni Sindacali che avevano proclamato lo sciopero *“a differire, nel rispetto delle regole, la data dell'astensione per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di soluzione della vertenza”* (v. delibera n. 04/406 del 10 giugno 2004). L'invito dell'organo di garanzia è stato accolto dalle Organizzazioni Sindacali, che hanno rinviato al 6 luglio 2004 lo sciopero, confermandone, però, la durata per l'intera giornata. La Commissione, così, dopo aver proceduto ad una nuova indicazione alla quale, peraltro, le Organizzazioni Sindacali non si sono uniformate, confermando l'effettuazione dello sciopero del 6 luglio 2004 in violazione della disciplina di settore, nella seduta del 9 settembre 2004 ha deliberato l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento sindacale (su cui v. *infra*, par. 3).

La conflittualità è proseguita intensamente anche dopo la pausa estiva, tanto ad iniziativa del Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri, che ha proclamato nuove azioni di sciopero per il 15 settembre e per il 1 dicembre 2004, della durata di 24 ore, tanto da parte delle Organizzazioni Sindacali Nazionali Filt, Fit, Uilt, Faisa, Ugl, che hanno proclamato una nuova azione di sciopero per il 22 ottobre 2004, della durata di 24 ore.

Per quel che attiene, invece, alle vertenze a carattere nazionale aventi finalità di tipo economico-politico, il periodo in esame si è caratterizzato per la adesione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del settore allo sciopero generale del 26 marzo 2004, attuato per protestare contro la proposta di riforma del sistema pensionistico, ed allo sciopero generale del 30 novembre 2004, proclamato dalla Cgil, Cisl e Uil per protestare contro la proposta di legge finanziaria per il 2005.

Con delibera dell'11 novembre 2004 la Commissione, facendo riferimento alle prescrizioni di cui alla delibera n. 03/134 del 24 settembre 2003, poi integrata da quella del 30 aprile 2004, ha invitato le confederazioni Cgil, Cisl, Uil ad escludere dallo sciopero generale proclamato per il 30 novembre 2004 le categorie rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 12 giugno 1990, n. 146 e succ. mod., in relazione alle quali fossero state procla-

mate in precedenza astensioni collettive ed, in particolare, tra queste, anche il trasporto pubblico locale, in considerazione della proclamazione dello sciopero nazionale del 1 dicembre 2004, chiarendo, altresì, che l'invito di cui sopra, essendo volto ad evitare "secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio", faceva salva la valutazione del prevedibile impatto dei due scioperi sulla detta continuità.

Le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil, nel comunicare le modalità di collocazione oraria e di articolazione territoriale e settoriale dello sciopero generale del 30 novembre 2004, invero, non avevano fatto alcun riferimento al settore del trasporto pubblico locale. Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Utrasporti, invece, in un primo momento avevano comunicato le modalità di partecipazione allo sciopero del 30 novembre 2004 dei diversi settori, ivi compreso il trasporto pubblico locale, lo stesso giorno, però, avevano annullato e sostituito la precedente comunicazione, inviando un successivo documento di adesione nel quale non era più incluso il settore del trasporto pubblico locale ed, infine, avevano comunicato nuovamente l'adesione del settore del trasporto pubblico locale allo sciopero generale del 30 novembre 2004, riconfermandone le modalità già indicate nella prima nota del 17 novembre 2004.

La Commissione dopo aver rinnovato l'invito alle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil proclamanti ad escludere dallo sciopero generale del 30 novembre il settore del trasporto pubblico locale ha dovuto constatare che, nonostante gli inviti di cui sopra, il personale dipendente da numerose aziende del trasporto pubblico locale ha aderito all'astensione del 30 novembre 2004³. Nella seduta del 16 dicembre 2004, la Commissione ha deliberato l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 *quater*, e 13, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle Organizzazioni Sindacali che hanno aderito allo sciopero per "mancato rispetto della regola c.d. di rarefazione oggettiva" di cui all'art. 2, comma 2°, della legge n. 146 del 1990, come modificata legge n. 83 del 2000 e della delibera n. 03/134, in considerazione della precedente proclamazione dello sciopero nazionale del 1° dicembre 2004⁴.

Se le astensioni di rilievo nazionale hanno inciso in maniera assai consistente sulla totalità degli scioperi che hanno interessato il settore nell'intervallo temporale in questione, frequente e diffuso è stato anche il ricorso a scioperi a carattere locale (quasi esclusivamente aziendali).

In questi ultimi le motivazioni tradizionali si sono confermate come le principali cause di insorgenza dei conflitti (es. astensioni per il rinnovo dei contratti collettivi aziendali, o per protesta nei casi di licenziamenti individuali e collettivi, oppure contro il ritardo o la mancata corresponsione delle retribuzioni, o, ancora, in relazione alla distribuzione e/o alla variazione dei turni di servizio).

Quanto alle modalità di attuazione delle astensioni, nella maggior parte dei casi, le astensioni proclamate, anche grazie alle tempestive segnalazioni della Commissione, si sono

³ La Commissione, con nota del 29 novembre 2004, ha richiesto espressamente ad ASSTRA ed ANAV di conoscere la percentuale di adesione allo sciopero generale indetto per il 30 novembre 2004 e di quella dello sciopero indetto per il giorno 1 dicembre 2004. In data 7 dicembre 2004 l'ASSTRA ha fatto pervenire i dati richiesti, relativi al 50% delle aziende ad essa associate, dai quali si evince che allo sciopero del 30 novembre 2004 ha aderito il 38,84 % del personale di turno (ossia 7739 dipendenti su un totale di 19.921 in turno) e allo sciopero del giorno 1 dicembre 2004 ha aderito il 14,33% del personale di turno (ossia 2020 dipendenti su un totale di 14.093 in turno). In data 10 dicembre 2004 la Commissione ha sollecitato, rispettivamente, l'ASSTRA ad inviare i dati definitivi e l'ANAV ad ottemperare a quanto già precedentemente richiesto. L'ASSTRA ha comunicato che i dati forniti in precedenza dovevano ritenersi definitivi, in quanto le aziende associate non avevano inviato ulteriori comunicazioni

⁴ Per il prosieguo della vicenda si rinvia al resoconto del prossimo anno.

svolte nel rispetto delle regole. Non sono mancati, invero, a livello aziendale, nuovi episodi in cui la Commissione ha registrato, a posteriori (anche su segnalazione delle Prefetture interessate), il ripetersi dei c.d. “scioperi selvaggi” (in particolare, gli scioperi del 29 e 30 gennaio 2004 e dell’8 e 9 febbraio 2004, riguardanti il personale dipendente dall’azienda Sti di Potenza, poi riuniti in sede di valutazione del comportamento nella delibera n. 04/287 de 22 aprile 2004, v. *infra* paragr. 3).

Il ricorso a strumenti di lotta sindacale “non convenzionali”, come lo sciopero virtuale o simbolico, invece, possono dirsi del tutto episodici (e limitati, in via esclusiva, alle vertenze di livello essenzialmente aziendale)⁵, così come i casi di astensioni dalle prestazioni di lavoro straordinario⁶.

- Valutazione ex art. 13, lett. a)

Già dopo l’entrata in vigore della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002) la Commissione di garanzia aveva sollecitato le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ad attivarsi per adeguare gli accordi aziendali conclusi sotto la vigenza della precedente disciplina (e valutati idonei) alla predetta regolamentazione di settore.

Dalla documentazione inviata nel corso di quasi due anni, tuttavia, risulta che in ben poche realtà locali si è provveduto ad avviare le trattative per giungere alla definizione di nuovi accordi o per l’adeguamento di quelli esistenti e che, nell’ambito di tali realtà, assai spesso le parti hanno finito col constatare l’impossibilità di trovare soluzioni reciprocamente condivise.

Tale situazione non ha mancato di sollevare problemi, specie in sede di proclamazione, quando in molti casi aziende e sindacati hanno espresso opinioni discordanti, soprattutto sulla collocazione delle fasce orarie di garanzia durante le quali garantire il servizio completo in occasione di scioperi (Circumvesuviana di Napoli, Start di Ascoli Piceno, Ai di Vicenza, Ferrovie della Sardegna, ecc.), con conseguente mancanza di regole certe per gli utenti dei servizi pubblici.

La Commissione, anche a seguito dell’audizione del 13 maggio 2004, nel prendere atto dell’esistenza di situazioni diversificate in merito alla determinazione delle predette fasce e, precisamente, di realtà nelle quali vigono accordi aziendali valutati idonei, altre nelle quali sono stati sottoscritti accordi mai valutati ed altre ancora nelle quali trovano applicazioni prassi consolidate, con una nota dell’8 giugno 2004 ha nuovamente sollecitato attraverso le associazioni datoriali nazionali di categoria (ASSTRA e ANAV) e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, aziende e sindacati locali (provinciali e territoriali) ad avviare, al più presto, un confronto per la conclusione di accordi aziendali in materia di prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero oppure ad inviare tutti gli accordi non ancora valutati e a formalizzare, in appositi accordi, le prassi esistenti, al fine di permettere all’organo di garanzia di avviare le relative procedure di idoneità. Con il predetto invito, peraltro, la Commissione ha fissato al 30 settembre 2004 il termine allo spirare del quale, la persistenza di situazioni aziendali nelle quali fosse ancora controversa la determinazione delle fasce orarie di servizio completo, avrebbe potuto comportare l’intervento della stessa, attraverso l’adozione di un provvedimento di

⁵ V. sciopero proclamato dalla Faisa Cisl di Napoli per il 12 marzo 2004, riguardante il personale dipendente dalla Circumvesuviana di Napoli.

⁶ Si veda l’astensione dal lavoro straordinario proclamata dalle Segreterie provinciali e aziendali di Cecina-Rosignano di Cgil-Cisl-Uil-Sult a partire dal 2 novembre 2004, riguardante il personale dipendente dall’ATL di Livorno, astensione poi revocata a seguito di indicazione immediata della Commissione.

carattere generale, ovvero eventualmente anche attraverso l'individuazione delle fasce orarie nelle singole realtà locali.

In ottemperanza a tale orientamento la Commissione, facendo seguito alle sollecitazioni più volte rivolte all'Azienda Municipalizzata di Vicenza ed alle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, preso atto della difficoltà per le stesse di addivenire al raggiungimento di un nuovo accordo aziendale in merito alla individuazione delle prestazioni indispensabili, ha provveduto ad attivare la procedura di cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed ha sottoposto alle parti una proposta di regolamentazione sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili (delibera n. 04/647 del 2 dicembre 2004); tale procedura è, al dicembre 2004, ancora in corso.

Nel corso del secondo semestre del 2004, inoltre, la Commissione ha provveduto ad attivare la procedura di valutazione di alcuni accordi aziendali, ai sensi del richiamato art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990. In particolare, si segnala la valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, concluso il 24 marzo 2004 tra la Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A., la rappresentanza sindacale aziendale e le Segreterie Filt-Cgil e Uiltrasporti (delibera n. 04/646 del 25 novembre 2004) e degli accordi aziendali conclusi tra l'Aspo S.p.a. di Olbia e, rispettivamente, le Segreterie territoriali della Filt-Cgil e Fit-Cisl in data 26 luglio 2004 e la Segreteria territoriale della Faisa-Cisal in data 4 agosto 2004 (delibera n. 04/679 del 16 dicembre 2004), per le parti degli stessi espressamente regolate; nonché dell'accordo del 20 aprile 2004 concluso tra l'Actf di Ferrara e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal (delibera n. 04/663 del 9 dicembre 2004).

I Garanti hanno peraltro precisato che per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati negli accordi in esame, si fa rinvio alle regole contenute nella Regolamentazione provvisoria del settore.

In alcune realtà specifiche, infine, nelle quali le parti hanno ribadito la volontà di mantenere in vigore accordi aziendali sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, nonché della provvisoria regolamentazione del settore, la Commissione ha ritenuto di dover precisare che i predetti accordi possono ritenersi ancora operanti nella parte relativa alla determinazione delle fasce, in quanto coerenti sia con la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sia con la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002), ma che è necessario che le parti provvedano ad integrarne, al più presto, il contenuto in considerazione del fatto che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di ulteriori suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lett. A), nonché delle modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio di cui all'art. 16.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

L'attività di prevenzione dei conflitti svolta dalla Commissione di Garanzia nel periodo considerato è stata assai intensa e fruttuosa, confermando ancora una volta come l'impegno principale dell'organo di garanzia si sia definitivamente spostato, *ex ante*, sulla prevenzione dei comportamenti illegittimi, anziché, *ex post*, sulla loro valutazione.

Gli interventi e le misure volti a garantire certezza e rispetto delle regole prima della effettuazione degli scioperi sono stati numerosi e di vario tipo: dalle comunicazioni, ai chiarimenti, alle richieste di informazioni e di invio di documentazione; ma, certamente, lo stru-

mento privilegiato è stato quello delle indicazioni immediate ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lettera d) della legge n. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Nella maggior parte delle segnalazioni le violazioni contestate hanno riguardato il c.d. principio di rarefazione oggettiva di cui all'art. 2, comma 2°, della legge n. 146 del 1990, come modificata legge n. 83 del 2000 e all'art. 10, lett. B) della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002), specie in occasione della proclamazione di scioperi nazionali, quasi sempre incidenti su bacini di utenza interessati da scioperi precedentemente indetti a livello locale. In questi casi la Commissione ha invitato i soggetti proclamanti a livello nazionale ad escludere (*rectius* revocare) lo sciopero nazionale, "limitatamente al bacino di traffico interessato dalle astensioni indicate nell'arco temporale rilevante ai fini della rarefazione", ottenendo, nella maggior parte dei casi che lo sciopero fosse revocato, limitatamente ai bacini di utenza interessati da precedenti proclamazioni a livello locale.

Meno numerosi, invece, sono stati gli interventi emanati dalla Commissione di garanzia per segnalare la violazione dell'obbligo di esperire, prima della proclamazione dello sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione. Ciò deve imputarsi, senza dubbio, ad una maggiore conoscenza della normativa di settore, conseguita dalle parti sociali nel periodo di riferimento.

In qualche caso, poi, alcune Organizzazioni Sindacali sono incorse nel divieto di proclamazione durante periodi di franchigia elettorale.

Si segnalano, infine, alcuni casi di concomitanza tra scioperi – aziendali e regionali – nel settore del trasporto pubblico locale rispetto a scioperi precedentemente proclamati nel settore ferroviario, i primi poi revocati a seguito di delibera di invito della Commissione ai sensi dell'art. 13, lett. e), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Anche nel corso del 2004, in definitiva, quello delle indicazioni immediate si conferma uno strumento di prevenzione efficace, giacché nella quasi totalità dei casi la segnalazione della Commissione ha avuto l'effetto di indurre le Organizzazioni Sindacali a revocare gli scioperi illegittimamente proclamati con tempestività (entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della segnalazione), come stabilito dalla Commissione nella delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, oppure ad adeguarvisi.

Nel periodo di riferimento l'impegno della Commissione di garanzia nell'attività di valutazione del comportamento delle parti ai sensi degli artt. 4, comma 4 *quater* e 13, lettera i), della legge n. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, si è incentrato, principalmente, sul fenomeno delle astensioni spontanee attuate alla fine del 2003.

La Commissione di garanzia, a seguito delle segnalazioni pervenute, relative ai gravi disservizi verificatisi in varie città nel periodo di Natale ha deliberato l'apertura di numerosi procedimenti di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti delle segreterie di Sult-Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti, contestando la mancata osservanza dell'obbligo del preavviso di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e ss. mod.; della predeterminazione della durata di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata; della franchigia di cui all'art. 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata da questa Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70); delle fasce di garanzia di cui all'art. 2, comma 2 della predetta legge ed all'art. 11 lett. b) della citata regolamentazione provvisoria.

Nell'ambito di tali procedimenti è però emersa l'estraneità alle violazioni di cui sopra da parte del Coordinamento Nazionale Sindacati di Base - Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Cobas, Rdb-Cub Trasporti, il quale, pur avendo manifestato la propria

solidarietà alle iniziative spontanee dei lavoratori verificatesi in quel periodo in tutto il Paese⁷, ha, successivamente, chiarito di non aver proclamato alcuna astensione dal lavoro per quel giorno⁸.

All'esito della istruttoria espletata, così, è emerso che la violazione delle disposizioni vigenti in materia di sciopero era, verosimilmente, da imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei lavoratori – riuniti in comitati spontanei - che avevano manifestato contro l'esito della trattativa condotta a livello nazionale della categoria senza preavviso, senza la garanzia delle fasce orarie di servizio completo ed in franchigia.

In tutti i casi la Commissione ha deliberato di prescrivere al datore di lavoro l'apertura del procedimento disciplinare, al fine dell'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, nei confronti di quei lavoratori che, non prestando la consueta attività al fine di garantire le fasce orarie di servizio completo, avessero partecipato a tale forma illegittima di sciopero, non garantendo le prestazioni indispensabili.

Anche in occasione di qualche vertenza aziendale, peraltro, il fenomeno degli scioperi selvaggi, come si è accennato, si è ripetuto.

A tale proposito, si segnalano, in particolare, gli scioperi del 29 e 30 gennaio 2004 e dell'8 e 9 febbraio 2004, entrambi riguardanti il personale dipendente dall'azienda Sti di Potenza.

Le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Aut della Basilicata e le Rsa della Sti di Potenza avevano proclamato uno sciopero della durata di otto ore per il 29 gennaio 2004, riguardante il personale dipendente dall'azienda Sti di Potenza. Lo stesso giorno, però, l'azienda comunicava che, in occasione dello sciopero aziendale, il personale viaggiante, riunito in assemblea permanente, alla scadenza della prima fascia oraria di sciopero non aveva ripreso le attività lavorative, proclamando lo stato di assemblea permanente che si era protratto fino al giorno successivo. La Commissione di garanzia, pertanto, nella seduta del 6 febbraio 2004, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, lett. i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Nei giorni immediatamente successivi l'azienda informava la Commissione che, a partire dal giorno 8 febbraio 2004, il personale dipendente dalla suddetta azienda si era nuovamente astenuto dal lavoro, occupando la sede stradale ed il deposito aziendale, senza alcuna proclamazione di sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali, nella stessa nota si precisava, altresì che l'astensione era stata totale per il personale addetto alla guida e che a seguito delle segnalazioni di cui sopra il Prefetto di Potenza aveva emesso ordinanza di precettazione per le fasce pomeridiane del giorno 9 febbraio 2004 e per l'intera giornata del 10 febbraio 2004, nonché per i successivi 11, 12, 13 e 14 febbraio 2004. La Prefettura di Potenza, dal canto suo, aveva comunicato che il comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali, attraverso i loro esponenti, era stato di aperto sostegno all'azione di protesta dei lavoratori, visibile anche nei giorni 8 e 9 febbraio 2004 quando i lavoratori si erano astenuti senza alcun preavviso ed in totale violazione della normativa in materia.

⁷ Con nota del 20 dicembre 2003, il Coordinamento Nazionale Sindacati di Base - Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Coobas, Rdb-Cub Trasporti ha comunicato di far proprie le proteste spontanee dei lavoratori in atto nel Paese contro l'esito della vertenza sul rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo nazionale autoferrottranti.

⁸ Con successiva nota del 9 febbraio 2004 (atto prevenuto alla Commissione di garanzia in data 9 febbraio 2004), poi, il Coordinamento Nazionale Sindacati di Base - Sult Tpl, Sin-Cobas, Fltu-Cub, Slai-Coobas, Rdb-Cub Trasporti, chiariva di aver espresso la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori "nel momento stesso in cui era venuto a conoscenza dei fatti in corso"; sicché "eventuali scostamenti dalle normative vigenti" erano da attribuirsi "esclusivamente alla spontanea iniziativa dei lavoratori" e precisava, altresì, di essersi limitato ad esprimere ex post la propria solidarietà politica, nel pieno e legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero ed al fine di ottenere di esser convocato nelle competenti sedi ministeriali al tavolo delle trattative, di non aver proclamato alcuno sciopero e, conseguentemente, di non essere tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di proclamazione ed attuazione di manifestazioni di sciopero.

La Commissione di garanzia, nella seduta del 19 febbraio 2004, a seguito delle segnalazioni pervenute relative al grave disservizio verificatosi a Potenza nei giorni 8 e 9 febbraio 2004, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione. Le Organizzazioni Sindacali destinatarie del procedimento di valutazione precisavano di avere rappresentato con forza ai lavoratori la necessità di desistere da tale azione, pur comprendendone appieno le ragioni e le motivazioni alla base, e di ritenere che, per questo, non potesse ravvisarsi a loro carico alcuna responsabilità. La Prefettura di Potenza, tuttavia, confermava quanto accertato nei giorni 8 e 9 febbraio circa il comportamento tenuto dalle Organizzazioni Sindacali, e, ad ulteriore riprova di quanto documentato alla Commissione inviava una ulteriore nota, contenente, oltre alla rassegna stampa di quei giorni, anche un rapporto della Questura di Potenza con il quale si informava la medesima Prefettura di quanto accaduto a partire dall'8 febbraio 2004 in prossimità del deposito dell'azienda Sti di Potenza⁹.

Tutto ciò considerato, le astensioni del 29 e 30 gennaio 2004 e quelle dei giorni 8 e 9 febbraio 2004, sono state ricondotte alla stessa vertenza e riunite in un unico procedimento. La violazione delle disposizioni vigenti in materia di sciopero nei giorni 29 e 30 gennaio 2004 è stata imputata, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei lavoratori che hanno manifestato; quella avvenuta nei giorni 8 e 9 febbraio 2004, invece, alle Organizzazioni Sindacali che hanno per l'appunto promosso tale astensione. La Commissione ha deliberato di prescrivere alla azienda Sti di Potenza l'apertura del procedimento disciplinare a carico dei lavoratori che nei giorni 29 e 30 gennaio 2004 hanno partecipato a tale forma illegittima di sciopero, al fine dell'applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, mentre con riferimento all'astensione collettiva dal lavoro attuata nei giorni 8 e 9 febbraio 2004, ha deliberato la sospensione del pagamento dei contributi sindacali dovuti alle Organizzazioni Sindacali per un ammontare economico contenuto nei limiti di legge per ciascuna organizzazione sindacale.

Come già anticipato, nel corso del 2004 l'attività di valutazione del comportamento delle parti operata dalla Commissione ha riguardato anche lo svolgimento di azioni di sciopero a livello nazionale.

In particolare, nella seduta del 9 settembre 2004 è stata deliberata l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento tenuto dalla Filt, Fit, Ultrasporti e Faisa in occasione dello sciopero nazionale del 6 luglio 2004, per la violazione della regola della durata massima della prima azione di sciopero.

In sede di valutazione finale l'Organo di garanzia, pur non accogliendo né "il rilievo, adombrato dalle associazioni sindacali, per il quale l'invito a differire lo sciopero del 24 giugno 2004 formulato dalla Commissione conteneva un implicito avallo delle modalità con cui lo stesso era stato preannunciato (segnatamente, uno sciopero con la durata di ventiquattro ore). Infatti, non solo nell'invito al differimento di tale sciopero la Commissione aveva già segnalato la violazione della norma relativa alla durata massima della prima azione di sciopero, ma la medesima violazione era stata contestata nell'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, comunicata alle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal in data 25 giugno 2004"; né il rilievo relativo alla possibile rilevanza delle cause di insorgenza del conflitto "atteso che delle stesse può tenersi conto esclusivamente ai fini della determinazione della

⁹ In particolare, nel predetto rapporto si puntualizzava che "personale dipendente [della Questura *n.d.r.*], recatosi sul posto aveva modo di apprendere che effettivamente gli autisti lamentavano una non corretta applicazione delle normative contrattuali, esprimendo il loro dissenso per il nuovo piano di trasporto applicato dall'azienda " (...) "e che la protesta si protraveva anche nei giorni successivi ed i rappresentanti delle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Rdb, generali e di categoria, presenti sul posto, e con i quali, più volte personale dipendente ha avuto modo di colloquiare", pur non impedendo l'uscita degli automezzi, né assumendo atteggiamenti di violenza o minaccia nei riguardi del personale che avesse voluto prestare regolare servizio, tuttavia, "promuovevano la protesta, sponsorizzandola ed appoggiandola in pieno, anche dopo i provvedimenti di precettazione che la V.S. emetteva al riguardo".

misura della sanzione applicabile e non quale esimente da responsabilità”, ha concluso nel senso della insussistenza dei presupposti per una valutazione negativa del comportamento sindacale, in considerazione del fatto che “lo sciopero del 6 luglio 2004 non costituirebbe una prima azione di sciopero, ritenendosi lo stesso sostanzialmente riconducibile alla medesima vertenza che ha condotto agli scioperi del 2003. Al riguardo deve infatti considerarsi l’ampiezza delle questioni oggetto della trattativa sindacale in essere nel 2003, derivante dalle trasformazioni che interessano il trasporto pubblico locale, con conseguente pluralità di interlocutori, trattativa solo parzialmente chiusa con l’accordo del 20 dicembre 2003 (v., tra l’altro, l’art. 3 del citato accordo). In tal senso depone anche la circostanza che le trattative sono proseguite presso la Presidenza del Consiglio, in data 7 aprile 2004” (delibera n. 04/605 del 11 novembre 2004).

Ancora, nella seduta del 16 dicembre 2004 è stata deliberata l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento delle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil in occasione dello sciopero generale del 30 novembre 2004, per la violazione della regola dell’intervallo minimo di dieci giorni tra l’effettuazione di due azioni di sciopero, in considerazione della precedente proclamazione di uno sciopero nazionale della durata di 24 ore da parte dal Coordinamento nazionale di lotta autoferrotranvieri, per il giorno 1 dicembre 2004.

Nel complesso, comunque, l’analisi dell’attività sanzionatoria della Commissione conferma il prudente atteggiamento sia per quanto riguarda l’attivazione dei procedimenti di valutazione (delibera 04/288 del 22 aprile 2004; delibere 04/404 e 04/420 del 17 giugno 2004), sia per la tendenza ad una diminuzione delle valutazioni negative rispetto al numero dei casi esaminati¹⁰, nella maggioranza dei quali, infatti, si è ritenuto che non vi fossero i presupposti per una valutazione negativa (cfr. delibera n. 04/433 del 24 giugno 2004; nonché la delibera n. 04/623 del 18 novembre 2004).

Ciò, in larga parte, si deve al successo ottenuto dagli interventi preventivi, a dimostrazione che il fine di garantire maggiore efficacia all’apparato sanzionatorio è stato perseguito, in linea, del resto, con la volontà dei promotori della riforma del 2000, anche e soprattutto accentuando la valenza preventiva e dissuasiva delle sanzioni.

Per quel che attiene all’entità delle sanzioni applicate, infine, si rileva che la Commissione, nella maggior parte dei casi, tenendo in conto i criteri normativamente fissati, ha irrogato il minimo previsto dalla legge.

- Verifica dell’applicazione delle sanzioni per gli scioperi spontanei di dicembre 2003-gennaio 2004.

A seguito delle astensioni spontanee verificatesi nei mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004, la Commissione ha prescritto ai datori di lavoro l’apertura del procedimento disciplinare a carico dei lavoratori che hanno partecipato a tali forme illegittime di sciopero, al fine dell’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione. Nel contempo, le aziende sono state invitate a comunicare alla Commissione di garanzia gli esiti dei suddetti procedimenti disciplinari.

Dalle prime informazioni in tal senso pervenute, è emersa una significativa differenziazione delle tipologie sanzionatorie adottate a fronte della medesima infrazione, avendo alcune aziende ritenuto opportuno adottare sanzioni quali la sospensione dal servizio e la trattenuta sulla retribuzione, e ritenendo altresì preferibile l’adozione di sanzioni più lievi, quale la censura.

L’adozione di quest’ultima ha per lo più trovato giustificazione nella unicità dell’episodio illegittimo e nel dichiarato impegno dei lavoratori a non ripetere in futuro simili astensioni

¹⁰ Cfr. la valutazione negativa del comportamento della Segreteria Rdb/Cub di Vicenza in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal Coordinamento Nazionale di lotta autoferrotranvieri per il 15 settembre 2004 (delibera n. 04/680 del 16 dicembre 2004).

lavorative (Contram di Macerata; Aim di Vicenza; Met.ro di Roma). In un caso (SPT- Linea Como), la Commissione ha provveduto ad invitare l'azienda a precisare le motivazioni che hanno condotto alla generalizzata adozione di siffatta sanzione che, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento all. A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, trova applicazione in caso di "mancanze lievi". Con lettera del 31 maggio 2004 l'azienda ha comunicato che l'adozione della sanzione della censura è stata irrogata facendo ricorso a quanto previsto dall'art. 55 del citato Regolamento (che riconosce alle autorità competenti a giudicare le singole mancanze la possibilità di applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse, "a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio"), in considerazione del lungo tempo trascorso rispetto alla adozione del comportamento illegittimo.

In ragione poi della esiguità delle comunicazioni pervenute alla Commissione circa gli esiti di tali procedimenti disciplinari, la stessa ha ritenuto opportuno predisporre una lettera da inviare alle aziende che non hanno ancora provveduto a fornire tali informazioni, sollecitandole a comunicare le indicazioni del caso. Dalle numerose risposte pervenute nel corso del secondo semestre del 2004 si evince come nella maggior parte delle aziende la sanzione adottata sia consistita nella multa (in misura variabile da mezz'ora a 4 ore di trattenuta sulla retribuzione, ovvero per un importo compreso tra i 10 ed i 40 ?); alcune aziende, in ragione della particolare gravità del disservizio arrecato, hanno adottato la sanzione della sospensione per un giorno di servizio; altre, invece, hanno fatto ricorso alla più lieve sanzione della censura.

- Attività consultiva

Sul versante delle questioni interpretative sottoposte al parere dei garanti, si segnala, in primo luogo, la richiesta alla Commissione di pronunciarsi in merito all'obbligo del rispetto dal parte delle OO.SS. nel settore del trasporto pubblico locale del periodo di "tregua sindacale" di cui al Protocollo del 23 luglio del 1993. A tale riguardo si è precisato che secondo l'orientamento della Commissione (delib. n. 98/177 del 26.03.1998; delib. n. 99/378 del 10.06.1999), le clausole riconducibili alla c.d. "parte obbligatoria" della contrattazione collettiva, ivi compresa quella di "tregua sindacale", pur potendo fornire un supporto esterno agli strumenti di contemperamento fra diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e diritti costituzionali degli utenti, hanno la funzione di regolare i rapporti fra i soggetti stipulanti, determinando per essi l'insorgenza di vincoli, la cui violazione costituisce inadempimento sul piano contrattuale. Tali clausole non possono, invece, ritenersi inserite nel "corpo unico della disciplina dei servizi minimi" e, quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge n. 146 del 1990 e ss. modifiche.

Ancora, alla Commissione è stato richiesto un parere sull'assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia allo sciopero in violazione dell'obbligo di effettuare le prestazioni indispensabili. Con delibera n. 04/03 del 15-16 gennaio 2004, è stato così chiarito che l'individuazione dei periodi di cd. franchigia nel corso dell'anno, nell'ambito dei quali lo sciopero è interdetto (cfr. art. 4 della regolamentazione provvisoria), integra l'individuazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, non diversamente dalla individuazione delle fasce orarie di garanzia in cui ogni giorno deve essere assicurato il servizio completo.

Si segnalano, inoltre, i chiarimenti forniti dalla Commissione in merito alla modalità di comunicazione all'utenza delle fasce di garanzia e/o di astensione dal lavoro da rispettare in occasione dello sciopero. Al riguardo, la Commissione, intervenendo su sollecito della Segreteria Regionale del Sult della Sicilia, ha innanzitutto ricordato che, al fine di consentire alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990 e la comunicazione all'utenza, lo sciopero deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Come precisato con delibera n. 04/333 del 6 maggio 2004, in occasione degli scio-

peri a livello sia territoriale che nazionale le Organizzazioni Sindacali locali sono, infatti, tenute a dare tempestiva comunicazione dell'atto di proclamazione alle aziende, ritenendosi che, in mancanza di diversa previsione sul punto in sede di accordo o di regolamentazione, debba trovare applicazione l'art. 2, 1° comma della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai sensi del quale la comunicazione della proclamazione deve essere data alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni.

Con specifico riferimento alle modalità di comunicazione all'utenza, la Commissione ha poi chiarito che, a tal fine, può essere effettuato dall'azienda un giudizio prognostico circa il grado di adesione allo sciopero, essendo pertanto possibile che le aziende non effettuino alcuna comunicazione all'utenza, qualora prevedano che lo sciopero non incida sul funzionamento del servizio pubblico. Qualora, però, l'esercizio dello sciopero crei un disservizio all'utenza, di cui la stessa non sia stata preavvisata, l'azienda potrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dalla Commissione, infine, relativamente al corretto esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale.

Con riferimento, innanzitutto, alla identificazione dell'ambito di applicazione delle richiamate procedure di raffreddamento e conciliazione la Commissione, su sollecitazione della Segreteria Regionale Sult della Sicilia, con delibera n. 04/665 del 9 dicembre 2004, ha formulato un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale, secondo il quale – anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2, lett. A) della Regolamentazione provvisoria, in base al quale “l'attivazione della procedura... la partecipazione della stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse” - “ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell'organizzazione sindacale richiedente, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrottranvieri”.

Ancora, relativamente all'ipotesi di revoca dello sciopero, a seguito di intervento preventivo della Commissione, a causa del mancato esperimento della seconda fase delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione la Commissione, su sollecito dell'Unione Territoriale di Catania, con delibera n. 04/625 del 18 novembre 2004, ha formulato un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale, secondo il quale “la Organizzazione Sindacale, ai fini della corretta proclamazione dello sciopero revocato per una data successiva, può chiedere direttamente l'esperimento della pretermessa seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare *ex novo* – ossia ripetendo la prima fase – la procedura stessa”.

Merita, infine, di essere segnalata la delibera assolutoria del 11 marzo 2004, n. 04/120, nella quale la Commissione ha ribadito il proprio indirizzo già espresso in data 8 ottobre 2003, secondo il quale “durante l'astensione dal lavoro dei lavoratori del trasporto pubblico locale gli addetti al controllo e verifica dei titoli di viaggio sono tenuti al rispetto delle fasce di garanzia del servizio previste dalla normativa di settore durante gli scioperi”, chiedendo loro di attenersi.

Resta confermato, dunque, che la prestazione resa dagli addetti alle attività di verifica dei titoli di viaggio e delle biglietterie è strettamente accessoria al servizio principale, in quanto è funzionale all'esigenza dell'azienda di garantirsi la controprestazione resa dagli utenti (il prezzo del biglietto), secondo la predisposta organizzazione aziendale; che, pertanto, tale prestazione è collegata al servizio principale da un tale vincolo di coesistenzialità, da non potersi affermare che, in assenza di detto personale, il servizio durante le fasce sia reso “in modo completo” ovvero secondo “l'ordinario programma di esercizio” (art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale di cui alla delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il

23-03-2002); che, d'altra parte, il datore di lavoro non può essere costretto ad erogare il servizio durante le fasce per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, a retribuire il personale ivi impiegato e, contestualmente, non poter contare su una prestazione strettamente integrata con il servizio; che, infatti, detta situazione, perpetuandosi in numerosi scioperi, potrebbe indurre lo stesso datore a rifiutare le prestazioni offerte ed inutilizzabili, ovvero utilizzabili solo attraverso maggiori oneri o spese, in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell'impresa (la quale, come previsto dalla legge, deve essere eguale, sia nelle fasce che al di fuori di esse).

Trasporto marittimo

di Emanuela Fiata

- Valutazioni ex art. 13, lett a)

Per quanto concerne gli accordi collettivi che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto marittimo, si segnala che, su invito della Commissione, in data 25 maggio 2004, tra la l'Adriatica di Navigazione S.p.a, assistita da Fedarlinea, e le Organizzazioni Sindacali Filt- Cgil, Fit - Cisl, e Ultrasporti nonché, separatamente, da Federmar – Cisal e Ugl - Mare, è stato siglato un accordo sulle prestazioni indispensabili nel settore dei collegamenti marittimi internazionali effettuati dall'Adriatica di Navigazione Spa con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania, valutato idoneo (con delibera n. 04/480 del 15.7.2004) a garantire il temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

A parere dell'organismo di garanzia, infatti, la legge n. 146/1990 e succ. modd., pur riferendosi espressamente al "trasporto da e per le isole", non per questo esclude, in via più generale, la doverosa tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona anche nei servizi internazionali di traghetto, che possono essere lesi sia dalla mancata mobilità, sia dalla carenza di informazioni sulle agitazioni sindacali, sia dalla durata abnorme delle stesse.

In ragione di ciò, la Commissione, con nota del 3 marzo 2004, ha invitato le parti a definire le necessarie prestazioni indispensabili, sottolineando in particolare quegli aspetti, quali preavviso, durata massima, rarefazione, procedure di raffreddamento e conciliazione, che riducono il danno all'utenza consentendo di conoscere per tempo se e quando sia possibile viaggiare.

- Valutazioni ex art. 13, lett. d) ed i)

Nel periodo di riferimento, si è confermata l'utilità dello strumento preventivo, il cui utilizzo, di gran lunga prevalente rispetto all'attività deliberativa, ha consentito la salvaguardia dei diritti degli utenti senza necessità di ricorrere all'applicazione di misure sanzionatorie previste dalla legge. Si segnala, infatti che agli interventi effettuati ai sensi della prima parte dell'art. 13, lettera d), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, è seguita, in tutti i casi, la revoca degli scioperi illegittimamente proclamati e, in genere, una nuova proclamazione nel rispetto delle regole vigenti.

Per quanto concerne l'unica apertura di un procedimento di valutazione, ai sensi dell'art. 13, lettera i), della legge citata, deve dirsi che questa si è conclusa con l'adozione di una delibera di valutazione negativa (del. n. 04/06 del 22-23 gennaio 2004). Le regole risultate violate erano quelle dell'obbligo di preavviso (previsto dall'art. 2, comma 1 della legge n. 146/1990 e succ. modd.) e dell'obbligo di esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione (previsto dall'art. 2, comma 2, della predetta legge).

Nel caso in esame, l'organizzazione sindacale ha sostenuto che "l'azienda interessata dallo sciopero è un'impresa di diritto privato, che opera nel mercato privato con contratti di diritto privato", ritenendo, pertanto, inapplicabile la legge n. 146/1990 e succ. modd..

La Commissione, in risposta alle suddette osservazioni, ha rilevato innanzitutto che l'art. 1 della legge n. 146/1990 e succ. modd. prevede che "ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati...", tra cui quello alla libertà di circolazione. Peraltro, la stessa norma, al comma 2, lettera b) della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, per quanto attiene alla tutela della libertà di circolazione, indica anche i trasporti "marittimi limitatamente al collegamento con le isole".

Pertanto, l'organo di garanzia ha affermato il principio, accogliendo l'orientamento della dottrina sul punto, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della legge n. 146/1990 e succ. modd. non rileva la natura giuridica, pubblica o privata, dell'azienda erogatrice del servizio pubblico essenziale.

Per quanto attiene il settore del rimorchio portuale, ancora privo di disciplina, si rileva una minore conflittualità rispetto al periodo precedente e si confermano le divergenze di vedute che finora hanno reso impossibile la definizione di un accordo negoziale tra le parti.

Trasporto merci

di Maria Paola Monaco

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto.

Durante il periodo preso in considerazione dalla presente relazione, il settore, confermando la tendenza emersa in precedenza, ha presentato una scarsa conflittualità. L'analisi degli scioperi e delle relative proclamazioni, peraltro, ha messo in luce la tendenza di alcuni segmenti del settore trasporto merci (es. trasporto pomodori) a considerarsi ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e ss. mod. Tale atteggiamento non è stato confermato dall'operato della Commissione che di fronte a tali situazioni si è dichiarata incompetente ad effettuare alcun tipo di intervento.

Università e ricerca

di Caterina Catanoso

- Andamento della conflittualità e cause di insorgenza del conflitto

Nel periodo considerato dalla relazione il settore dell'Università – Enti di ricerca è stato caratterizzato da un livello estremamente basso di conflittualità che si è manifestato attraverso tre scioperi nazionali, due dei quali a carattere generale.

Costituisce riprova di tale circostanza la mancata attività della Commissione con riferimento sia agli interventi preventivi ai sensi dell'art. 13, lett. d), sia alle valutazioni di comportamento ai sensi dell'art 13, lett. i), della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

E' da rilevare, peraltro, che, proprio nella fase finale del periodo considerato, vi è stata una parziale riacutizzazione della conflittualità rappresentata da uno stato di agitazione, con conseguente astensione, in alcuni atenei, dall'attività didattica.

In tale circostanza le organizzazioni sindacali e professionali dei docenti delle università hanno effettuato manifestazioni di protesta contro il disegno di legge di riforma dello stato giuridico dei docenti universitari.

- Valutazioni ex art. 13 lett. a)

L'impegno della Commissione è attualmente rivolto a favorire l'introduzione di discipline relative all'esercizio del diritto di sciopero, da parte del personale docente e non docente delle Università adeguate alle prescrizioni della legge n. 83/2000.

Infatti per quanto riguarda il *personale docente delle Università*, va rilevato che permane l'assenza di una disciplina convenzionale nazionale di riferimento valutata idonea dalla Commissione, con la conseguenza che quest'ultima continua a far riferimento alla propria proposta di prestazioni indispensabili adottata con delibera n. 206/3 dell'11 gennaio 1996.

Ai fini del raggiungimento di una disciplina convenzionale la Commissione ha comunicato alla Conferenza dei Rettori, alle Università, alle sigle sindacali, alla P.C.M. – Funzione Pubblica la necessità di adeguare la disciplina vigente ed ha invitato le parti al raggiungimento di un accordo che tenga debitamente conto della sopravvenuta normativa di cui alla legge n. 83/2000. Inoltre, ai fini di un immediato raggiungimento di tale obiettivo, la Commissione ha comunicato ai soggetti interessati di voler essere informata sull'andamento delle trattative, nell'ambito delle quali si è resa disponibile, su richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza.

Con riferimento, invece, alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero *del personale non docente delle Università*, la Commissione ha posto in essere una analoga iniziativa per la promozione di una disciplina convenzionale a carattere nazionale.

Infatti, non appena rilevato che l'esercizio del diritto di sciopero del personale non docente delle Università è attualmente regolato da un accordo del 22 marzo 1996, valutato idoneo con delibera n. 9.2. del 4 luglio 1996, la Commissione ha invitato anche l'ARAN e le organizzazioni sindacali all'adeguamento di tale accordo.

Con delibera n. 04/657 del 1 dicembre 2004, sono stati valutati idonei due accordi sulla regolamentazione del diritto di sciopero del personale non docente dell'Università Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) sottoscritti nel medesimo testo in data 24 novembre 2004.

Per quanto riguarda gli accordi decentrati, va ricordato che in data 11 ottobre 2004 è stato trasmesso alla Commissione l'accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale non docente dell'Università degli Studi di Firenze, sottoscritto in data 27 settembre 2004.

Con riferimento al suddetto accordo la Commissione, rilevato che lo stesso riguarda esclusivamente l'individuazione delle prestazioni indispensabili, ha deliberato di sospendere la valutazione in attesa dell'adeguamento dell'accordo nazionale del comparto Università del 22.3.1996 alla legge n. 83/2000.

Nell'ambito del Comparto delle Istituzioni degli Enti di ricerca e sperimentazione si segnala, infine, la valutazione di idoneità dell'accordo nazionale sottoscritto in data 16.7.2003, riguardante il personale dipendente dall'Enea (delibera della Commissione n. 04/38 del 26.2.2004).

Parte IV

ALLEGATI: VALUTAZIONI DI ACCORDI E CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, PROPOSTE, REGOLAMENTAZIONI PROVVISORIE

Valutazione dell'accordo nazionale stipulato in data 24 aprile 2003 da Ausitra (ora Fise) e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e formulazione di una proposta sulla disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse

Delibera n. 04/339

LA COMMISSIONE

udita la proposta dei Commissari Figurati e Proia,

PREMESSO

1. che la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse è stata originariamente dettata dall'accordo nazionale stipulato in data 25 maggio 1993 da Ausitra (ora Fise) e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 21 ottobre 1993;

2. che con delibera n. 01/104 del 21 settembre 2001, la Commissione ha invitato le parti a procedere in tempi brevi all'adeguamento dell'accordo del 25 maggio 1993 alle disposizioni della legge n. 83/2000, al fine di predisporre un insieme di regole che salvaguardi, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente tutelati, in mancanza delle quali la Commissione avrebbe considerato attivata la procedura preliminare all'adozione della provvisoria regolamentazione di cui all'art. 13, comma 1, lett.a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

3. che con delibera n. 02/63 del 18 aprile 2002, la Commissione ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la sussistenza di concrete possibilità di pervenire ad un adeguamento dell'accordo sulle prestazioni indispensabili vigente nel settore dal 1993;

4. che, durante le audizioni con le parti svoltesi presso la Commissione in data 2 maggio 2002, non sono emersi particolari ostacoli al raggiungimento di un adeguamento dell'accordo soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili, della durata massima della prima azione di sciopero e delle successive, degli intervalli e delle franchigie, anche in connessione alla regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario;

5. che, malgrado la disponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo, la Commissione non ha ricevuto notizie in ordine allo stato delle trattative;

6. che con delibera n. 02/106 del 6 giugno 2002, la Commissione ha formulato una proposta di provvisoria regolamentazione in tema di preavviso, durata, franchigie, intervalli,

prestazioni indispensabili e procedure di raffreddamento e di conciliazione, auspicando “un costruttivo intervento negoziale delle stesse parti sociali”;

7. che, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte delle parti sociali e delle associazioni degli utenti, ha svolto una audizione in data 27 giugno 2002 nel corso della quale le parti hanno espresso previsioni in ordine alla concreta possibilità di raggiungere un accordo sulle prestazioni indispensabili entro il 20 luglio 2002;

8. che in data 25 luglio 2002, le parti (Fise e organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Salpas-Fisaft, Ugl-At) hanno raggiunto un accordo contenente anche la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (prevista nel c.c.n.l. del 24 aprile 2001, riguardante le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti);

9. che tale accordo è stato inviato alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere;

10. che, con nota del 12 settembre 2002, la Commissione ha sottoposto alle parti una serie di osservazioni relative a: a) adeguamento franchigie a quelle operanti per il settore del trasporto ferroviario; b) illegittimità della previsione della revoca dello sciopero con 24 ore di anticipo sull'inizio dello stesso, in relazione all'art. 2, comma 6, legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000; c) insufficienza delle prestazioni indispensabili così come previste, con particolare riferimento alla pulizia dei servizi igienici, e alla sola fornitura di acqua per le attività di accompagnamento e ristorazione; insufficiente livello di sicurezza per la custodia dei passaggi a livello; d) mancato inserimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione all'interno del testo dell'accordo;

11. che con successiva nota dell'11 aprile 2003, la Commissione stabiliva un termine entro il quale inviare una disciplina negoziale che tenesse conto delle indicazioni contenute nella nota del 12 settembre 2002;

12. che in data 24 aprile 2003 le parti (Fise, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Salpas/Fisafs e Ugl-At) hanno raggiunto un accordo;

13. che con nota del 3 luglio 2003, la Commissione ha formulato una serie di rilievi al fine di adeguare l'accordo ai dettami della legge per quanto riguarda il diritto alla mobilità, la tutela della salute, l'igiene e la sicurezza: a) insufficienza della pulizia prevista delle ritirate dei treni a lunga percorrenza; b) illegittimità della previsione di fasce orarie per la custodia dei passaggi a livello; c) eccessiva limitazione delle prestazioni indispensabili relative all'accompagnamento notte e alla ristorazione ferroviaria nei treni a lunga percorrenza;

14. che, in data 14 ottobre 2003, si è svolta presso la Commissione una ulteriore audizione chiesta dalle parti durante la quale queste hanno nuovamente offerto la disponibilità ad addìvenire ad un accordo che tenesse conto delle indicazioni formulate dalla Commissione;

15. che malgrado i numerosi inviti da parte della Commissione, a tutt'oggi quest'ultima non ha più ricevuto notizie in ordine allo stato delle trattative;

CONSIDERATO

1. che la disciplina contenuta nell'accordo del 24 aprile 2003, pur confermando l'ispirazione di fondo dell'accordo del 25 maggio 1993, introduce nuove previsioni imposte dall'emanazione della legge n. 83/2000, anche in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione;

2. che alla luce dei principi vigenti, gli scioperi nel settore degli appalti e dell'indotto ferroviario non devono incidere sui diritti costituzionalmente garantiti coinvolti direttamente o indirettamente nel settore stesso e, in particolare, non devono incidere, anche per effetto della combinazione tra conflitti riguardanti diversi settori, sul diritto alla mobilità garantita dalla circolazione ferroviaria, come peraltro costantemente ribadito dalla Commissione e, nella sostanza, condiviso dalle parti stesse;

3. che il rispetto di tali principi richiede, tra l'altro, che le prestazioni indispensabili siano puntualmente erogate, e che in occasione degli scioperi non vengano posti in essere comportamenti diretti ad impedire la circolazione dei treni e la operatività delle stazioni ferroviarie;

4. che le indicazioni della Commissione in tal senso sono state solo in parte recepite nell'accordo del 24 aprile 2003;

5. che non è più giustificabile un ritardo nell'adeguamento dell'accordo alle nuove esigenze imposte dalla legge e dalla conflittualità del settore che, in passato, ha fatto emergere numerose lacune nella disciplina;

6. che a tal fine, la Commissione ha più volte sollecitato le parti ad una modifica concordata dell'accordo secondo le indicazioni fornite (note del 12 settembre 2003, 11 aprile 2003, 3 luglio 2003 e 22 gennaio 2003);

7. che per quanto possa essere auspicabile un accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e sulle altre misure ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, non appare più possibile concedere un ulteriore termine;

8. che, pertanto, appare opportuno procedere alla formalizzazione di una proposta di regolamentazione provvisoria che tenga conto, per quanto possibile, delle indicazioni previste dalle parti con l'accordo del 24 aprile 2003 sostituendole ed integrandole, per quanto necessario a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

VALUTA NON IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, l'accordo intervenuto tra le parti il 24 aprile 2003;

FORMULA

la seguente proposta ai sensi del succitato articolo da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell'accordo in tema di Prestazioni indispensabili, Minimi di servizio, Durata, Accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria, di cui ai punti 1, 2, 4, e 9 fermi restando per gli altri aspetti i contenuti del richiamato accordo:

Art. 1

Prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni intervenute con la legge n. 83 dell'11 aprile 2000, quelle relative a:

- A. Pulizia vetture ferroviarie e prestazioni connesse
- Rifornitura acqua, rifornimento accessori igienici e pulizia delle ritirate (il 50% dei servizi disponibili con priorità ai servizi per disabili);
 - Vuotatura dei reflui dai serbatoi delle ritirate chimiche con sistema a ciclo chiuso (almeno una volta nelle 24 ore);
 - Raccolta oggetti pericolosi (come ad esempio bottiglie di vetro), ed eliminazione condizioni di scivolamento;
 - Pulizia grossolana (bottiglie di plastica, lattine, giornali e riviste) negli scioperi di 24 ore.
 - Raccolta siringhe
 - Deposito delle immondizie raccolte nei luoghi previsti all'interno degli impianti ferroviari;
 - Pulizia vetri frontali dei locomotori in servizio ed eventuali interventi su chiamata per i treni in transito;
 - Aggancio e sgancio mantici di intercomunicazione;
 - Sostituzione batterie delle vetture in servizio.
- B. Impianti e locali
- Rimozione materiali e liquidi che possano limitare la sicurezza dei viaggiatori;
 - Servizi igienici aperti al pubblico (negli impianti ove esistano più servizi igienici, quelli da garantire saranno individuati su indicazione del titolare della stazione). Nei servizi individuati la pulizia dovrà essere effettuata con la normale cadenza;
 - Pulizia grossolana locali e servizi adibiti al personale F.S. negli scioperi di 24 ore;
 - Pulizia locali adibiti a pronto soccorso ed infermerie;
 - Custodia passaggi a livello.

Art. 2

Minimi di servizio

Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, saranno assicurate attraverso l'impiego di un contingente minimo di personale addetto.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, ove esistano problemi, sarà mantenuto in servizio il personale strettamente necessario.

Sia il contingente minimo, sia il personale addetto alla sicurezza, sia gli eventuali presidi di pronto intervento saranno determinati, di volta in volta, fra imprese ed organizzazioni sindacali in sede aziendale, in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia dei servizi prestati, alla dimensione degli impianti ed alla durata degli scioperi.

In caso di mancato accordo, in via transitoria ed in attesa della soluzione dell'eventuale contrasto, sarà adottato il piano predisposto dall'azienda.

Art. 3

Modalità di esercizio del diritto di sciopero

La proclamazione di ogni sciopero, è comunicata per iscritto all'azienda con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e con l'indicazione della data nonché dell'ora di inizio e cessazione dell'astensione dal lavoro.

Per gli scioperi a livello nazionale, la comunicazione alle singole imprese verrà effettuata direttamente dalle controparti Fise/Agens.

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva, anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse, deve essere assicurato un intervallo minimo di 3 giorni di calendario.

Art. 4
Durata

- Il primo sciopero per ogni vertenza, non può superare la durata di mezzo turno per ogni turno;
- Il secondo sciopero ed i successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata di un turno per ogni turno (24 ore complete).

Art. 5
*Criteri per l'individuazione dei lavoratori
da assegnare allo svolgimento delle prestazioni indispensabili*

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili sopraindicate, si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee; in ogni caso i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione dal lavoro coincida con tali giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti alla successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati:

1. Ordine alfabetico (a partire dalla lettera a), per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista nel ciclo delle turnazioni;
2. I preposti o loro sostituti provvederanno ad affiggere l'elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti, almeno tre giorni di calendario prima dell'inizio dell'agitazione sindacale, indicando i nominativi del personale da assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili. Sarà data contestuale comunicazione scritta ai singoli lavoratori e per conoscenza alle OO. SS. firmatarie del presente accordo che hanno indetto l'astensione dal lavoro.
3. Qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati risulteranno assenti per malattia o infortunio, si procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati ed alle OO. SS.

Art. 6
Revoca dello sciopero proclamato

1. Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza le informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero.
2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall'abuso di proclamazioni non seguite da scioperi (c. d. "effetto annuncio"), revoche più ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di garanzia o della Pubblica Autorità, ovvero, in esito a tale invito, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo.
3. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la automatica riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un nuovo sciopero.

Art. 7
Franchigie

- I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:
- dal 18 dicembre al 7 gennaio;

- dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 3 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;

dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, e le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

Art. 8

Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi nel caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.

Art. 9

Accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria

In riferimento ai comparti di Accompagnamento Notte e Ristorazione Ferroviaria compresi nel CCNL 24 aprile 2001, le parti concordano le seguenti integrazioni relative alle modalità, alla durata, alle franchigie ed alle prestazioni indispensabili.

In questi comparti si applicano le norme relative alla modalità di esercizio del diritto di sciopero (Art. 3), alla durata (Art. 4), alle franchigie (Art. 7), alle prestazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

Prestazioni indispensabili:

Sui treni a lunga percorrenza, oltre alla distribuzione dell'acqua, dovrà essere previsto almeno un punto di ristoro, facilmente raggiungibile dai viaggiatori, fornito di bevande calde e di normali generi di conforto.

Modalità, Durata e Franchigie:

Art. 3 e Art. 7 con le stesse condizioni sopra riportate;

Art. 4 con la presente articolazione:

Personale Sedentario

- Stessa articolazione dell'art. 4

Personale Viaggiante

- Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza, non può superare, un numero di ore pari alla giornata di prestazione (orario contrattuale/7)

- Le ulteriori astensioni non possono superare la durata dell'intero servizio previsto in turno.

Le imprese comunque decurteranno, ad ogni singolo lavoratore che abbia aderito allo sciopero, un corrispettivo economico massimo pari al numero di ore relativo all'astensione dal lavoro programmata ed effettuata.

A tale scopo le parti, in sede locale, sono impegnate ad individuare opportune soluzioni per garantire la risoluzione sopra esposta.

Art. 10

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A. Ambito di applicazione

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B. Divieto di azioni unilaterali.

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza.

C. Prima fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o dell'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacali dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13 lett. c), d), h), i), m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D. Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera c), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

a) Nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

b) In alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

E. Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione dello sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

Art. 11

Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia.

INVITA

le parti a pronunciarsi sulla suddetta proposta entro 15 giorni dal ricevimento della presente delibera;

DISPONE

la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Salpas-Fisafs, Ugl/AT e alla Fise, la comunicazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'AGens, alle Ferrovie dello Stato SpA, la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Valutazione dell'ipotesi di accordo tra l'Aran e Cgil, Cisl, Uil, Cisl, Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil-Pa, Cisl-Ricerca sul personale dell'Enea

La Commissione, su proposta del Commissario Lippolis, adotta all'unanimità la seguente delibera di valutazione di idoneità

Delibera n. 04/38

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos.16491,

PREMESSO

1. che in data 18 luglio 2003 è stato trasmesso alla Commissione il testo dell'ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisl e le Organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisl/Ricerca, concernente le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale non dirigente dell'Enea – Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente;

2. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 sostituisce il precedente accordo sottoscritto in data 12 giugno 1996 dall'Enea con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore e valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 97/668 del 16 ottobre 1997;

3. che con nota del 23 ottobre 2003 la Commissione ha inviato il testo dell'ipotesi di accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l'invio del predetto parere;

4. che, in data 3 novembre 2003 e 10 novembre 2003 sono rispettivamente pervenuti i pareri favorevoli dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) e dell'Unione Nazionale Consumatori ;

CONSIDERATO

1. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 risulta sottoscritta dall'Aran che rappresenta l'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e da un insieme di Organizzazioni sindacali che comprende la maggior parte delle organizzazioni sindacali presenti nel settore;

2. che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili la predetta ipotesi di accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali, le prestazioni indispensabili (art. 2) e le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3);

3. che l'ipotesi di accordo prevede le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge, con la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la previsione, nell'ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le astensioni successive (art. 4 commi 1 e 3), nonché

con la previsione di un intervallo minimo di 48 ore tra le azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della successiva (art. 4 comma 3 lett. d);

4. che in base alla delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003 anche l'astensione dal lavoro straordinario è considerata sciopero e deve rispettare quanto disposto da tale delibera e da ogni altra regola ivi contemplata;

5. che inoltre nel testo in esame sono sancite precise regole sul preavviso, sulla revoca dello sciopero e sull'obbligo di comunicazione agli utenti (art. 4 comma 2);

6. che stante quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera n. 00/225) pur nel silenzio dell'ipotesi di accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamare con un'unica proclamazione più azioni di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero;

7. che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata, tuttavia tale termine è direttamente deducibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 2 comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge, 83/2000;

8. che l'accordo contiene altresì il divieto di proclamazione di forme anomale o surrettizie di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4 comma 3, lett. d);

9. che infine l'accordo in esame contiene correttamente l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente ccnl che, conseguentemente, è prevista una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero (art. 5), nella quale si individuano tre diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;

10. che pertanto, con le precisazioni interpretative dei precedenti considerato, l'ipotesi di accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedurali;

VALUTA IDONEA

ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'ipotesi di accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale non dirigente dell'Enea, sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisl e le organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisl/Ricerca;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro della Funzione pubblica, all'Aran, alle le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisl e alle Organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisl/Ricerca

Valutazione accordo settore funerario sottoscritto da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti in data 11.6.03

La Commissione, su proposta del Commissario Di Cagno, adotta, all'unanimità, la seguente delibera di valutazione di idoneità dell'accordo relativo al settore funerario sottoscritto da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

Delibera n. 04/80

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 18026,

PREMESSO

1) che con nota datata 24-7-'03 ma pervenuta via fax solo in data 2-2-2004, la Feder Gasacqua trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo sulla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nel settore funerario, sottoscritto in data 11-6-'03 con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, chiedendo la valutazione di idoneità di cui all'art. 2 co.4 l. n.146/'90 e ss. mod.;

2) che questa Commissione, ai sensi dell'art.13 co.1 lett. a) l. n.146/1990 e ss. mod., con nota del 17-2-'04 richiedeva alle associazioni degli utenti e dei consumatori di cui all'elenco previsto dalla l. 30-7-'98 n. 281 di esprimere il proprio parere sui contenuti dell'accordo di cui sopra;

3) che con nota del 18-2-04 l'Unione nazionale Consumatori comunicava di non aver osservazioni sul contenuto dell'accordo;

4) che con nota del 19-2-04 l'Adoc – associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori – esprimeva parere positivo;

CONSIDERATO

1) che l'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero relativo al settore funerario sottoscritto in data 11-6-2003 reca una puntuale disciplina delle prestazioni indispensabili da rendere in occasione di scioperi del personale dipendente da aziende del settore funerario, con particolare riferimento ai servizi di pronto intervento e di reperibilità, alle operazioni di accettazione, trasporto e conservazione delle salme, al rilascio delle autorizzazioni alla sepoltura e all'accesso del pubblico ai cimiteri;

2) che l'accordo, inoltre, reca una dettagliata disciplina relativa alle modalità di proclamazione, ai termini di preavviso, alla durata e alla revoca degli scioperi nonché all'intervallo minimo da osservarsi tra un'astensione e la successiva proclamazione;

3) che l'accordo, infine, prevede un ampio spettro di periodi di franchigia e detta un'articolata disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione;

che, di conseguenza, l'accordo appare idoneo a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e in generale ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art.1 della legge 146/90 e ss. mod;

VISTI

gli artt. 2 co. 4 e 13 co. 1 lett. a) l. n.146/90 e ss. mod.;

VALUTA IDONEO

l'accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, recante individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della L.146/90 come modificata dalla legge 83/2000, sottoscritto in data 11-6-'03 da Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai sigg.ri Presidenti delle Camere, al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al sig. Ministro dell'Interno, alla Federgasacqua e alle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Valutazione dell'accordo raggiunto da Federmeccanica, Assital/Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Fismic, Ugl nel settore metalmeccanici e installazione impianti.

La Commissione, su proposta dei Commissari Di Cagno e Figurati, adotta all'unanimità la seguente delibera:

Delibera n. 04/148

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 16270,

PREMESSO

che con nota del 22 luglio 2003 la Federmeccanica trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per il settore metalmeccanico e della installazione di impianti, sottoscritto da Federmeccanica e Assital in data 17 luglio 2003 con le organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, e, il giorno successivo, con le organizzazioni Fismic e Ugl-Metalmeccanici, chiedendo la valutazione di idoneità di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 146/90 e ss. mod.;

che questa Commissione, prima di procedere all'invio del testo alle organizzazioni degli utenti e alla conseguente formale valutazione dell'accordo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990 e ss. mod., allo scopo di approfondire unitamente alle parti una serie di problematiche poste dal testo dell'accordo stesso, con nota del 23 ottobre 2003 Prot. 12657 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese;

che le audizioni si svolgevano presso la sede della Commissione di Garanzia nelle giornate del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, e nel corso delle stesse la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicità che era dato ravvisare nell'accordo del 17 luglio 2003, con particolare riferimento alla definizione delle prestazioni indispensabili, al rapporto della disciplina pattizia con le regolamentazioni vigenti in settori connessi, all'espletamento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alle modalità di proclamazione delle azioni di sciopero e alla necessità di prevedere intervalli fra le stesse;

che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di Garanzia nelle audizioni del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, le parti originariamente stipulanti, al termine di un'ulteriore fase di confronto, convenivano di rettificare l'Accordo del 17 luglio 2003;

che in data 4 febbraio 2004 la Federmeccanica e l'Assital sottoscrivevano con le organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil un nuovo accordo, che in pari data veniva inviato alla Commissione per le valutazioni di competenza;

che con nota del 17 febbraio 2004, Prot. n. 2214, la Commissione inviava il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, comma 1, lett. a), della l. 146/1990 e ss. mod., assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l'invio del predetto parere;

che, entro tale termine, sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Unione Nazionale Consumatori e dell'Adoc;

che successivamente, in data 27 febbraio 2004, la Federmeccanica inviava alla Commissione il testo del predetto accordo sottoscritto anche da Fismic-Confsal e Ugl-Metalmeccanici;

CONSIDERATO

1. che l'accordo del 4 febbraio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore metalmeccanico e da un insieme di Organizzazioni Sindacali che comprende le più significative sigle sindacali presenti nel settore;

2. che nel punto 1) dell'accordo è puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attività delle imprese che esercitano la conduzione di impianti, reti e apparecchiature analiticamente ivi indicati;

3. che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'accordo è sufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione di intervenire nei settori che non risultassero coperti da disciplina;

4. che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili a garantire la continuità dei servizi e a tenere conto degli accordi o delle regolamentazioni vigenti nei settori nei quali si inseriscono le attività di cui al punto 1) dell'accordo;

5. che viene espressamente previsto, a "chiusura" del punto 1) dell'accordo, che in caso di perdurante contrasto tra azienda e sindacati dei lavoratori in ordine al contenuto del "piano delle prestazioni indispensabili" concernente ogni singola azienda o unità produttiva, acquisterà validità in via provvisoria il "piano" predisposto dall'azienda;

6. che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, il punto 4) dell'accordo 4 febbraio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima, lasciando tuttavia la possibilità alle parti coinvolte di fare ricorso alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990;

7. che le parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi 120 giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione relativo a uno sciopero successivo al primo della vertenza;

8. che al punto 5) dell'accordo 4 febbraio 2004 è previsto che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni (12 giorni in ipotesi di sciopero nazionale) e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e ss. mod.;

9. che nel medesimo punto 5) sono stabiliti precisi limiti di durata in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potrà superare le 8 ore per ogni turno di lavoro, sia alle successive, che non potranno superare i due giorni consecutivi;

10. che per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, il punto 6) dell'accordo 4 febbraio 2004 prevede una disciplina differenziata a seconda dell'ampiezza del bacino di utenza sul quale incide lo sciopero (10 giorni per scioperi che riguardino l'intera categoria, un suo settore o un territorio; 6 giorni per scioperi che riguardino una singola impresa o un suo stabilimento), disciplina ampiamente satisfattiva delle previsioni di cui all'art.2, comma 2 della legge 146/90 e ss. mod.;

11. che la previsione di cui al citato punto 6) dell'accordo, concernente *“la possibilità di indire più agitazioni in un'unica proclamazione fino ad un massimo di 16 ore complessive”*, non appare nella sostanza lesiva del divieto di proclamazioni plurime quale si evince dalla lettera dell'art.2, comma 2, della legge 146/90 e ss. mod., attesa la successiva specificazione secondo cui *“resta fermo che l'indizione di ogni singola azione di sciopero dovrà comunque essere formalmente comunicata con specifico atto contenente l'indicazione della durata e delle modalità dell'astensione dal lavoro”*;

12. che l'accordo individua adeguati periodi di franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

13. che, alla luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, giusta quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n.146/1990 e ss. mod.;

VALUTA IDONEO

l'accordo in esame;

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Attività Produttive, a Federmeccanica, Assisital, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal e Ugl-Metalmeccanici;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Valutazione dell'accordo del 26/01/04 di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica.

La Commissione, su proposta del Commissario Di Cagno, adotta, all'unanimità, la seguente delibera di valutazione dell'accordo

Delibera n. 04/267

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 12912,

PREMESSO

1. che in data 17 febbraio 2003 la Confcommercio inviava a questa Commissione di garanzia, per la valutazione di idoneità di cui all'art.13 n.1 lett.a) della legge n. 146/'90 e ss. mod., un accordo sulla individuazione dei servizi minimi da garantire nel corso degli scioperi nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, sottoscritto in data 11 febbraio 2003 dalle Associazioni datoriali Associazione Distributori Farmaceutici- Adf, Federfarma Servizi, Confcommercio e le OO. SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;

2. che la Commissione, con nota del 27 marzo 2003 prot. n. 3854, rimetteva il testo del predetto accordo alle Associazioni degli utenti per l'eventuale parere ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge n. 146/1990 e ss. mod.;

3. che in data 1° aprile 2003 l'associazione degli utenti Unione Nazionale Consumatori esprimeva parere favorevole sull'accordo;

4. che la Commissione, con delibera del 22 maggio 2003 n. 03/91, valutava tale accordo non idoneo in relazione alla individuazione delle prestazioni indispensabili, alla indicazione dei limiti di durata dello sciopero e delle franchigie, nonché alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, invitando le parti stipulanti a rivedere ed integrare l'accordo;

5. che successivamente la Commissione, allo scopo di approfondire unitamente alle parti le problematiche poste dal testo dell'accordo, con nota del 18 settembre 2003 prot. 10347 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese;

6. che l'audizione si svolgeva presso la sede della Commissione di garanzia nella giornata del 25 settembre 2003, e nel corso della stessa la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicità che era dato ravvisare nell'Accordo dell'11 febbraio 2003;

7. che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di garanzia nella audizione del 25 settembre 2003, le parti stipulanti convenivano di rettificare l'Accordo dell'11 febbraio 2003;

8. che, con nota dell'11 novembre 2003, la Confcommercio inviava alla Commissione, per le valutazioni di competenza, un testo emendato (artt. 4, 8, 9) dell'Accordo 11 febbraio 2003 d'intesa tra Associazione Distributori Farmaceutici-Adf, Federfarma Servizi, Confcommercio e le OO. SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;

9. che, con nota del 20 novembre 2003 prot. n. 14297, la Commissione rimetteva il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281, assegnando loro il termine di gg.15 per l'espressione di eventuale parere;

10. che, entro il suddetto termine, è pervenuto il parere favorevole dell'Adoc;

11. che in data 5 febbraio 2004, su sollecitazione della Commissione, le parti inviavano alla Commissione il testo dell'Accordo in questione, sottoscritto in data 26 gennaio 2004;

12. che la Commissione, rilevato che il testo dell'Accordo del 26 gennaio 2004 non risultava conforme al precedente testo rimesso in data 11 novembre 2003 in relazione alla previsione di cui all'art. 4 (durata della prima azione di sciopero), con nota del 19 febbraio 2004 chiedeva alle parti chiarimenti;

13. che, con nota dell'8 aprile 2004, le parti, a definitiva modifica dei testi precedentemente comunicati, inviavano alla Commissione il testo dell'Accordo del 26 gennaio 2004 sottoscritto da Associazione Distributori Farmaceutici Adf, Federfarma Servizi, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;

CONSIDERATO

1. che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma 1, individua come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita e alla salute, e all'art. 1, comma 2, lett a) richiama esplicitamente i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessità tra cui, con ogni evidenza, i farmaci;

2. che la Commissione, già con le delibere del 22.12.1994 nn. 8.2 e 17.7, del 2.2.1995 n. 14.2, e del 17.10.1996 n. 16.2, ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra pienamente tra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge n. 146/1990;

3. che con le successive delibere del 5.10.1995 n.11.9 e del 29.10.1998 n.12.1, la Commissione ha precisato che l'attività svolta dalle società intermedie di distribuzione del farmaco è configurabile come servizio pubblico essenziale e, quindi, soggetta alla legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, in quanto si tratta di un segmento del processo di tutela della salute che comprende tutte le fasi, dalla produzione del farmaco sino alla distribuzione al dettaglio;

4. che l'Accordo del 26 gennaio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica e da un insieme di Organizzazioni Sindacali che comprende le più significative sigle sindacali presenti nel settore;

5. che nella premessa dell'Accordo è puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, concernente la fornitura di farmaci a tutte le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale, nonché alle farmacie ospedaliere, alle Asl e ai loro presidi, agli Ospedali, alle Case di Cura e di Riposo e agli altri Enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche;

6. che, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero ai fini della tutela della salute delle collettività, l'Accordo prevede all'art. 1 la garanzia delle "attivi-

tà di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa assicurata alle Farmacie da parte delle Aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa", e all'art. 9 l'ulteriore garanzia delle "attività di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse";

7. che l'Accordo rinvia l'individuazione delle concrete modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili da parte delle singole Aziende al "piano dei servizi delle prestazioni indispensabili", che ogni Azienda dovrà predisporre previo confronto con le OO.SS. dei lavoratori;

8. che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili, a garantire la continuità dei servizi di cui al precedente punto 6;

9. che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'art. 2 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperirsi preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero;

10. che le parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi 90 giorni *"dalla conclusione della precedente procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento"*;

11. che all'art. 3 dell'Accordo 26 gennaio 2004 è previsto che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni (12 giorni in ipotesi di sciopero nazionale) e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e ss. mod.;

12. che all'art. 4 dell'Accordo 26 gennaio 2004 sono stabiliti precisi limiti di durata delle astensioni dal lavoro, che non potranno superare le 8 ore per ciascun turno di lavoro *"sia per la prima che per le successive astensioni"*;

13. che per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, l'art. 5 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede che tra l'effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva sia assicurato un intervallo di almeno 3 giorni, conformandosi alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;

14. che l'Accordo individua all'art.8 adeguati periodi di franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

15. che, alla luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare idoneo a garantire il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, giusta quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990 e ss. mod.;

VALUTA IDONEO

l'accordo in esame;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'Associazione Distributori Farmaceutici (ADF), alla Federfarma Servizi, alla Confcommercio, alle OO. SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;

DISPONE ALTRESÌ

la pubblicazione dell'accordo e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Valutazione accordo sulle prestazioni indispensabili nel settore dei collegamenti marittimi internazionali effettuati dall'Adriatica di Navigazione Spa con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania.

La Commissione decide di approvare su proposta del Commissario Figurati la seguente delibera:

Delibera n. 04/480

LA COMMISSIONE

Udita la proposta del Dott. Michele Figurati, delegato per il settore

CONSIDERATO

1. che, a parere della Commissione, la legge n. 146/1990, pur sottolineando in maniera specifica e con particolare tutela, il trasporto da e per le isole, non per questo esclude, in via più generale, la doverosa tutela dei diritti costituzionalmente protetti della persona che possono essere lesi sia dalla mancata mobilità e carenza di informazioni sulle agitazioni sindacali, che dalla durata abnorme delle stesse;

2. che, di conseguenza, la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2004, ha valutato positivamente l'applicabilità della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai servizi internazionali di traghetto con specifico riferimento ai servizi marittimi di trasporto passeggeri per la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania gestiti dall'Adriatica di Navigazione S.p.a;

3. che con nota del 3 marzo 2004 la stessa Commissione ha invitato le parti a definire le necessarie prestazioni indispensabili, sottolineando in particolare quegli aspetti, quali preavviso, durata massima, rarefazione, procedure di raffreddamento e conciliazione, che riducono il danno all'utenza consentendo di conoscere per tempo se e quando sia possibile viaggiare;

4. che, tra le associazioni degli utenti interpellate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/1990, hanno risposto, nei termini di legge, esprimendo parere favorevole, l'Unione Nazionale Consumatori, l'Adoc – Associazione Difesa Orientamento Consumatori e la Federconsumatori;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'Accordo stipulato in data 25 maggio 2004 tra la l'Adriatica di Navigazione S.p.a, assistita da Fedarlinea, e le Organizzazioni Sindacali Filt- Cgil, Fit - Cisl, e Ultrasporti nonché, separatamente, da Federmar – Cisl e Ugl - Mare, nella parte relativa all'individuazione delle prestazioni indispensabili (punto 2 dell'accordo stesso);

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alle segreterie nazionali Filt- Cgil, Fit- Cisl, Ultrasporti, Federmar – Cisl e Ugl - Mare, all'Adriatica di Navigazione S.p.a e alla Fedarlinea, nonché al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DISPONE INOLTRE

a norma dell'art. 13, comma 1, lett. l), della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Valutazione accordo regionale sottoscritto da Federfarma Campania e Regione Campania relativo al settore dell'erogazione dei farmaci

La Commissione decide di approvare, su proposta del Commissario Di Cagno, la seguente delibera:

Delibera n. 04/499

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 18081, su proposta del Commissario avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,

PREMESSO

1. che in data 23 gennaio 2004 la Regione Campania ha inviato alla Commissione delibera di Giunta Regionale del 19 dicembre 2003 n.3731 avente per oggetto "DPR. 371 dell'8.7.1998 art. 16 - Accordo regionale - <Elenco di medicinali di fascia A da erogare in caso di sciopero delle farmacie convenzionate>", pubblicata sul BURC n. 03 del 19.01.2004, con quale la Giunta Regionale della Campania recepiva l'Accordo raggiunto dall'Assessorato alla Sanità con Federfarma Campania ai fini della valutazione di idoneità di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990 e ss. mod.;

2. che, prima di esprimere le proprie valutazioni, la Commissione ha ritenuto necessario approfondire in contraddittorio con le parti le problematiche sollevate dall'accordo regionale raggiunto e, pertanto, ha convocato i rappresentanti della Regione Campania e di Federfarma regionale campana in audizione per il giorno 27 febbraio 2004;

3. che nel corso dell'audizione del 27 febbraio 2004 la Commissione: a) ha chiesto chiarimenti sull'esatta portata delle intese raggiunte; b) ha segnalato che oggetto della propria valutazione avrebbe potuto essere solo il testo di un accordo e non di un provvedimento della Giunta regionale campana; c) ha sottolineato l'opportunità che l'accordo raggiunto venisse integrato attraverso l'espressa indicazione di termini di preavviso e durata delle astensioni, di intervalli minimi da osservarsi tra un'astensione e l'altra, e di periodi di "franchigia"; d) ha chiesto, infine, che venisse valutato il problema dell'eventuale coincidenza tra astensione dei farmacisti privati e astensione delle farmacie pubbliche;

4. che le parti convenute in audizione hanno chiarito che i farmaci contenenti i principi attivi indicati nella deliberazione della Giunta Regionale sarebbero stati erogati sempre e comunque gratuitamente agli assistiti, e hanno assicurato che avrebbero tenute presenti le indicazioni della Commissione;

5. che in data 17 maggio 2004 la Regione Campania ha trasmesso l'atto integrativo dell'accordo, raggiunto dall'Assessorato alla Sanità con Federfarma Regionale Campania in data 16 aprile 2004;

CONSIDERATO

1. che ai sensi dell'art. 2 *bis* della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o rivendicazione di

categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art.1. della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art.1;

2. che, ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2 bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la Commissione, nella seduta del 17 dicembre 2003 con delibera 03/169 ha adottato la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 bis, legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 per la categoria professionale dei farmacisti privati;

3. che all'art. 1, comma 3, della predetta Regolamentazione si è stabilito che le disposizioni della stessa operano unicamente *“in assenza di un accordo tra Regioni, Asl, Farmacie private, valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 ...”*;

4. che, pertanto, l'accordo regionale in valutazione deve intendersi sostitutivo, quanto al territorio della Regione Campania, delle disposizioni contenute nella predetta Regolamentazione provvisoria;

CONSIDERATO ALTRESI'

1. che l'Accordo del 16 aprile 2004 per la Regione Campania appare migliorativo rispetto alle previsioni della Regolamentazione provvisoria quanto agli interessi dei cittadini utenti del S.S.N.;

2. che, difatti, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione ai fini della tutela della salute dei cittadini, l'Accordo prevede che i farmaci contenenti i principi attivi ivi espressamente indicati debbano essere sempre e comunque erogati gratuitamente ai cittadini aventi diritto, indipendentemente da eventuali inadempimenti della Regione nel rimborso degli stessi, e dunque anche in caso di astensione realizzata nella forma di richiesta diretta del pagamento, seppur in confezioni limitate;

3. che, inoltre, recependo le indicazioni della Commissione, l'Accordo ha previsto: a) congrui termini di preavviso e di durata delle astensioni; b) un intervallo minimo da osservarsi tra l'effettuazione di un'astensione e la proclamazione della successiva; c) i periodi nei quali resta esclusa la possibilità dell'astensione, ivi compresa la coincidenza con l'astensione delle farmacie pubbliche;

CONSIDERATO INFINE

1. che l'Accordo risulta sottoscritto dalla Regione Campania e da Federfarma regionale campana, quest'ultima costituente l'Associazione di categoria più significativa del settore;

2. che l'Accordo è stato inviato da questa Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ex-legge 30 luglio 1998 n. 281, al fine di raccoglierne l'eventuale parere ai sensi dell'art.13 lett.a) legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e che le associazioni Unione Nazionale Consumatori e Adoc hanno fatto pervenire il proprio parere positivo rispettivamente in data 9 giugno e 10 giugno 2004;

VISTI

gli artt.2 bis e 13 co.1 lett. a) della legge n. 146/1990 e ss. mod.;

VALUTA IDONEO

l'accordo regionale per la regolamentazione delle modalità di esercizio dell'astensione collettiva dei farmacisti privati convenzionati della Regione Campania, sottoscritto in data 16 aprile 2004 da Federfarma Campania e Regione Campania, comprendente le previsioni di cui alla deliberazione n.3731 della Giunta Regionale della Campania del 19-12-2003;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai sig.ri Presidenti delle Camere, al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, a Federfarma Campania e alla Regione Campania.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Valutazione Accordo in materia di sciopero del personale non docente dell'Università Luiss sottoscritto, in data 24 novembre 2003, tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa;

Delibera n. 04/615

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 17375

PREMESSO

1. che, con nota del 5 dicembre 2003, la Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli ha trasmesso a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione di idoneità, l'accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero del personale non docente dell'Università sottoscritto, in data 24 novembre 2003, tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa;

2. che, con nota dell'11 dicembre 2003, la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha trasmesso l'accordo in esame, al fine di acquisirne il parere, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo alle stesse il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'invio del predetto parere;

3. che nessuna comunicazione è giunta da parte delle organizzazioni degli utenti interpellate;

CONSIDERATO

1. che l'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, "limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2", anche l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

2. che l'accordo in esame contiene correttamente:

- l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con la previsione dell'obbligo di esperire preventivamente due distinte fasi di confronto, rispettivamente in sede aziendale nonché, nel caso in cui permanga il disaccordo, in sede amministrativa; inoltre la previsione dell'obbligo di ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione, anche nell'ambito della stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero (art. 2);

- le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge mediante: a) la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni con la previsione, nell'ambito di una stessa vertenza, del limite di una giornata lavorativa per la prima azione di sciopero e di due giornate lavorative per le astensioni successive; b) la previsione di intervalli da rispettare tra la conclusione di un'astensione e la proclamazione della successiva ed in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da osservarsi nel caso di effettuazione del

primo sciopero e proclamazione del successivo, nonché di un intervallo di 10 giorni in caso di astensioni successive alla seconda; c) il divieto di proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni nonché di altre forme anomale di sciopero conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4);

3. che, inoltre, l'accordo individua adeguatamente le prestazioni indispensabili assicurando, in particolare, la garanzia dell'espletamento degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei cicli di istruzione, anche in conformità ad un indirizzo già formulato dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe discipline finora in vigore (art. 3);

4. che, inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dello sciopero l'art. 4 comma 2 dell'accordo in esame indica la "Presidenza" e gli "organi direttivi della Luiss Guido Carli";

5. che va rilevato come tale comunicazione debba essere data anche, specificatamente, al Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990;

6. che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata tuttavia tale termine è direttamente deducibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 2 comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

7. che, infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato l'art. 6 dell'accordo in esame rinvia alle previsioni della legge n. 146/1990 e successive modifiche;

8. che, pertanto, l'accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedurali;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l'Accordo in materia di sciopero del personale non docente dell'Università Luiss sottoscritto, in data 24 novembre 2003, tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa;

DISPONE

la trasmissione delle presente delibera all'Università Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e alle organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, al Ministro della Funzione Pubblica;

DISPONE INOLTRE

a norma dell'art. 13, comma 1, lett. l) della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Valutazione delle Modifiche al codice di autoregolamentazione dell'ANM - Ministero Giustizia

La Commissione, in ordine alle proposte di modifiche al codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei magistrati ordinari avanzate dall'Associazione Nazionale Magistrati, adotta la seguente delibera:

Delibera n. 04/566

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. 11261, su proposta del Commissario Mariella Magnani, delegato per il settore,

PREMESSO

1. che, con lettera in data 9 giugno 2004, il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), dott. Edmondo Bruti Liberati, trasmetteva alla Commissione le modifiche, deliberate all'unanimità dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.N.M. in data 5 maggio 2004, al codice di autoregolamentazione approvato dal Comitato Direttivo della stessa Associazione nella seduta del 16 giugno 2001, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/100 del 13 settembre 2001, ai fini delle valutazioni di competenza;

2. che, con lettera del 23 luglio 2004, l'A.N.M. comunicava ulteriori modifiche al codice di autoregolamentazione rispetto a quanto comunicato in data 9 giugno 2004;

3. che, a seguito delle deliberazioni, in data 5 maggio e 23 luglio 2004, del Comitato Direttivo dell'A.N.M., le modifiche proposte al codice di autoregolamentazione concernevano i seguenti punti:

a) il termine di preavviso, già previsto in "almeno quindici giorni" prima dell'inizio dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, era fissato in "almeno dieci giorni" prima del suddetto inizio;

b) il termine per la revoca spontanea dell'astensione, già previsto in "almeno sette giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione", era fissato in "almeno cinque giorni";

c) l'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, già previsto in trenta giorni, era fissato in venti giorni;

4. che, in data 8 settembre 2004, l'A.N.M., su richiesta della Commissione, ha precisato le motivazioni che hanno condotto alle modifiche del codice di autoregolamentazione. In particolare, con riferimento ai termini di preavviso e di revoca, è stato evidenziato come i termini attualmente fissati abbiano determinato "notevoli difficoltà pratiche, dal momento che proclamazione e revoca sono strettamente collegate ad iniziative e vicende esterne in continua e spesso rapida evoluzione...I più brevi termini proposti consentiranno di seguire più da vicino l'evolversi delle situazioni, evitando una prematura proclamazione di astensione"; con riferimento all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, è stato osservato come la sua riduzione apparisse opportuna "ancora una volta nello spirito, non di aumentare di fatto i giorni di astensione, ma di renderne più duttile la gestione". L'A.N.M. ha altresì precisato che termini più ristretti sono già

previsti per i giudici di pace, per i magistrati amministrativi, per i magistrati della Corte dei Conti;

5. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto con nota del 10 settembre 2004, prot. n. 11027, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di regolamentazione modificato;

6. che sono pervenuti alla Commissione, in data 20 e 24 settembre 2004, i pareri favorevoli rispettivamente dell'Associazione Difesa Orientamento Consumatori (prot. n. 11283) e dell'Unione Nazionale Consumatori (prot. n. 11482);

7. che successivamente, in data 19 ottobre 2004, è pervenuta una ulteriore comunicazione da parte del Presidente dell'A.N.M., con la quale la stessa Associazione “rinuncia ad ogni modifica per quanto attiene all'intervallo tra la proclamazione di una astensione e l'altra”, precisando che, pertanto, “il termine rimane quello attuale, fissato in trenta giorni”, mentre “conferma le modifiche riguardanti i termini di preavviso per la proclamazione e la revoca della astensione”. A suddetta comunicazione è allegato il nuovo testo collazionato del codice di autoregolamentazione che, in effetti, reca unicamente le modifiche, rispetto al codice di autoregolamentazione del 2001, ai termini di preavviso per la proclamazione e per la revoca dello sciopero, fissati rispettivamente in 10 e 5 giorni;

CONSIDERATO

1. che l'art. 1, comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla l. n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “ limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2”, anche “l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;

2. che, come già affermato dalla Commissione, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione;

3. che, con delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004 la Commissione ha affrontato il problema dell'ammissibilità di iniziative di modifica dei codici di autoregolamentazione già valutati idonei. In tale delibera la Commissione ha espresso l'avviso per cui, una volta “interventuta la valutazione dell'idoneità delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 della legge n. 146/1990 e succ. modificazioni:

a) la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, è ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto contemperamento;

b) gli organi rappresentativi della categoria possono, quindi, formulare proposte di modifiche indicandone espressamente i relativi motivi”.

4) che, quanto al termine di preavviso per la proclamazione dell'astensione dalle attività giudiziarie e per la revoca spontanea della medesima, le modifiche apportate al codice di

autoregolamentazione rispettano i termini minimi fissati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche. Pertanto, sebbene nulla vieti alle associazioni di rappresentanza delle categorie interessate di fissare termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge, e che tale regolamentazione possa essere valutata idonea in quanto in concreto non lesiva dell'esercizio del diritto di sciopero o comunque del diritto di astenersi dalle proprie attività, la nuova regolamentazione proposta, proprio perché rispondente ai minimi di legge, appare in sé idonea a garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto dei magistrati di astenersi dalle proprie funzioni ed i diritti costituzionalmente garantiti all'utenza;

5. che, quanto all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione di quella successiva, l'A.N.M. ha confermato la regolamentazione attualmente in vigore, contenuta nel codice di autoregolamentazione del 16 giugno 2001, già valutato idoneo da questa Commissione e, pertanto, non vi è luogo a provvedere sul punto;

6. che ciò realizza oggettivamente un migliore assetto di tutela degli utenti rispetto a quello derivante dal codice di autoregolamentazione trasmesso in data 10 settembre 2004 alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per il relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e sul quale hanno espresso parere positivo l'Associazione Difesa Orientamento Consumatori e l'Unione Nazionale Consumatori, e nulla hanno osservato le altre organizzazioni; onde appare ultroneo richiedere nuovamente il parere delle organizzazioni in questione;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, il codice di autoregolamentazione del 5 maggio 2004, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2004, recante modifiche al codice di autoregolamentazione dell'Associazione Nazionale Magistrati del 16 giugno 2001;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, all'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.);

DISPONE INOLTRE

ai sensi dell'art. 13 lett. 1) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera e del codice di autoregolamentazione in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Regolamentazione provvisoria, ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni sulla disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse

Delibera n. 04/590 del 29 ottobre 2004

LA COMMISSIONE

udita la proposta del Dott. Michele Figurati e del Prof. Giampiero Proia, delegati per il settore

PREMESSO

1. che, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nei servizi di pulizia dei treni, degli impianti ferroviari e delle prestazioni connesse è stata originariamente dettata dall'accordo nazionale stipulato in data 25 maggio 1993 da Austra (ora Fise) e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 21 ottobre 1993;

2. che, con delibera n. 01/104 del 21 settembre 2001, la Commissione ha invitato le parti a procedere in tempi brevi all'adeguamento dell'accordo del 25 maggio 1993 alle disposizioni della legge n. 83 del 2000, al fine di predisporre un insieme di regole che salvaguardi, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti costituzionalmente tutelati, in mancanza delle quali la Commissione avrebbe considerato attivata la procedura preliminare all'adozione della provvisoria regolamentazione di cui all'art.13, lett. a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;

3. che, con delibera n. 02/63 del 18 aprile 2002, la Commissione ha invitato le parti ad un'audizione al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un adeguamento dell'accordo sulle prestazioni indispensabili vigente nel settore dal 1993;

4. che, durante le audizioni con le parti, svoltesi presso la Commissione in data 2 maggio 2002, non sono emersi particolari ostacoli al raggiungimento di un adeguamento dell'accordo soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, delle prestazioni indispensabili, della durata massima della prima azione di sciopero e delle successive, degli intervalli e delle franchigie, anche in connessione alla regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario;

5. che, malgrado la dichiarata disponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo, la Commissione non ha ricevuto notizie in ordine allo stato delle trattative;

6. che, con delibera n. 02/106 del 6 giugno 2002, la Commissione ha formulato una proposta di provvisoria regolamentazione in tema di preavviso, durata, franchigie, intervalli, prestazioni indispensabili e procedure di raffreddamento e di conciliazione, auspicando "un costruttivo intervento negoziale delle stesse parti sociali";

7. che, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte delle parti sociali e delle associazioni degli utenti, ha svolto una audizione in data 27 giugno 2002 nel corso della quale le parti

hanno dichiarato che fosse concretamente possibile raggiungere un accordo sulle prestazioni indispensabili entro il 20 luglio 2002;

8. che, in data 25 luglio 2002, le parti (FISE e organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Salpas-Fisaft, Ugl-At) hanno raggiunto un accordo il quale, peraltro, in relazione alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, faceva rinvio alla disciplina prevista nel C.C.N.L. del 24 aprile 2001, riguardante le imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti;

9. che, tale accordo è stato inviato alle associazioni degli utenti per l'acquisizione del relativo parere, le quali hanno espresso una valutazione favorevole in ordine alla proposta di regolamentazione;

10. che, tuttavia, con nota del 12 settembre 2002, la Commissione ha ritenuto comunque di sottoporre alle parti una serie di osservazioni relative a: a) adeguamento franchigie a quelle operanti per il settore del trasporto ferroviario; b) illegittimità della previsione della revoca dello sciopero con 24 ore di anticipo sull'inizio dello stesso, in relazione all'art. 2, comma 6, legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; c) insufficienza delle prestazioni indispensabili così come previste, con particolare riferimento alla pulizia dei servizi igienici, e alla sola fornitura di acqua per le attività di accompagnamento e ristorazione; insufficiente livello di sicurezza per la custodia dei passaggi a livello; d) mancato inserimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione all'interno del testo dell'accordo;

11. che, con nota dell'11 aprile 2003, la Commissione sollecitava le parti a pervenire ad una disciplina negoziale che tenesse conto delle indicazioni contenute nella nota del 12 settembre 2002;

12. che, in data 24 aprile 2003, le parti (Fise, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Salpas/Fisafs e Ugl-At) hanno raggiunto un accordo;

13. che, le associazioni degli utenti, alle quali tale accordo è stato inviato per l'acquisizione del relativo parere, hanno espresso una valutazione negativa per quanto attiene la previsione della durata di 48 ore delle astensioni successive alla seconda;

14. che, con nota del 3 luglio 2003, la Commissione ha formulato una serie di rilievi a tale accordo per quanto riguarda: a) insufficienza della pulizia prevista delle ritirate dei treni a lunga percorrenza; b) illegittimità della previsione di fasce orarie per la custodia dei passaggi a livello; c) eccessiva limitazione delle prestazioni indispensabili relative all'accompagnamento notte e alla ristorazione ferroviaria nei treni a lunga percorrenza;

15. che, in data 14 ottobre 2003, si è svolta presso la Commissione un'ulteriore audizione richiesta dalle parti durante la quale queste hanno nuovamente dichiarato la disponibilità ad addivenire ad un accordo che tenesse conto delle indicazioni formulate dalla Commissione;

16. che, malgrado i numerosi inviti da parte della Commissione, quest'ultima non ha più ricevuto notizie;

17. che, con nota del 22 gennaio 2004, la Commissione ha sollecitato le parti a comunicare lo stato delle trattative senza ricevere risposta;

18. che, con delibera n. 04/339 del 13 maggio 2004, la Commissione ha espresso un giudizio di inidoneità dell'accordo del 24 aprile 2003 sulle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario e, conseguentemente, ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria;

19. che, in data 14 luglio 2004, presso la sede della Commissione, si è svolta un'audizione ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990 con i rappresentanti delle OO. SS. Filt, Fit, Slapas, Ugl e Uilt;

20. che, in data 21 luglio 2004, presso la sede della Commissione si è svolta un'audizione con i rappresentanti della Fise e dell'Agens a seguito della quale quest'ultima, in data 22 luglio 2004, ha inviato una nota di precisazioni;

21. che, al fine di addivenire ad un accordo, in data 8 settembre 2004, la Commissione ha indetto un'ulteriore audizione con i rappresentanti delle OO. SS. Filt, Fit, Salpas, Ugl e Uilt, nonché con i rappresentanti della Fise e dell'Agens;

22. che, le parti, nel corso dell'audizione, si sono dichiarate disponibili a raggiungere un accordo e hanno chiesto a tal fine di potersi incontrare nuovamente presso i locali della Commissione;

23. che, la Commissione, in data 9 settembre 2004, ha convocato nuovamente le parti per un ulteriore incontro in data 28 settembre 2004 finalizzato alla definizione dell'accordo;

24. che, con nota del 21 settembre 2004, le OO.SS. Fit, Uilt, Salpas e Ugl hanno dichiarato l'indisponibilità ad un ulteriore incontro e nel contempo hanno inviato una proposta di accordo contenente le modifiche a cui le OO.SS. erano disponibili;

25. che, la Filt – Cigl, comunicando anch'essa la non disponibilità all'incontro, non ha inviato alcuna indicazione;

26. che, le OO. SS. non hanno ritenuto necessario essere presenti all'audizione che è stata convocata dalla Commissione per il giorno 28 settembre 2004 e che si è tenuta con Fise ed Agens che hanno ribadito le osservazioni in precedenza formulate consegnando alcune precisazioni scritte;

CONSIDERATO

9. che, alla luce dei principi dettati dalla legge n. 146/1990, e successive modifiche, gli scioperi nel settore degli appalti e dell'indotto ferroviario devono essere effettuati secondo regole e procedure che assicurino l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti degli utenti costituzionalmente garantiti e, in particolare, non devono incidere, anche per effetto della combinazione tra conflitti riguardanti diversi settori, sul diritto alla mobilità garantita dalla circolazione ferroviaria, (come peraltro costantemente ribadito dalla Commissione e, nella sostanza, condiviso dalle parti stesse), sia sul diritto alla salute, ed alla sicurezza;

10. che la tutela di tali diritti richiede, tra l'altro, che le prestazioni indispensabili siano puntualmente erogate, e che in occasione degli scioperi non vengano posti in essere comportamenti diretti ad impedire la circolazione dei treni e la operatività delle stazioni ferroviarie;

11. che, l'accordo raggiunto dalle parti in data 24 aprile 2003, pur realizzando un parziale adeguamento dell'accordo del 25 maggio 1993 alle nuove disposizioni introdotte dal-

la legge n. 83 del 2000 ed alle nuove esigenze emerse nel settore, non è pienamente idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

12. che, pertanto, appare opportuno procedere all'adozione della regolamentazione provvisoria che tenga conto, per quanto possibile, delle indicazioni previste dalle parti con l'accordo del 24 aprile 2003 e delle successive osservazioni esposte in sede di audizione ed inviate mediante documenti scritti, sostituendole ed integrandole, per quanto necessario a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

13. che, con riguardo specifico alle problematiche della custodia dei passaggi a livello, si rileva che la particolare natura di tali attività incide direttamente sulla tutela del diritto alla sicurezza, dell'integrità di persone, animali e cose, onde essa non consente che i lavoratori addetti possano sospendere la loro prestazione e ciò anche perchè la concreta organizzazione del lavoro, allo stato, prevede l'adibizione a tali passaggi a livello di un numero minimo essenziale e irriducibile di persone; di conseguenza, sussistente anche la parziale manifestazione di disponibilità da parte di talune OO. SS., si ritiene opportuno introdurre, in via temporanea, e salvo nuova organizzazione (tecnologica o del lavoro) del controllo dell'attività di custodia, l'istituto dello sciopero c.d. virtuale, di cui vengono individuate le modalità tecniche al fine di garantire che l'esercizio del diritto di sciopero anche da parte di personale possa determinare concreti effetti sulla controparte datoriale:

ADOTTA

la seguente regolamentazione provvisoria, ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 1

Prestazioni indispensabili

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e delle successive modifiche ed integrazioni intervenute con la legge n. 83 dell'11 aprile 2000, quelle relative a:

A. Pulizia vetture ferroviarie e prestazioni connesse

Rifornitura acqua, rifornimento accessori igienici e pulizia delle ritirate tra cui vuotatura dei reflui dai serbatoi delle ritirate chimiche con sistema a ciclo chiuso secondo la normale cadenza (il 50% dei servizi effettivamente utilizzabili con priorità ai servizi per disabili);

- Raccolta oggetti pericolosi (come ad esempio bottiglie di vetro), ed eliminazione condizioni di scivolamento;

- Pulizia grossolana (bottiglie di plastica, lattine, giornali e riviste) negli scioperi di 24 ore;

- Raccolta siringhe;

- Deposito delle immondizie raccolte nei luoghi previsti all'interno degli impianti ferroviari;

- Pulizia vetri frontali dei locomotori in servizio ed eventuali interventi su chiamata per i treni in transito;

- Aggancio e sgancio mantici di intercomunicazione;

- Sostituzione batterie delle vetture in servizio.

B. Impianti e locali

- Rimozione materiali e liquidi che possano limitare la sicurezza dei viaggiatori;

- Servizi igienici aperti al pubblico (negli impianti ove esistano più servizi igienici, quelli da garantire saranno individuati su indicazione del titolare della stazione). Nei servizi individuati la pulizia dovrà essere effettuata con la normale cadenza;

Pulizia locali adibiti a pronto soccorso ed infermerie;

C. Custodia passaggi a livello.

Per tali attività le prestazioni indispensabili sono assicurate dalla disciplina che segue:

A fronte di proclamazione di sciopero virtuale ritualmente effettuata, l'azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.

In tal caso, il personale interessato effettuerà la normale prestazione rinunciando alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero.

L'azienda verserà l'importo corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo.

Le somme risultanti da quanto sopra previsto, su accordo delle parti, saranno devolute per finalità benefiche o di interesse sociale scelte di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989.

Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del personale alla metà della retribuzione netta, l'azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.

Nel caso in cui l'azienda non intenda aderire allo sciopero virtuale, l'astensione dal lavoro non potrà superare i 15 minuti ed essere effettuata nel rispetto delle fasce orarie previste dall'Accordo sui servizi minimi essenziali relativo al personale dipendente dalle società del Gruppo FS del 23 novembre 1999, e successive modifiche.

In tale circostanza, i treni che dovessero circolare nel periodo suddetto sulle tratte interessate, saranno fermati nella stazione ferroviaria immediatamente precedente per il tempo necessario a riprendere il viaggio in condizioni di sicurezza.

Art. 2

Minimi di servizio

Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, lett. a) e b), saranno assicurate attraverso l'impiego di un contingente minimo di personale addetto.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, sarà mantenuto in servizio il personale strettamente necessario.

Sia il contingente minimo, sia il personale addetto alla sicurezza, sia gli eventuali presidi di pronto intervento saranno determinati, di volta in volta, fra imprese ed organizzazioni sindacali in sede aziendale, in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia dei servizi prestati, alla dimensione degli impianti ed alla durata degli scioperi.

In caso di mancato accordo, in via transitoria ed in attesa della soluzione dell'eventuale contrasto, sarà adottato il piano predisposto dall'azienda che dovrà comunque trasmetterlo alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero.

Art. 3

Modalità di esercizio del diritto di sciopero

La proclamazione di ogni sciopero, è comunicata per iscritto all'azienda con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e con l'indicazione della data nonché dell'ora di inizio e cessazione dell'astensione dal lavoro.

Gli scioperi a livello nazionale saranno comunicati dalle OO. SS. proclamanti a Fise ed Agens che provvederanno ad informare a loro volta le singole imprese associate.

In tal caso il preavviso sarà di 12 giorni.

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva, anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO. SS. diverse, deve essere assicurato un intervallo minimo di 3 giorni di calendario.

Art. 4

Durata

- Il primo sciopero per ogni vertenza, non può superare la durata di mezzo turno per ogni turno;

- Il secondo sciopero ed i successivi, relativi alla stessa vertenza, non possono superare la durata di un turno per ogni turno (24 ore complete).

Art. 5

Criteri per l'individuazione dei lavoratori da assegnare allo svolgimento delle prestazioni indispensabili

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili sopraindicate, si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee; in ogni caso i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione dal lavoro coincida con tali giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti alla successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati:

4. Ordine alfabetico (a partire dalla lettera a), per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista nel ciclo delle turnazioni;

5. I preposti o loro sostituti provvederanno ad affiggere l'elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti, almeno tre giorni di calendario prima dell'inizio dell'agitazione sindacale, indicando i nominativi del personale da assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili. Sarà data contestuale comunicazione scritta ai singoli lavoratori e per conoscenza alle OO. SS. firmatarie del presente accordo che hanno indetto l'astensione dal lavoro.

6. Qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati risulteranno assenti per malattia o infortunio, si procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati ed alle OO. SS.

Art. 6

Revoca dello sciopero proclamato

4. Al fine di consentire alle aziende di fornire all'utenza le informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero.

5. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall'abuso di proclamazioni non seguite da scioperi (c. d. "effetto annuncio"), revoche più ravvicinate sono giustifica-

te soltanto a seguito di un invito della Commissione di garanzia o della Pubblica Autorità, ovvero, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo.

6. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un nuovo sciopero.

Art. 7 *Franchigie*

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 3 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;
- dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, e le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

- Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

Art. 8 *Sospensione dello sciopero*

Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi nel caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.

Art. 9 *Accompagnamento notte e ristorazione ferroviaria*

In riferimento ai comparti di Accompagnamento Notte e Ristorazione Ferroviaria compresi nel CCNL 24 aprile 2001, le parti concordano le seguenti integrazioni relative alle modalità, alla durata, alle franchigie ed alle prestazioni indispensabili.

In questi comparti si applicano le norme relative alla modalità di esercizio del diritto di sciopero (Art. 3), alla durata (Art. 4), alle franchigie (Art. 7), alle prestazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

Prestazioni indispensabili:

Deve essere assicurata la distribuzione di acqua sui treni a lunga percorrenza.

Modalità, Durata e Franchigie:

Art. 3 e Art. 7 con le stesse condizioni sopra riportate;

Art. 4 con la presente articolazione:

Personale Sedentario

- Stessa articolazione dell'art. 4

Personale Viaggiante

- Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata del viaggio di andata o del viaggio di ritorno previsto nel turno di servizio

- Le ulteriori astensioni, relative alla stessa vertenza, non potranno superare la durata dell'intero servizio-viaggio di andata e ritorno-previsto in turno

Le imprese comunque decurteranno, ad ogni singolo lavoratore che abbia aderito allo sciopero, un corrispettivo economico massimo pari al numero di ore relativo all'astensione dal lavoro programmata ed effettuata.

A tale scopo le parti, in sede locale, sono impegnate ad individuare opportune soluzioni per garantire la risoluzione sopra esposta.

Art. 10

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A. Ambito di applicazione

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B. Divieto di azioni unilaterali.

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sosponderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza.

C. Prima fase della procedura

4. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacali dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

5. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raf-

freddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

6. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, comportano l'esaurimento della procedura. I predetti comportamenti, e comunque il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13 lett. c), d), h), i), m) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D. Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera c), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

c) Nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

d) In alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

E. Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione dello sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

Art. 11

Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia.

DISPONE

la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Salpas-Fisafs, Ugl/At e alla Fise e all'Agens, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lett. n), L. 146/1990 e successive modificazioni ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Ferrovie dello Stato SpA, alle principali organizzazioni di rappresentanza degli utenti, Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Centro tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione nazionale Consumatori.

DISPONE INOLTRE

a norma, dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146 del 1990, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990.

Delibera n. 04/578

PREMESSO

che l'articolo n. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri e modalità di consultazione dei documenti e, più in generale, assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni,

LA COMMISSIONE

adotta all'unanimità il seguente regolamento:

Art. 1 Principi

1- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalla Commissione o dalla stessa detenuti in pianta stabile può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4 e salvo il diritto alla riservatezza tutelato dalla l. n. 675/1996.

2- È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati, ricevuti, o nella disponibilità della Commissione.

Art. 2 Modalità della richiesta di accesso.

1- Il diritto di accesso si esercita mediante esame diretto o estrazione di copia dei documenti. L'esame diretto è gratuito. Per l'estrazione di copia è dovuto il corrispettivo in marche da bollo o in francobolli di 0,26 euro per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dalla Commissione, salvo quanto disposto in materia di bollo.

2- Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale, valutati i requisiti di cui all'art.22 della legge n.241/1990, dà le direttive circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e per i successivi adempimenti. Qualora la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il Presidente può differire l'esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento.

3- Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione, presso la segreteria della Commissione di una domanda motivata nella quale vengono indicati:

le generalità del richiedente;

l'interesse personale e concreto oggetto di tutela;

gli estremi per l'individuazione del documento per il quale è richiesto l'accesso anche, eventualmente, avvalendosi dell'apposito modulo.

4- Qualora la ricerca di documenti richieda tempo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o per fax, l'esito della ricerca entro il termine di 30 giorni unitamente all'ora ed al giorno in cui è possibile l'accesso. L'interessato prenderà visione dei documenti secondo le modalità indicate nel successivo comma 6 e potrà richiedere

estrazione di copia che egli ritirerà personalmente o mediante persona da lui formalmente delegata previo pagamento di quanto dovuto.

5- La presentazione della domanda di accesso, la visione dei documenti individuati e l'eventuale estrazione di copie o il loro ritiro si svolgono secondo l'orario che verrà comunicato all'utenza.

6- Qualora l'estrazione di copie richieda tempo, il responsabile del procedimento, nel termine massimo di dieci giorni, concorderà con l'interessato il giorno e l'ora in cui le copie potranno essere ritirate,

Art. 3

Modalità di diniego di accesso

1- Il diniego di accesso anche per impossibilità di individuare i documenti, è motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 4

Categorie di documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone ed imprese

1- Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d*), della legge 241/1990 e dell'art.8, comma 5, lettera *a*) del D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352 e fatta salva l'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi dotati e non di personalità giuridica ed imprese, sono sottratti all'accesso in particolare i seguenti documenti amministrativi:

a) i documenti relativi ai Commissari, al personale in servizio presso la Commissione ed agli esperti;

b) i certificati medici di cui la Commissione venga in possesso nell'espletamento della propria attività;

c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna della Commissione ad eccezione del presente regolamento e di quello per il funzionamento della stessa;

d) i verbali delle audizioni della Commissione nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato, salvo espressa autorizzazione del Presidente.

e) documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la Commissione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza

2- L'esclusione o il differimento del diritto di accesso è comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per l'accesso dal presente regolamento.

3- È comunque sempre garantita agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive

Art. 5

Disposizioni finali

1- Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito web della Commissione perché se ne possa prendere visione in qualunque momento

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Via Po, 16/A - 00198 Roma
Tel. 06/85986100 Fax 06/85986096
www.commissionegaranziasciopero.it



Pubblicazione della
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
Via Po, 14, 00198 Roma - Tel. 06/85981

Direttore responsabile

Mauro Masi

Progetto e realizzazione grafica

Ufficio grafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Stampa e distribuzione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Stabilimento Salario - Roma
